

## Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

### Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

*(Barrare la casella di interesse)*

Il Sottoscritto MASSIMO SBROGLIA

*(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)*

### PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato.

*(Barrare la casella di interesse)*

Impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "Parco eolico Toscana" sito nel Comune di Toscana (VT) e relative opere di connessione nei Comuni di Toscana (VT) e Arlena di Castro (VT)

*(inserire la denominazione completa del piano/programma ( procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)*

### OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro (specificare) \_\_\_\_\_

### ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) \_\_\_\_\_

**TESTO DELLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO EOLICO TUSCANIA (codice proc. 5419)**  
**(SU RIPUBBLICAZIONE DEL 12 OTTOBRE 2021)**

Nel ribadire la mia totale contrarietà al progetto “parco eolico tuscania” presentato dalla Società WPD SAN GIULIANO S.R.L., come già spiegato nelle osservazioni inviatevi in data 1.10.2020 (alle quali mi è stato risposto il 5.11.2020 con controdeduzioni molto soggettive e inadeguate, quando addirittura con affermazioni non veritiere, che in alcuni casi rasentano la presa in giro), dopo aver esaminato le recenti integrazioni al progetto aggiungo le mie seguenti nuove osservazioni a quelle precedentemente adottate, che comunque confermo in toto (visto che il progetto è rimasto sostanzialmente lo stesso).

Elenco perciò di seguito le mie osservazioni con riferimento ai singoli documenti presentati sul sito.

---

Riguardo gli elaborati **9.1\_INT “Sezione 9 - INTEGRAZIONI RELAZIONE PAESAGGISTICA E STUDIO DI INTERVISIBILITÀ”** (di integrazione alla Relazione Paesaggistica) e **GE\_TSC01\_IntegrazioniMiC-MATTM-83896-2021** (sez.5. APPROFONDIMENTI DELLE ANALISI DI VISIBILITÀ/CO-VISIBILITÀ, pagg.4-5) :

Osservo che rimane inesplorato e irrisolto (vedi anche punto 1 delle mie precedenti osservazioni al quale la società WPD San Giuliano srl ha omesso di rispondere) il problema delle vedute dal famosissimo sito archeologico di Vulci, antica città della Dodecapoli etrusca, poi romana, già candidato Unesco (situato entro i confini regionali e aperto al pubblico sin dal termine del lockdown avvenuto nello scorso maggio).

**Lo splendido scenario panoramico che oggi si apre guardando dalla zona centrale del sito (ad esempio dal decumano e dal criptoportico) verso est, di particolare pregio e rilievo, sarebbe profondamente alterato e stravolto, in quanto sarebbero visibilissimi tutti i 6 aerogeneratori del sottocampo sud, posti a meno di 10km dalla città antica. (A01 a 9 km, poi A02, A03 e A04 a circa 10km, A05 e A06 a circa 12km).**

**Considerato che è stato studiato un nuovo ambito distanziale ex D.M. 10 settembre 2010 in funzione dell'altezza degli aerogeneratori pari a 50 volte l'altezza massima raggiunta dagli aerogeneratori proposti (in questo caso 12,5 km : 250 m x 50) si osserva che l'area dell'ambito distanziale interferisce con il sito archeologico-naturalistico di Vulci, cosa che però non è stata valutata nel progetto da autorizzare.**

L'antica Vulci poi è situata inoltre a solo 60 metri di altitudine, mentre gli aerogeneratori del sottocampo sud sarebbero ad altezza ben più alta, mediamente un centinaio di metri in più, e quindi ancor più visibili. Con le loro belle luci lampeggianti...

Il sito è attualmente molto ben preservato dal punto di vista paesaggistico, sulla linea di orizzonte non si notano impianti industriali di alcun tipo, nemmeno le alte ciminiere della vicina Montalto, coperte sul lato sud da una collinetta che impedisce la vista verso la costa.

A pag.29 del SIA.04 si legge : *“È stata dunque considerata un'area vasta di studio corrispondente ad un raggio di 20 km per valutare l'impatto paesaggistico e sulle componenti naturalistiche dell'impianto, mentre si è riferiti all'areale pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori per gli altri impatti.”*

Falso : nello studio non vi è traccia dell'antica Vulci.

Al paragrafo 2.1 (pag.5) dell'elaborato 9.1\_INT si legge : *“indagando non solo i luoghi più celebrati e conosciuti”* ... peccato però che leggendo di seguito la relazione, di fotosimulazioni dal sito di Vulci non vi sia traccia... e ciò è semplicemente assurdo e sicuramente fuorviante. Vi si leggono verifiche percettive fatte persino da Bolsena, posta su un'altura distante 20km, ma nulla dal sito archeologico di Vulci. Totalmente dimenticato! (vedi anche par.2.6 del SIA.04)

I centri storici di Tuscania, Bolsena, Montefiascone, non sono candidati a sito Unesco, mentre lo è il sito archeologico di Vulci, che però è stato inspiegabilmente ignorato dallo studio. Nasce anche il sospetto che sia stato omesso volutamente...

Infine a pag.9 del SIA.02 addirittura si legge : *“Allontanare il più possibile gli aerogeneratori dalla SP n. 4, considerata la valenza paesistica della stessa e il fatto che essa rappresenta l'arteria viaria principale per gli spostamenti da e per Tuscania dalla costa tirrenica.”* Ovvero, si è scelto allontanarli ancor più verso ovest, ovvero verso Vulci, per preservare la valenza paesistica di un'anonima strada provinciale.... Tutto ciò è semplicemente

ridicolo, mi auguro che chi deve prendere delle decisioni corregga questo insulto al buonsenso e alla bellezza dei nostri siti unici al mondo.

(Nel 2016 il parco archeologico-naturalistico di Vulci (sito web ufficiale : [www.vulci.it](http://www.vulci.it)) è stato designato dalla Regione Lazio quale attrattore culturale della Provincia di Viterbo).

(Nella convenzione Stato/Enti locali n. 690/99 – all’art.6 – firmatari Mibact, Regione Lazio, Provincia di Viterbo e i comuni di Montalto di Castro e Canino, la Regione Lazio “riconosce il parco archeologico di Vulci e il suo ambito paesaggistico come attrattore culturale e componente essenziale del contesto di vita della collettività, e ne promuove la più ampia fruizione culturale e turistica”).

**Inoltre, è stato omesso di considerare anche le vedute dal vicino famoso Ponte del Diavolo di epoca etrusca e dall’attiguo millenario Castello dell’Abbadia che ospita il museo archeologico : anche queste omissioni sono di una gravità inaudita, in quanto gli aerogeneratori saranno ben visibili da tutta quella zona.**

**Ne consegue che l’elaborato in questione e la relazione Paesaggistica di cui esso fa parte sono carenti di dati fondamentali per poter effettuare un’analisi compiuta della problematica dell’impatto visivo sul territorio.**

**E non risponde affatto al vero quanto affermato a pag.33 del SIA.04 “Non ci sono impatti negativi al patrimonio storico, archeologico ed architettonico.”**

**Il sito di Vulci deve essere preservato da un simile affronto visivo. Sarebbe una vergogna mondiale che, sappiatelo, in caso di approvazione pubblicizzeremo in tutte le sedi internazionali possibili.**



**Fotosimulazione vista verso est dal decumano dell’antica Vulci. Realistica e basata su dati oggettivi.**

---

Riguardo il tema dei **rischi per la salute pubblica (pag.5 del SIA.04, capitolo 2.1)**, e riguardo anche la seguente risposta ricevuta alle mie precedenti osservazioni relativamente al **rischio sismico** :

“In particolare, l’area di Toscana è classificata sismica di terza categoria (O. P. C. M. 20/03/03, n. 3274 - T.U. D.M. 17/01/18). I dati sismici relativi al Comune di Toscana sono quelli relativi alla Zona 3: In particolare, l’area di Toscana è classificata sismica di terza categoria (O. P. C. M. 20/03/03, n. 3274 - T.U. D.M. 17/01/18). I dati sismici relativi al Comune di Toscana sono quelli relativi alla Zona 3...”

**Osservo che l’intero progetto è basato sul dato errato e quindi fuorviante di una classificazione sismica superata. Tutta la zona di Toscana è invece soggetta ad un alto rischio sismico (cosa dimostrata anche dal distruttivo terremoto del 1971).**

Allego per vostra visione la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.387 del 22.05.2009 (Allegato7) riguardante la nuova Classificazione Sismica del territorio della regione Lazio (comune di Toscana : vedi a pag.23 dell’Allegato7), nonché la Deliberazione Giunta Regionale Lazio n.489 del 17.10.2021 che ora comprende anche gli impianti eolici.

**In essa risulta che il rischio sismico dell’area di Toscana è stata aggiornato nel 2009, anno in cui la classificazione è stata variata da zona sismica 3 a zona sismica 2B, ovvero zona dove possono verificarsi forti terremoti. La sottozona 2B indica un valore di  $ag \leq 0,20g$ , mentre in zona 3 l’accelerazione massima prevista è pari a  $ag \leq 0,15g$  (vedi pag.14 dell’Allegato7).**

**Pertanto il riferimento alle “opportune condizioni di sismicità previsto dalle NTC18, D.M. 17/01/18” è stato basato su un presupposto completamente errato. Ne consegue che le opere civili ed impiantistiche che compongono il progetto (e i relativi calcoli e misure, con i conseguenti impatti ambientali) non tengono conto del reale rischio sismico e quindi della possibile maggiore accelerazione al suolo in caso di evento. Pertanto osservo che questo progetto è basato su calcoli errati e quindi non può essere approvato pena l’esposizione della sicurezza e della salute pubblica a rischi gravissimi.**

Inoltre, anche quest’ulteriore errore macroscopico solleva di nuovo grossi dubbi sull’affidabilità della società proponente e sull’intero studio progettuale.

---

**Da elaborato SIA.02, cap. 2.2.1, si legge a pag.3 :**

“L’alternativa zero consiste nel rinunciare alla realizzazione del progetto e prevede, pertanto, di conservare le aree in esame come suoli prettamente agricoli. Tale alternativa non consente di sfruttare a pieno le potenzialità del sito che, oltre alla vocazione agricola dei suoli, *si caratterizza anche per l’elevato potenziale eolico.*”

La non veridicità di tale affermazione (“*elevato potenziale eolico*”) è dimostrata dai dati pubblicati sull’Atlante Eolico Interattivo (sito web : <http://atlanteeolico.rse-web.it> edito da “Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A.” di proprietà di GSE S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia) dove si osserva che l’indice di producibilità specifica a 100m s.l.t. (massima altitudine misurata, vedere menu’ “Livelli” a sinistra), relativo alla zona dell’impianto progettato, corrisponde a un valore di 1500-2000 MWh/MW (colore celeste) in una scala da 0 a oltre 4000 : la zona si trova pertanto in una fascia di producibilità sotto la media, mentre le zone con alta producibilità nel resto sia del Lazio che dell’Italia sono ben altre. Ad esempio quelle offshore, lungo tutta la costa tirrenica, ma osservo che nello studio non è stata esaminata tale alternativa. Fatto inspiegabile.

**Su questo tema del potenziale eolico la società WPD San Giuliano srl non ha presentato dati a sostegno della propria tesi, ma solo su affermazioni basate sul nulla piuttosto che su base oggettiva e scientifica come richiesto in questi casi.**

**I dati reali a disposizione sono quelli che ho fatto osservare sopra, di conseguenza la “produzione annuale stimata del parco eolico” (vedi pag.16 del SIA.02) è basata su dati errati. E di conseguenza anche tutte le stime economiche sulle quali è basato il progetto.**


a pag.47 dell'elaborato SIA.03 (paragrafo 3.11) si legge :

*“Le turbine eoliche, come altre strutture fortemente sviluppate in altezza, proiettano un’ombra sulle aree adiacenti in presenza della luce solare diretta. Una progettazione attenta a questa problematica permette di evitare lo spiacevole fenomeno di flickering semplicemente prevedendo il luogo di incidenza dell’ombra e disponendo le turbine in maniera tale che l’ombra sulle zone sensibili non superi un certo numero di ore all’anno. In alternativa, è possibile prevedere il blocco delle pale quando si verifica l’effetto flickering lì dove si superano i limiti di ombreggiamento. Per indagare il fenomeno di flickering o ombreggiamento che può essere causato dall’impianto e il fastidio che potrebbe derivarne sulla popolazione, è stato prodotto uno studio di dettaglio (rif. Relazione degli effetti di Shadow-Flickering OM.SIA ), eseguito grazie all’ausilio del software specifico WindPRO, nel quale sono riportati tutti i risultati. Il software WindPRO ha permesso l’esecuzione dei calcoli delle ore di ombreggiamento sui recettori sensibili presenti nell’area di impianto.”*

Osservo che nel succitato studio di dettaglio, l’elaborato OM.SIA01 (GE\_TSC01\_PD\_OM\_SIA.01 RELAZIONE SULL’EVOLUZIONE DELL’OMBRA INDOTTA DALL’IMPIANTO) mancono tutti i recettori sensibili situati nell’adiacente territorio di Canino (come si può constatare vedendo l’elenco in Tabella 7 del par.2.3 a pag 17).

**Canino non è proprio citata nello studio, eppure gli aerogeneratori del sottogruppo sud sono tutti posti a ridosso del confine comunale, e molto più vicini al centro cittadino di Canino che a quello di Tuscania.**

**Trovandosi sul lato est, l’ombreggiamento causato sui recettori sensibili situati nel territorio di Canino sarà molto pesante e insopportabile per alcuni di essi, come si può intuire anche dall’Allegato 4 a pag.82 dello stesso “studio”, posto in penultima pagina... ma osservate anche l’immagine sottostante, con in verde scuro le case abitate, e in altri colori le seconde case, dove potete notare quelle poste a ovest degli aerogeneratori A04 A05 e A06 (in rosso), quasi tutte in territorio di Canino. Quelle abitazioni che dovevano obbligatoriamente essere citate nello studio e di cui non vi è traccia.**



**Questo ombreggiamento avrà anche un pesante impatto negativo sull’agricoltura, sulla fauna, compresa l’avifauna protetta, sugli insetti e sull’impollinazione, causando gravi danni sia all’ecosistema, che alla produzione agricola (tra cui coltivazioni DOP, anche sovvenzionate da fondi statali ed europei).**

In quanto residente a Canino, a soli 1500 metri dall’aerogeneratore più vicino di altezza 250 metri e posto in

direzione sudest rispetto alla mia abitazione, **mi sento discriminato dal non essere stato considerato da questo studio, e leso nel mio diritto di uguaglianza.** Pertanto mi appello al 3° articolo della Costituzione, nonché ai due articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea relativi al capo III dedicato all'Uguaglianza (l'art. 20, rubricato "Uguaglianza davanti alla legge", per il quale «Tutte le persone sono uguali davanti alla legge» e l'art. 21 "Non discriminazione")

---

**Alle pagg.9-12 dell'elaborato SIA.04 (Par.2.6 Paesaggio) con riferimento al fenomeno dell'affastellamento visivo: Faccio osservare che l'effetto di affastellamento visivo dipende (come è ovvio) dal punto di osservazione, e che in queste foto ci vengono furbescamente mostrate solo le "panoramiche" (o gli effetti visivi) dai punti in cui tale effetto non è riscontrabile, ma questo fenomeno fastidioso sarà certamente osservabile da molti altri punti di osservazione.**

Certo non potevano essere presentati tutti gli innumerevoli punti di visione, ma guarda caso nelle fotosimulazioni presentate sono stati inseriti solo punti dai quali l'effetto affastellamento è meno visibile....

Inoltre, le fotosimulazioni pubblicate nel SIA.02 non possono essere veritiere, dato che ad esempio l'altezza di questi aerogeneratori sarebbe quasi il doppio di quelli già presenti nella zona di Tessennano (vedere fotosimulazione della zona di Canino, pag.13 del SIA.04 e il confronto visivo con gli aerogeneratori esistenti alti 150 metri). Anche osservando le altre fotosimulazioni, appare evidente come in questi studi percettivi l'impatto visivo degli enormi megaerogeneratori sia stato notevolmente sottostimato.

**Pertanto, osservo che lo studio delle verifiche percettive è largamente incompleto, non credibile e quindi non utilizzabile.**

---

Riguardo i **cavidotti interrati nei pressi o sotto i corsi d'acqua**, e le seguenti affermazioni riportate :

nell'elaborato SIA.02 a pag.15 (2.15 Interferenze) :

"Il tracciato del cavidotto e solo due brevi tratta di strada di progetto (per WTG 06 e WTG14) determineranno delle interferenze con l'idrografia superficiale, infrastrutture interrate ed aeree."

Ed anche nel SIA.04, a pag.5 :

"Dal punto di vista paesaggistico, nessun'opera incide in modo diretto sulle componenti paesaggistiche ad eccezione del cavidotto interrato che, seguendo comunque prevalentemente il tracciato della viabilità esistente, attraverserà interrato alcune acque pubbliche."

Nonchè a pag. 7 dello stesso SIA.04 (2.4 Acque superficiali e sotterranee) :

"Le uniche interferenze sono relative ad attraversamenti degli elettrodotti in cavo interrato lungo viabilità esistente, che intercettano aste del reticolo idrografico, indicate dal PAI come Aree di Attenzione per pericolo di inondazione con particolare riferimento ai corsi d'acqua principali classificati pubblici con D.G.R. n° 452 del 01/04/05, e ad altri corsi d'acqua principali, rispetto a cui gli interventi sono normati dagli artt. 9 e 27 della NTA del PAI. Inoltre, brevi tratto di strada di accesso alle piazzole hanno interferenze con reticolo idrografico (strada per WTG06 e WTG14)..... L'intubamento necessario per superamento di fossi con nuova viabilità interesserà tratti del canale per una lunghezza non eccedente i 20 metri. In corrispondenza del reticolo minore (linee di impluvio e corsi d'acqua episodici) le opere saranno realizzate avendo cura di salvaguardare la vegetazione di sponda esistente e assicurando il naturale flusso idraulico dei fossi attraversati, con l'utilizzo di manufatti (Tubi ARMCO, Tombini o altro) opportunamente dimensionati in modo da consentire il normale deflusso delle acque in condizione di sicurezza idraulica."

#### **Mie osservazioni :**

Vi ricordo che la legge tuttora in vigore (art. 96, lett. F e seguenti del T.U. 523/1904, vedi Allegato3), stabilisce che :

"Sono lavori ed atti vietati **in modo assoluto** sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti :

f) **le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;**

g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;"

Tale articolo di legge vieta pertanto in modo ASSOLUTO l'effettuazione di scavi e movimenti di terreno nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua, come confermato anche dalle seguenti e più recenti sentenze della giurisprudenza civile e amministrativa (che allego agli atti).

TAR Lombardia, (BS), Sez. II, n.814, del 2 ottobre 2013, al punto 4.1 (vedi Allegato4)(poi ribadita anche nella sentenza n.1141/2018) dove si afferma in maniera incontrovertibile che :

*"l'indirizzo assolutamente costante della giurisprudenza civile e amministrativa si attesta sul canone per il quale in linea generale **il divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi d'acqua, previsto dall'art. 96, lett. f), t.u. 25.07.1904 n. 523, ha carattere legale, assoluto e inderogabile**, ed è diretto al fine di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici.... La natura degli interessi pubblici tutelati comporta, pertanto, che il vincolo operi con un effetto conformativo particolarmente ampio determinando **l'inedificabilità assoluta della fascia di rispetto**"*

Pertanto, questa sentenza del TAR Lombardia ha ritenuto ostantiva la mancata osservanza della distanza minima dal corso d'acqua stabilita dal citato articolo 96 del r.d. 523 del 1904 per ragioni di sicurezza idraulica, **poiché non sono condivisibili i rilievi sulle circostanze che il manufatto non impedisce il corretto deflusso delle acque né le opere di manutenzione, e che in oltre 50 anni non si sono mai verificati pericoli.**

Cassazione civile, Sezioni Unite, 30 luglio 2009, n. 17784 (vedi Allegato5) :

*"in linea generale il divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi d'acqua, previsto dall'art. 96, lett. f), del Testo Unico 25 luglio 1904, n. 523, ha carattere legale, assoluto e inderogabile, ed è diretto al fine di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche e soprattutto il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici."*

***La norma suddetta risponde all'evidente finalità di interrompere la pericolosa tendenza a occupare gli spazi prossimi al reticolo idrico, sia a tutela del regolare scorrimento delle acque sia in funzione preventiva rispetto ai rischi per le persone e le cose che potrebbero derivare dalle esondazioni.***

La natura degli interessi pubblici tutelati comporta, pertanto, che il vincolo operi con un effetto conformativo particolarmente ampio determinando l'inedificabilità assoluta della fascia di rispetto (vedi anche T.A.R. Toscana, sez. III, 8 marzo 2012, n. 439).

Cassazione Civile n. 16979 del 25/06/2019 (al punto 7) (vedi Allegato6) :

"La giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. S.U. n. 12271/2004 e Cass. S.U. n. 17784/2009) è univoca nel ritenere che, in materia di distanze delle costruzioni dagli argini, i divieti di edificazione stabiliti dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, sono informati alla ragione pubblicistica di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici, donde l'inderogabilità dell'osservanza dei relativi limiti prescritti.

Del resto, il citato art. 96 del Testo unico delle leggi sulle opere idrauliche contiene un'elencazione di lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, tra i quali, alla lett. g), è compresa "qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso", cui sono destinati gli argini, i loro accessori e i manufatti attinenti, con la conseguenza che va inclusa in tale divieto l'opera che alteri lo stato, oppure la forma o le dimensioni o, ancora, la resistenza dell'argine, in quanto ipotesi tutte che la legge prevede in via alternativa tra loro, potendo l'alterazione dello stato dei luoghi, che la norma intende impedire, derivare anche dalla modificazione di una soltanto delle caratteristiche dell'argine (in questi termini già Cass. SU n. 1282/1961, confermata di recente da Cass. n. 1744/2013)."

Visto quanto sopra, e' da ritenersi pertanto che alla luce del generale divieto di costruzione di opere in prossimità degli argini dei corsi d'acqua, il rinvio alla normativa locale debba assumere carattere eccezionale.

La normativa locale per poter prevalere sul punto disposto dal R.D. 523/1904, deve avere carattere specifico, ossia essere una normativa espressamente dedicata alla regolamentazione della tutela delle acque e alla distanza dagli

argini delle costruzioni, che tenga esplicitamente conto della regola generale espressa dalla normativa statale e delle peculiari condizioni delle acque e degli argini che la norma locale prende in considerazione al fine di stabilirvi l'eventuale deroga.

Per norma locale si può intendere lo strumento urbanistico, come può essere il PRG, a condizione che tale strumento contenga una norma esplicitamente dedicata alla regolamentazione delle distanze delle costruzioni dagli argini anche in eventuale deroga alla disposizione della lettera f) dell'art. 96, relazionandosi alla specifica condizione locale delle acque di cui trattasi (cfr. Cass. civ., SS. UU., 18 luglio 2008, n. 19813; Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2011, n. 2544).

**Pertanto, preso atto anche della mancanza di una difforme disciplina sul punto specifico nel P.R.G. del comune di Tuscania, Vi faccio notare che non sussiste una normativa locale derogatoria di quella generale, alla quale dunque occorre fare riferimento.**

**Conseguentemente a tutto quanto sopra esposto, i previsti cavidotti interrati di collegamento tra gli aerogeneratori sarebbero installati in violazione delle norme succitate nei punti in cui avvicinano e attraversano i corsi d'acqua pubblici, così come previsto in molti punti del progetto.**

In merito poi alle seguenti affermazioni presenti a :

pag.6 dell'elaborato GE\_TSC01\_IntegrazioniMiC-MATTM-83896-2021, ove si legge :

*"e testimoniano l'adesione del territorio alla nuova "green economy"*

Osservo che invece le numerosissime manifestazioni di contrarietà presentate a questo Ministero nel periodo settembre-ottobre 2020 dimostrano esattamente il contrario, ovvero la diffusa volontà di impedire ulteriori aggressioni al territorio ad opera di società estere che vi costruiscano megaimpianti deturpanti. Quindi si tratta di un'affermazione facilmente contestabile e che dovrebbe porre dei dubbi sull'affidabilità della società proponente.

pag.8 dell'elaborato GE\_TSC01\_IntegrazioniMiC-MATTM-83896-2021, ove si legge :

*"i terreni oggetto del presente certificato ricadono in aree agricole in cui possono essere realizzati impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili...di cui alla delibera di consiglio comunale n.52 del 22.12.2018"*

**Osservo che tale delibera del comune di Tuscania, sulla quale si basa tutto il progetto, non è regolare in quanto nell'individuazione dei terreni da parte del comune di Tuscania non è mai stato preventivamente richiesto il necessario parere del Ministero della Cultura (MIC) e della Soprintendenza Archeologica, la quale non è mai stata coinvolta nel processo decisionale di individuazione di tale zona, nonostante l'area interessata sia di rilevante importanza archeologica e densa di evidenze archeologiche poste sotto tutela paesaggistica. (Vedi Allegato9 - Sentenza Corte Costituzionale n.240 del 17.11.2020 su necessità interpello MIC (ex Mibact)).**

E' rilevante in proposito che i pareri sinora emessi dal MIC (ex Mibact) relativi a progetti per impianti FER nella suddetta macroarea (come appunto individuata dalla deliberazione 52/2018) sono stati finora tutti negativi proprio a causa di queste evidenze archeologiche. Inoltre si tratta di terreni ricchi di produzioni DOP e coltivazioni pregiate che vanno tutelate.

pag.56 dell'elaborato SIA.03 ove si evince che :

*"Come riportato nella relazione naturalistica, tutte le opere sono ubicate in terreni coltivati."*

Inoltre, dalle controdeduzioni presentate il 5.11.2020 la società WPD San Giuliano srl riconosce che : *"la realizzazione delle opere determinerà nei Comuni di Tuscania e Arlena di Castro l'occupazione definitiva di circa mq 104.650 di terreno coltivabile."*

Osservo che ciò è in contrasto con le recenti pubbliche affermazioni del ministro della transizione ecologica a favore dell'installazione di impianti FER solo su aree dismesse, il quale evidentemente riconosce che danneggiare la produzione agricola è un autogol ed è in netto contrasto con la svolta verde obiettivo del governo :

**"Io sono per realizzare questi impianti nelle aree industriali dismesse e per sostenere l'agrifotovoltaico, cioè per far diventare le aziende agricole autosufficienti sul consumo energetico attraverso pannelli sulle stalle e sui capannoni: non a caso abbiamo messo quasi 2 miliardi di euro di incentivi in questo preciso settore»." (cit. Intervista a L'Espresso, agosto 2021).**

Poi, come si evince anche da tutto il documento "CDU\_n41-2020\_del\_Comune\_di\_Tuscania", molti dei terreni su cui andrebbe a insistere il progetto sono tuttora sottoposti a vincolo idrogeologico e/o paesaggistico.

Ricordo che il **Consiglio di Stato**, con **sentenza Sez. IV, 13 ottobre 2014, n. 5045 (vedi Allegato8)**, ha ribadito che - nel sistema complessivo discendente dall'art. 9 della Costituzione Italiana - la **tutela dell'ambiente è valore primario e assoluto** (così come anche in Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2222) e il **vincolo idrogeologico** (regio decreto legge n. 3267/1923 e s.m.i.) contribuisce a difendere e salvaguardare gli assetti del territorio.

**Si tratta di aspetti costituzionalmente rilevanti.**

Come la giurisprudenza ha più volte chiarito, nel sistema di cui all'articolo 9 della Costituzione e della disciplina comunitaria, **la salvaguardia dell'habitat nel quale l'uomo vive assurge a valore primario ed assoluto, in quanto attribuisce ad ogni singolo un autentico diritto fondamentale della personalità umana.** A tali fini, l'ambiente rileva non solo come paesaggio, ma anche come assetto del territorio, comprensivo di ogni suo profilo, e finanche degli aspetti scientifico-naturalistici (come quelli relativi alla protezione di una particolare flora e fauna), pur non afferenti specificamente ai profili estetici della zona. **In tali ambiti la sussistenza del vincolo idrogeologico ex art. 54, r.d.l. 30 dicembre 1923 n.3267 è, di norma, circostanza preclusiva della realizzazione di ogni attività che pregiudichi la stabilità dei suoli e l'equilibrio idrogeologico della zona vincolata.**

Ribadisco che è inspiegabile l'accanimento contro questa provincia e questo territorio, in cui la concentrazione di impianti FER è altissima e rischia di stravolgerne per sempre l'ecosistema e la vocazione agricola e turistica (no, cari signori, nessun turista verrebbe mai qui a soggiornare per vedere le vostre care pale eoliche ma anzi ne fuggiranno via, risparmiateci pure questa ennesima presa in giro...)

**In tal senso, è illuminante l'articolo pubblicato sul Corriere il 6.11.2021 a firma Gian Antonio Stella (vedi Allegato10) sull'inopportunità di tali giganteschi impianti in territori in cui è invece preferibile tutelare la bellezza, la natura, la biodiversità, la storia : veri patrimoni non replicabili del nostro unico Paese.**

---

Per terminare, evidenzio ancora una volta che la casa di mia proprietà disterebbe circa 1500 metri dall'Aerogeneratore A04, ed anche gli altri 5 del "sottogruppo sud" sarebbero situati a distanze appena superiori e pertanto visibilissimi, **causandomi un impatto visivo ed acustico imponente e intollerabile, con notevole effetto affastellamento sia fra di loro sia rispetto agli aerogeneratori già esistenti dell'impianto di Arlena-Tessennano (ad est).**

Piu' in generale, non posso esimermi dal ricordarvi l'abnorme, inaccettabile e non sostenibile impatto paesaggistico, visivo ed acustico che questi aerogeneratori di dimensioni spropositate avrebbero in tutta la regione posta tra il lago di Bolsena, Viterbo, il Parco Naturale della Tolfa, Il Parco di Vulci, Capalbio e tutta l'antistante costa tirrenica, stravolgendone e danneggiandone per sempre panorami, attività umane, patrimonio archeologico e naturalistico.

Pertanto, alla luce di quanto esposto sia in queste che nelle precedenti osservazioni, **ritengo che questo progetto sia pieno di errori, incongruenze, inesattezze, carenze, omissioni e affermazioni soggettive e non dimostrate, quando non paradossali o persino non veritiere, fatto di cui non si potrà non tener conto ai fini dell'approvazione, che conseguentemente mi aspetto che venga negata.**

Diversamente, ribadisco che nel malaugurato caso tale osceno e insensato progetto venga approvato ed infine eseguito, procederò nelle competenti sedi legali verso tutti i responsabili al fine di ottenere il giusto risarcimento dei danni morali e materiali causatimi (sia in termini di benessere e di salute persa che di svalutazione del mio immobile).

---

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).


Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

#### ELENCO ALLEGATI

- Allegato1 - Dati personali e autorizzazione al trattamento dati
- Allegato2 - Copia del documento di riconoscimento in corso - Passaporto fronte-retro
- Allegato3 - Regio Decreto n.523 del 1904 - Testo Unico Opere idrauliche
- Allegato4 - TAR Lombardia, (BS), Sez. II, Sentenza n. 814 del 2 ottobre 2013
- Allegato5 - Cassazione Sez.Unite - Sentenza n.17784 del 30.07.2009
- Allegato6 - Sentenza Cassazione Civile n. 16979 del 25 giugno 2019
- Allegato7 - Deliberazione Giunta Regionale Lazio n.387 del 22.05.2009
- Allegato7bis - Deliberazione Giunta Regionale Lazio n.489 del 17.10.2021
- Allegato8 - Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 5045 del 13 ottobre 2014
- Allegato9 - Sentenza Corte Costituzionale n.240 del 17.11.2020
- Allegato10 - Articolo Corriere del 6.11.2021 a firma Gian Antonio Stella

Luogo e data : CANINO, 10.11.2021

Il dichiarante  
MASSIMO SBROGLIA  
(Firma)



# ALLEGATO 3

## **R.D. 25 luglio 1904, n. 523**

### **Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie**

#### **TITOLO UNICO**

#### **Delle acque soggette a pubblica amministrazione**

#### **Capo I - Dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e colatori naturali**

1. Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e la ispezione sui relativi lavori.
2. Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti; e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde.  
Quando dette opere, usi, atti, fatti siano riconosciuti dall'autorità amministrativa dannosi al regime delle acque pubbliche, essa sola sarà competente per ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione. Tutte le contestazioni saranno regolate dall'autorità amministrativa, salvo il disposto dell'art. 25, n. 7, della L. 2 giugno 1889, n. 6166 (3).  
Spetta pure all'autorità amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondano allo scopo cui debbono servire ed alle buone regole d'arte (4).  
Tuttavolta che vi sia inoltre ragione a risarcimento di danni, la relativa azione sarà promossa dinanzi ai giudici ordinari, i quali non potranno discutere le questioni già risolte in via amministrativa.  
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le opere di carattere pubblico che si eseguono entro l'alveo o contro le sponde di un corso d'acqua.  
(3) Tali contestazioni sono ora deferite ai tribunali delle acque pubbliche ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, riportato al n. A/III.

#### **Sezione I - Classificazione delle opere intorno alle acque pubbliche**

3. Secondo gli interessi ai quali provvedono, le opere intorno alle acque pubbliche, escluse quelle aventi per unico oggetto la navigazione e quelle comprese nei bacini montani, sono distinte in cinque categorie (4).  
(4) Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774. Per la classificazione di opere idrauliche nella seconda categoria, vedi le leggi 22 luglio 1971, nn. 572, 573 e 574 (Gazz. Uff. 11 agosto 1971, n. 202), la L. 26 maggio 1975, n. 188 (Gazz. Uff. 13 giugno 1975, n. 154), la L. 2 aprile 1976, n. 121 (Gazz. Uff. 21 aprile 1976, n. 104), la L. 9 giugno 1977, n. 332 (Gazz. Uff. 21 giugno 1977, n. 167), la L. 3 aprile 1980, n. 128 (Gazz. Uff. 12 aprile 1980, n. 101), la L. 24 luglio 1980, n. 489 (Gazz. Uff. 26 agosto 1980, n. 233), la L. 24 luglio 1980, n. 495 (Gazz. Uff. 27 agosto 1980, n. 234).

#### **Sezione II - Opere idrauliche della prima categoria**

4. Appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine.  
Esse si eseguono e si mantengono a cura ed a spese dello Stato (4).  
Lo Stato sostiene pure le spese necessarie per i canali artificiali navigabili patrimoniali, quando altrimenti non dispongano speciali convenzioni (5).  
(4) Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774. Per la classificazione di opere idrauliche nella seconda categoria, vedi le leggi 22 luglio 1971, nn. 572, 573 e 574 (Gazz. Uff. 11 agosto 1971, n. 202), la L. 26 maggio 1975, n. 188 (Gazz. Uff. 13 giugno 1975, n. 154), la L. 2 aprile 1976, n. 121 (Gazz. Uff. 21 aprile 1976, n. 104), la L. 9 giugno 1977, n. 332 (Gazz. Uff. 21 giugno 1977, n. 167), la L. 3 aprile 1980, n. 128 (Gazz. Uff. 12 aprile 1980, n. 101), la L. 24 luglio 1980, n. 489 (Gazz. Uff. 26 agosto 1980, n. 233), la L. 24 luglio 1980, n. 495 (Gazz. Uff. 27 agosto 1980, n. 234).

#### **Sezione III - Opere idrauliche della seconda categoria**

5. Appartengono alla seconda categoria:

- a) le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue; e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia;
- b) le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi.

Esse si eseguiscono e si mantengono a cura dello Stato, salvo il riparto delle relative spese a norma dell'articolo seguente.

Nessuna opera potrà essere dichiarata di questa categoria se non per legge (4).

(4) Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774. Per la classificazione di opere idrauliche nella seconda categoria, vedi le leggi 22 luglio 1971, nn. 572, 573 e 574 (Gazz. Uff. 11 agosto 1971, n. 202), la L. 26 maggio 1975, n. 188 (Gazz. Uff. 13 giugno 1975, n. 154), la L. 2 aprile 1976, n. 121 (Gazz. Uff. 21 aprile 1976, n. 104), la L. 9 giugno 1977, n. 332 (Gazz. Uff. 21 giugno 1977, n. 167), la L. 3 aprile 1980, n. 128 (Gazz. Uff. 12 aprile 1980, n. 101), la L. 24 luglio 1980, n. 489 (Gazz. Uff. 26 agosto 1980, n. 233), la L. 24 luglio 1980, n. 495 (Gazz. Uff. 27 agosto 1980, n. 234).

6. Le spese per opere indicate nell'articolo precedente vanno ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei consorzi, per una metà a carico dello Stato, l'altra metà per un quarto a carico della provincia o delle province interessate, e pel restante a carico degli altri interessati.

Esse spese sono obbligatorie, e nel loro riparto si includono le spese di manutenzione, quelle di sorveglianza dei lavori e quelle di guardia delle arginature (5/a) (5/b).

#### **Sezione IV - Opere idrauliche della terza categoria (6)**

7. Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi:

- a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonché beni demaniali dello Stato, delle province e di comuni;
- b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in prima o seconda categoria;
- c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti possano recar danno all'igiene od all'agricoltura (6/a).

Alla classificazione di opere nella terza categoria si provvede mediante decreto del ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici (7).

Sulla domanda e proposta di classificazione saranno sentiti i consigli dei comuni e delle province interessate, i quali dovranno emettere il loro parere, non oltre i due mesi dalla richiesta. Scaduti i detti due mesi, si intenderà che i comuni e le province siano favorevoli senza riserva alla richiesta di classificazione (6/a).

8. Le opere di cui al precedente articolo, sono eseguite a cura dello Stato entro i limiti delle somme autorizzate per legge. Le spese occorrenti vanno ripartite:

- a) nella misura del 50 per cento a carico dello Stato;
- b) nella misura del 10 per cento a carico della provincia o delle province interessate (7/a);
- c) nella misura del 10 per cento a carico del comune o dei comuni interessati (7/b);
- d) nella misura del 30 per cento a carico del consorzio degli interessati (6/a).

Le spese di cui alle lettere b), c) e d) sono rispettivamente obbligatorie per le province, i comuni ed i proprietari e possessori interessati.

La manutenzione successiva è a cura del consorzio degli interessati e ad esclusivo suo carico sono le spese relative, salvo il disposto dell'art. 44, secondo comma (6/a) (7/c).

#### **Sezione V - Opere idrauliche della quarta categoria**

(giurisprudenza)

9. Appartengono alla quarta categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque:

- a) dei fiumi e torrenti;
- b) dei grandi colatori ed importanti corsi d'acqua (6/a).

Esse si eseguiscono e si mantengono dal consorzio degli interessati (6/a).

Le spese concernenti le opere di quarta categoria possono essere dichiarate obbligatorie con decreto ministeriale su domanda di tutti o di parte dei proprietari o possessori interessati, quando ad esclusivo giudizio dell'amministrazione si tratti di prevenire danni gravi ed estesi (6/a).

Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla quinta sezione del Consiglio di Stato a termini dell'art. 23 del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R.D. 17 agosto 1907, n. 638 (8).

In detta spesa si debbono comprendere non solo i lavori e gli imprevisti, ma anche quanto concerne la compilazione del progetto e la direzione e sorveglianza del lavoro (6/a).

Le province nel cui territorio ricade il perimetro consorziale dovranno concorrere nella misura non inferiore ad un sesto della spesa, quando si tratti di nuove opere straordinarie e la spesa sia stata dichiarata obbligatoria in relazione al precedente terzo comma.

In eguale misura dovranno concorrere i comuni (6/a).

Lo Stato potrà concorrere nella spesa per la costruzione di queste opere quando, pur tenuto conto dei contributi provinciali e comunali, il consorzio sia ancora impotente a sopperire la spesa (6/a).

In questo caso la misura del concorso governativo non potrà superare il terzo della spesa complessiva (6/a).

## **Sezione VI - Opere idrauliche della quinta categoria**

10. Appartengono alla quinta categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane (6/a).

Esse si eseguono e si mantengono a cura del comune, col concorso nella spesa e in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali (9).

Sono applicabili alle opere di quinta categoria le disposizioni di cui all'art. 9 concernenti la dichiarazione di obbligatorietà con decreto ministeriale, i relativi ricorsi e la valutazione delle spese (9)

11. Lo Stato, indipendentemente dal concorso della provincia, potrà accordare ai comuni un sussidio in misura non maggiore di un terzo della spesa, quando questa sia sproporzionata alle forze riunite del comune e dei proprietari e possessori interessati, salva la disposizione dell'art. 4 della L. 30 giugno 1904, numero 293 (9).

(9) Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.

12. I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per l'unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

Se essi gioveranno anche ai terreni e ad altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell'utile che ne risentiranno (10).

Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all'art. 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio (10).

Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono in conformità del disposto del Capo II, quando concorra l'assenso degli interessati secondo l'articolo 21.

13. (11).

(11) Articolo abrogato dall'art. 40, lett. c, L. 2 gennaio 1910, n. 9.

## **Capo II - Disposizioni generiche per le opere di ogni categoria**

(giurisprudenza)

14. Il ministero dei lavori pubblici fa eseguire le opere delle tre prime categorie: per le altre è riservata all'autorità governativa l'approvazione dei progetti e l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione entro i limiti stabiliti dalla presente legge (10).

Questa disposizione va applicata anche alle opere di terza categoria qualora i progetti siano stati compilati dalle province, dai comuni o dai consorzi all'uopo costituitisi (10).

L'approvazione dei progetti per le opere di cui alla presente legge da parte della autorità competente ha, per tutti gli effetti di legge, valore di dichiarazione di pubblica utilità (10).

15. Il ministero dei lavori pubblici potrà consentire che gli ufficiali del genio civile siano incaricati, nell'interesse del consorzio costituito o costituendo, o del comune interessato, di redigere i progetti per le opere idrauliche delle due ultime categorie, od anche dirigerne i lavori (10).

16. Nella legge di approvazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici si determinerà il fondo da stanziarsi annualmente a titolo di concorsi e sussidi dello Stato per effetto del presente T.U.

L'esecuzione delle varie opere verrà autorizzata con decreto ministeriale in relazione alla disponibilità di detto fondo.

17. Sono mantenute, per tutto ciò che non riguarda le spese poste a carico dello Stato e della provincia dal presente T.U., le convenzioni e le legittime consuetudini vigenti, che in qualche località disponessero diversamente da quanto è prescritto negli articoli precedenti.

Quando tali convenzioni o consuetudini fossero litigiose od incerte, o per cambiamento delle circostanze fossero rese impraticabili od ingiuste, vengono le medesime ratificate e ridotte conformi alle prescrizioni della presente legge, salvi i diritti agli eventuali indennizzi da esercitarsi innanzi ai tribunali competenti.

#### Sezione I - Costituzione dei consorzi

(giurisprudenza)

18. A formare i consorzi di cui alla presente legge concorrono, in proporzione del rispettivo vantaggio, i proprietari e possessori (siano essi corpi morali o privati) di tutti i beni immobili di qualunque specie anche se esenti da imposta fondiaria, i quali risentano utile diretto od indiretto, presente o futuro (10).

Lo Stato, le province ed i comuni sono compresi nel consorzio per i loro beni patrimoniali e demaniali e concorrono a sopportare il contingente spettante ai beni privati, indipendentemente dal contributo cui fossero obbligati in proporzione del rispettivo interesse generale (10).

Le quote che le province ed i comuni sono chiamati a dare nell'interesse generale sono ripartite fra loro in ragione della superficie dei terreni compresi nel perimetro e posti nei rispettivi territori (10).

La determinazione del contributo dei singoli proprietari e possessori interessati è fatta provvisoriamente in ragione dell'imposta principale sui terreni e fabbricati, eccettuati i consorzi di cui al terzo comma dell'art. 12 (10).

Per la determinazione definitiva i beni sono distinti in più classi, a ciascuna delle quali è assegnata, secondo il rispettivo grado di interesse, una quota del contributo consorziale. Compiuta la classificazione, è fatto il ragguaglio fra tutti gli interessati, ripartendosi la quota assegnata a ciascuna classe fra gli iscritti nella medesima, in ragione sempre dell'imposta principale sui terreni e fabbricati (10).

I terreni e fabbricati esenti da imposta fondiaria si considereranno, per gli effetti del riparto, come se la pagassero nella misura stessa in cui ne sono gravati rispettivamente i terreni circostanti ed i fabbricati più vicini assimilabili (10).

19. (12).

(12) Articolo abrogato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.

20. I comuni possono essere chiamati a far parte dei consorzi per argini e ripari sui fiumi e torrenti quando tali opere giovino alla difesa dei loro abitati, quando si tratti d'impedire i disallineamenti, e finalmente quando i lavori possano coadiuvare alla conservazione del valore imponibile del rispettivo territorio.

21. Ove non esista consorzio per la costruzione o conservazione dei ripari od argini, ne potrà a cura degli interessati essere promossa la costituzione, presentando al sindaco, ove si tratti di opera di un interesse concernente il loro territorio comunale, ed al prefetto in ogni altro caso, gli elementi sufficienti per riconoscere la necessità delle opere, la loro natura e la spesa presuntiva, non meno che l'elenco dei proprietari, i quali possono venir chiamati a concorso.

Il sindaco o rispettivamente il prefetto fa pubblicare la domanda nel comune o comuni in cui sono posti i beni che si vorrebbero soggetti a concorso, e decreta la convocazione di tutti gl'interessati dopo un congruo termine, non minore di quindici giorni dalla pubblicazione anzi accennata.

In seguito al voto espresso dagli interessati comparsi, il consiglio comunale o rispettivamente il consiglio provinciale, delibera sulla costituzione del proposto consorzio, statuendo sulle questioni e dissidenze che fossero insorte.

Questa deliberazione per divenire esecutiva deve essere omologata dal prefetto.

Del provvedimento prefettizio sarà data notizia mediante avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati

22. Nel caso di opposizione da parte degl'interessati o di negata omologazione, è aperto l'adito al ricorso, se trattasi di consorzio d'interesse comunale, alla Giunta provinciale amministrativa, e, se trattasi di altro consorzio al ministero, che deciderà, sentito il consiglio dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato.

Il termine perentorio per ricorso è di trenta giorni dalla data dell'avviso di cui al precedente articolo (14).

(14) Il terzo comma è stato abrogato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.

23. Quando gl'interessi di un consorzio si estendano a territori di diverse provincie, la costituzione di esso è riservata al ministero, sentiti i rispettivi consigli provinciali.

Potrà essere costituito per legge un consorzio generale di più provincie e di più consorzi speciali che hanno interesse di un determinato fiume o sistema idraulico per provvedere a grandi opere di difesa, rettificazione, inalveamento, ed alla loro manutenzione.

#### Sezione II - Organizzazione dei consorzi

24. Ordinato e reso obbligatorio il consorzio, l'assemblea generale degli interessati procede alla nomina di una deputazione o consiglio d'amministrazione, ed alla formazione di uno speciale statuto o regolamento, e delibera sul modo di eseguire le opere e sui relativi progetti tecnici.

25. L'assemblea generale potrà demandare le sue attribuzioni ad un consiglio di delegati eletti a maggioranza relativa di voti.

26. Un consorzio istituito per l'eseguimento di una opera s'intende continuativo per la sua perpetua conservazione, salvo che la sopravvenienza di qualche variazione nel corso del fiume, torrente o canale, consenta di abbandonare la detta opera; od una variazione di circostanze obblighi ad ampliare, restringere, o comunque modificare il consorzio stesso. La cessazione o le modificazioni essenziali del consorzio debbono essere deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la costituzione di un nuovo consorzio (14).

(14) Il terzo comma è stato abrogato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.

27. Trattandosi di opere per le quali possono essere chiamati a contribuire lo Stato o le provincie, il consorzio formatosi regolarmente fa istanza in assemblea generale per ottenere il concorso sovraccennato.

Le relative deliberazioni sono comunicate al consiglio provinciale ed al ministero dei lavori pubblici per la loro adesione al chiesto concorso.

Qualora il ministero predetto od il consiglio provinciale si rifiutino al concorso, il consorzio potrà reclamare al Re, il quale decide sull'avviso del Consiglio di Stato, e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nei casi in cui è assentito il concorso, il Governo e la provincia saranno rappresentati nelle assemblee generali e nei consigli d'amministrazione del consorzio, e le deliberazioni che importino spesa non saranno valide senza l'approvazione rispettivamente del prefetto e della deputazione provinciale.

28. Gli statuti e regolamenti dei consorzi saranno approvati omologati e fatti soggetto di ricorso, secondo le norme sancite dagli artt. 21 e 22 per la costituzione dei consorzi stessi.

29. I bilanci dei consorzi sono deliberati dalle assemblee generali o dal consiglio dei delegati nel caso previsto all'articolo 25, coll'approvazione o del prefetto o della deputazione provinciale, quando o lo Stato o la provincia concorrano nelle spese.

Le altre deliberazioni delle assemblee generali e del consiglio di amministrazione, sono soggette alle prescrizioni di legge sulle deliberazioni dei consigli e giunte comunali, in quanto dagli speciali statuti e regolamenti non si provveda altrimenti.

30. Il riparto dei contributi consorziali, in base alle disposizioni dell'art. 18, sarà determinato dal consorzio, ed, in caso di contestazione, stabilito dalla giunta provinciale amministrativa (13).

L'esazione delle quote di contributo per i consorzi obbligatori si farà colle norme e coi privilegi dell'imposta fondiaria

31. I consorzi esistenti sono conservati, e tanto nella esecuzione, quanto nella manutenzione delle opere, continueranno a procedere con osservanza delle norme prescritte dalla loro istituzione.

Il Governo promuoverà le istituzioni dei consorzi o la riforma di quelli esistenti, ove sia bisogno, per le spese relative alle opere della seconda, terza, quarta e quinta categoria (15).

(15) Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.

### **Capo III**

#### **Sezione I - Disposizioni speciali per le opere idrauliche di seconda categoria**

32. Il contributo annuo, che secondo l'art. 6 le provincie e gli altri interessati debbono pagare in parti uguali allo Stato, per le opere idrauliche di seconda categoria, sarà stabilito per la durata di ogni decennio nella metà della media delle spese occorse nel decennio precedente per le opere medesime.

Esso sarà determinato con decreto reale, sentiti i consigli provinciali, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Il contributo massimo competente annualmente a ciascuna provincia non dovrà mai superare il ventesimo della sua imposta principale, terreni e fabbricati.

Similmente le quote annuali che dovranno pagare i singoli consorzi degli interessati non dovranno mai superare i cinque centesimi della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.

Tutte le eccedenze ricadranno a carico dello Stato.

Le rendite patrimoniali dei consorzi stabilmente costituite continueranno ad andare in diminuzione del carico complessivo, a sensi dell'art. 6. Le rendite nuove o nuovamente reperibili andranno a tutto favore dei consorzi.

Qualunque diminuzione si verificasse sopra le dette rendite e patrimoni per fatto dell'amministrazione pubblica nell'esecuzione dei lavori, non darà luogo ad alcuna indennità (16).

(16) Al presente testo sono state apportate le seguenti modificazioni dall'art. 3 R.D. 19 novembre 1921, n. 1688:

«A parziale modificazione degli artt. 32 e 33 del T.U. 25 luglio 1904, n. 253, e 41 e 45 del medesimo, questi ultimi modificati dalla L. 13 luglio 1911, numero 774, i contributi dovuti allo Stato dagli enti interessati alle opere idrauliche di seconda e terza categoria sono liquidati ogni biennio dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile della provincia, nella quale si eseguono i lavori.

L'ingegnere capo comunicherà le liquidazioni alla locale intendenza di finanza, che curerà la riscossione dei contributi con i privilegi fiscali, dando agli enti interessati un preavviso di due mesi.

Per i contributi dovuti dai consorzi, nel caso che essi non siano ancora organizzati a forma di legge, il Governo ha facoltà di provvedere alla esazione della quota spettante alla massa degli interessati, ripartendola in ragione dell'imposta

diretta sui beni compresi nel perimetro consorziale, ed all'uopo dall'intendente di finanza sarà compilato apposito ruolo da pubblicarsi nell'albo pretorio dei comuni compresi nel perimetro per la parte riguardante il perimetro di ciascun comune.

Avverso la liquidazione fatta dall'ufficio del genio civile è ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici per solo errore di calcolo.

Il Ministro decide con provvedimento definitivo, senza che la presentazione del ricorso sospenda l'obbligo del pagamento».

33. Le provincie ed i consorzi interessati alle spese, di cui nel precedente articolo, dovranno versare le quote rispettive nelle casse erariali nei modi e termini della imposta fondiaria.

Non esistendo consorzi, e finché non siano organizzati a forma di legge, il Governo ha facoltà di provvedere alla esazione della quota spettante alla massa degli interessati, ripartendola in ragione della imposta diretta sui beni compresi nei perimetri stabiliti a termini dell'articolo 175 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F (16).

Tutti i prodotti degli argini e delle golene che fanno parte della rendita patrimoniale dei consorzi, come all'articolo precedente, saranno concessi preferibilmente in affitto ai proprietari frontisti, rispettando tutti i diritti legalmente acquisiti dai frontisti stessi o dai terzi.

(16) Al presente testo sono state apportate le seguenti modificazioni dall'art. 3 R.D. 19 novembre 1921, n. 1688:

«A parziale modificazione degli artt. 32 e 33 del T.U. 25 luglio 1904, n. 253, e 41 e 45 del medesimo, questi ultimi modificati dalla L. 13 luglio 1911, numero 774, i contributi dovuti allo Stato dagli enti interessati alle opere idrauliche di seconda e terza categoria sono liquidati ogni biennio dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile della provincia, nella quale si eseguono i lavori.

L'ingegnere capo comunicherà le liquidazioni alla locale intendenza di finanza, che curerà la riscossione dei contributi con i privilegi fiscali, dando agli enti interessati un preavviso di due mesi.

Per i contributi dovuti dai consorzi, nel caso che essi non siano ancora organizzati a forma di legge, il Governo ha facoltà di provvedere alla esazione della quota spettante alla massa degli interessati, ripartendola in ragione dell'imposta diretta sui beni compresi nel perimetro consorziale, ed all'uopo dall'intendente di finanza sarà compilato apposito ruolo da pubblicarsi nell'albo pretorio dei comuni compresi nel perimetro per la parte riguardante il perimetro di ciascun comune.

Avverso la liquidazione fatta dall'ufficio del genio civile è ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici per solo errore di calcolo.

Il Ministro decide con provvedimento definitivo, senza che la presentazione del ricorso sospenda l'obbligo del pagamento».

34. Le disposizioni dell'art. 32 saranno applicate a commisurare i contributi in tutte le spese per le opere idrauliche di seconda categoria eseguite dopo l'attivazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

35. I consorzi costituiti unicamente per concorrere nelle spese delle opere della seconda categoria hanno l'esclusiva amministrazione delle rispettive rendite di qualunque natura, e debbono essere consultati previamente, quando vogliasi procedere ad opere nuove straordinarie.

Nelle rendite e doti dei consorzi sono compresi i prodotti degli argini e golene.

Alle rappresentanze di tali consorzi spetta pure il provvedere pel riparto delle imposizioni, per la loro esazione e pel versamento nelle casse dello Stato.

Sezione II - Disposizioni speciali per le opere idrauliche di terza categoria (16/a)

36-37. (17).

(16/a) Vedi, anche, l'art. 34, L. 18 maggio 1989, n. 183, riportata alla voce Ministero dell'ambiente.

(17) Articoli abrogati dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.

38. Il decreto reale di classificazione di opere della terza categoria rende obbligatoria la costituzione del consorzio degli interessati agli affetti dell'art. 44.

Emanato il decreto reale di cui sopra, il prefetto della provincia, nel territorio della quale debbono eseguirsi le opere, o quello della provincia maggiormente interessata per ragione di superficie, provvede per mezzo dell'ufficio del genio civile, alla compilazione dell'elenco generale degli interessati che debbono far parte del consorzio (18).

Tale elenco, insieme ad una copia del decreto reale di classificazione, sarà affisso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati per il periodo di 15 giorni, trascorsi i quali saranno convocati gli interessati stessi in assemblea generale per la nomina del presidente del consorzio e di una commissione amministrativa. Questa commissione compilerà lo statuto consorziale ed esaminerà i reclami presentati nel periodo suddetto (18).

Lo schema di statuto, e le proposte sulla risoluzione dei reclami saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea generale, la cui deliberazione per divenire esecutiva, deve essere omologata dal prefetto. Dalla data di tale omologazione il consorzio s'intende costituito per ogni effetto di legge (18).

39. Della accordata o negata omologazione sarà data notizia dal prefetto mediante avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati ed inserito nel foglio degli annunci legali della provincia, con la dichiarazione che entro il termine di trenta giorni dalla data della affissione ed inserzione, qualunque interessato potrà presentare ricorso al ministero dei lavori pubblici, il quale deciderà definitivamente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato (19).

40. (20).

(20) Articolo abrogato dalla L. 13 Luglio 1911, n. 774.

41. Col decreto di approvazione dei progetti esecutivi riguardanti le opere di terza categoria, sarà provvisoriamente determinato l'ammontare della quota di spesa a carico delle provincie, dei comuni e del consorzio degli interessati; nel medesimo decreto sarà pure stabilito il perimetro del consorzio, l'eventuale sua suddivisione in zone o comprensori, sentito il parere della commissione centrale idraulico-forestale e delle bonifiche.

Alle provincie ed ai comuni che ne facciano domanda il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, potrà, sentito il Consiglio di Stato, consentire che il loro contributo sia pagato in numero di rate annuali non maggiori di venti e ciò in relazione alle loro condizioni finanziarie.

In tal caso essi enti dovranno rilasciare tante delegazioni annuali su sovrimposte ed altri cespiti diretti, quante rappresentano il contributo annuo rispettivo (21).

42-43. (20).

(20) Articolo abrogato dalla L. 13 Luglio 1911, n. 774.

44. Compiute le opere per ciascun cessionario, ne sarà fatta consegna al consorzio degli interessati il quale funzionerà come consorzio obbligatorio per la ordinaria manutenzione delle opere stesse a norma dell'art. 18 (19).

Il consorzio ha pure l'obbligo di provvedere alle riparazioni straordinarie che si rendessero necessarie previa l'approvazione del progetto da parte del ministero dei lavori pubblici e salvo, per le relative spese, il contributo dello Stato, della provincia e dei comuni interessati nella stessa misura con cui furono ripartite quelle per la originaria costruzione delle opere (22).

45. Sono applicabili alle opere idrauliche di terza categoria le disposizioni degli artt. 32, 33 e 35 (21).

46. I contributi dei proprietari, tanto per la esecuzione dell'opera quanto per la sua manutenzione e conservazione, costituiscono oneri reali gravanti i fondi, e sono da esigersi con le forme ed i privilegi dell'imposta fondiaria.

47. Qualora entro sei mesi dalla data del decreto di classificazione, il consorzio non si costituisca, desso potrà essere costituito d'ufficio, mercè l'opera di un commissario regio, il quale eserciterà anche le attribuzioni della commissione amministrativa, con le norme di cui agli artt. 38 e 39.

48. Ogni qualvolta un consorzio, sia coi ritardi nell'esecuzione dei lavori, sia coll'inosservanza delle norme stabilite dal presente testo unico e dal proprio statuto, comprometta il fine pel quale fu costituito, il Governo, sentito il Consiglio di Stato può per decreto reale scioglierne l'amministrazione ed assumerne d'ufficio l'esecuzione delle opere.

Dopo un anno dalla data del decreto reale che ha sciolto l'amministrazione del consorzio, i proprietari interessati potranno chiedere la riconvocazione della assemblea generale per ricostituire l'amministrazione consorziale.

Verificandosi in seguito un nuovo scioglimento dell'amministrazione consorziale, i proprietari interessati non potranno chiederne la ricostituzione se non dopo un triennio dalla data dell'ultimo decreto reale.

49-52. (23).

(23) Articoli abrogati dalla L. 13 Luglio 1911, n. 774.

53. Alla provincia od alle provincie interessate, quando di accordo ne facciano domanda, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, potrà, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, concedere la facoltà di eseguire direttamente le opere di seconda e terza categoria, fermi restando i contributi di cui agli artt. 8 e 9 (22).

Egual concessione potrà essere data al comune od ai comuni interessati nonché al consorzio degli interessati su domanda deliberata dall'assemblea (22).

Lo Stato pagherà la sua quota parte di spesa in relazione al progresso dei lavori ed in base a certificati di nulla osta da rilasciarsi dall'ufficio del genio civile, cui è affidata la vigilanza delle opere (22).

Al costo effettivo delle opere che, comprese le spese imprevedute, risulta dal progetto approvato, sarà aggiunto nei certificati del genio civile il 12 per cento in favore del concessionario.

Qualora i concessionari intendessero anticipare i lavori e le spese rispetto ai pagamenti dello Stato commisurati agli stanziamenti di bilancio, avranno diritto all'interesse del 4 per cento annuo dalla data del certificato di nulla osta del genio civile a quella dell'emissione del decreto di rimborso (22).

54. La Cassa dei depositi e prestiti, le casse di risparmio e gli istituti che esercitano nel Regno il credito fondiario potranno concedere mutui ai consorzi, ai comuni ed alle provincie per provvedere alle spese per opere idrauliche contemplate dalla presente legge, purché prestino garanzie identiche a quelle stabilite per i consorzi di bonificazione e di irrigazione (22).

(22) Così modificato dalla L. 13 Luglio 1911, n. 774.

55. Gli uffici del catasto debbono fornire tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate e dei registri catastali dei consorzi, e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni, mediante il rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.

56. (20).

(20) Articolo abrogato dalla L. 13 Luglio 1911, n. 774.

#### **Capo IV - Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche**

(giurisprudenza)

57. I progetti per modificazione di argini e per costruzione e modificazione di altre opere di qualsiasi genere, che possano direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, quantunque di interesse puramente consorziale o privato, non potranno eseguirsi senza la previa omologazione del prefetto.

I progetti saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, quando si tratti di opera che interessi notevolmente il regime del corso d'acqua; quando si tratti di costruire nuovi argini; e infine quando concorrano nella spesa lo Stato o le provincie.

58. Sono eccettuati i provvedimenti temporanei di urgenza, per i quali si procederà in conformità di speciali disposizioni regolamentari a questi casi relative.

Sono eccettuate altresì le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo.

Le questioni tecniche che insorgessero circa la esecuzione di queste opere saranno decise in via amministrativa dal prefetto, con riserva alle parti, che si credessero lese dalla esecuzione di tali opere, di ricorrere ai tribunali ordinari per esperire le loro ragioni.

59. Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche e private sulla domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto, e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione.

Allorché le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito.

60. Le rettilineazioni e nuove inalveazioni di fiumi e torrenti di cui all'art. 4 ed il chiudimento dei loro bracci, non possono in alcun caso eseguirsi senza che siano autorizzati per legge speciale, o per decreto ministeriale, in esecuzione della legge del bilancio annuo: per i fiumi e torrenti, di cui agli artt. 7 e 9, l'autorizzazione sarà data con decreto reale, sentiti previamente gli interessati.

Per decreto reale saranno permesse le nuove inalveazioni e rettificazioni di rivi e scolatori pubblici, quando occorra procedere alla espropriazione di proprietà private, ferme le cautele e disposizioni stabilite dalla legge di espropriazione per utilità pubblica.

61. Il Governo del Re stabilisce le norme da osservarsi nella custodia degli argini dei fiumi o torrenti, nell'eseguimento dei lavori, così di loro manutenzione, come di riparazione o nuova costruzione; e così pure stabilisce le norme per il servizio della guardia, da praticarsi in tempo di piena, lungo le arginature, che sono mantenute a cura o col concorso dello Stato.

62. In caso di piena o di pericolo di inondazione, di rotte di argini, di disalveamenti od altri simili disastri, chiunque, sull'invito dell'autorità governativa o comunale, è tenuto ad accorrere alla difesa, somministrando tutto quanto è necessario e di cui può disporre, salvo il diritto ad una giusta retribuzione contro coloro cui incombe la spesa, o di coloro a cui vantaggio torna la difesa.

In qualunque caso di urgenza, i comuni interessati, e come tali designati o dai vigenti regolamenti o dall'autorità governativa provinciale, sono tenuti a fornire, salvo sempre l'anzidetto diritto, quel numero di operai, carri e bestie che verrà loro richiesto.

Dal momento che l'ufficio competente del genio civile avrà stabilito servizio di guardia o di difesa sopra un corso d'acqua, nessuna autorità, corporazione o persona estranea al Ministero dei lavori pubblici potrà, senza essere chiamata

o incaricata dal genio civile, prendere ingerenza nel servizio, né eseguire o far eseguire lavori, né intralciare o rendere difficile in qualsiasi modo l'opera degli agenti governativi. Per l'ordine pubblico è sempre riservata l'azione dell'autorità politica.

## **Capo V - Scoli artificiali**

63. Se i terreni manchino di scolo naturale, i proprietari dei terreni sottostanti non possono opporsi che in questi si aprano i canali e si formino gli argini ed altre opere indispensabili per procurare a quelli un sufficiente scolo artificiale. In tali casi, salvo sempre l'effetto delle convenzioni, dei possessi e delle servitù legittimamente acquistate, i proprietari dei terreni sovrastanti, insieme agli obblighi generali imposti dalla legge per l'acquisto della servitù coattiva di acquedotto, avranno specialmente quello di formare e mantenere perpetuamente a loro spese i canali di scolo, di difendere i fondi attraverso dei quali essi passano, e di risarcire i danni che possano in ogni tempo derivarne.

Queste disposizioni sono anche applicabili alle occupazioni dei terreni per apertura, costruzione e manutenzione dei canali di disseccamento, dei fossi, degli argini ed altre opere necessarie all'esecuzione dei lavori di bonificazione dei terreni paludosi e vallivi, e per la innocuità di essi lavori, sia che i bonificamenti si facciano per asciugamento o per colmata.

64. I lavori di acque aventi per unico oggetto gli scoli o i bonificamenti e miglierie dei terreni, sono a carico esclusivo dei proprietari.

65. I possidenti interessati in tali lavori sono uniti in altrettanti comprensori quanti possono essere determinati dalla comunanza d'interessi e dalla divisione territoriale del Regno.

I fondi che godono del beneficio di uno scolo comune formano un solo comprensorio; se però l'estensione e le circostanze del canale così richiedano, lo scolo potrà essere diviso in più tronchi, ed ogni tronco avrà il suo comprensorio.v

66. Ogni comprensorio costituirà un consorzio, la istituzione, modificazione ed amministrazione del quale sarà regolata dalle norme contenute in questo testo unico sulle opere lungo i fiumi e torrenti.

67. La proprietà delle paludi, in quanto al suo esercizio, è sottoposta a regole particolari, e per il loro bonificamento sarà provveduto con legge speciale.

## **Capo VI - Della navigazione e del trasporto dei legnami a galla**

68-92. (24).

(24) Il capo VI, costituito dagli artt. 68-92, è stato ripreso nel T.U. delle disposizioni di legge sulla navigazione e sulla fluitazione, approvato con R.D. 11 luglio 1913, n. 959.

Gli artt. 70, 75, 76, 77 erano stati già abrogati dalle leggi 2 gennaio 1910 n. 9 e 13 luglio 1911, n. 744.

## **Capo VII - Polizia delle acque pubbliche**

(giurisprudenza)

93. Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa.

Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti.

94. Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione dal prefetto, sentiti gli interessati.

95. Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58, è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.

L'accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni del prefetto (25).

(25) Con l'art. 40, lett. b, L. 10 gennaio 1910, n. 9 (legge poi rifiuta nel T.U. 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna e sulla fluitazione), le facoltà attribuite ai prefetti sono state deferite, per quanto riguarda i corsi d'acqua navigabili, al Ministero dei Lavori Pubblici.

96. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue

concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;

b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;

d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del Genio civile;

e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;

h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;

k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

m) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;

h) lo stabilimento di molini natanti (26).

(26) Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.

97. Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);

d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;

e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

f-g-h-i) (27).

k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;

l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;

m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualevolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati esserne lesi;

n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione (28).

(27) Lettere abrogate dall'art. 234, n. 19 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato sopra, al n. A/III.

(28) L'art. 234, n. 19, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III, ha abrogato, tra l'altro, la lettera k) dell'art. 97 e la lettera s) dell'art. 98, nella parte compresa nell'art. 217 del citato R.D. 11 dicembre 1933, n. 1779.

Gli artt. 97, 98 e 99 sono stati modificati, per quanto riguarda la competenza, dai due articoli che di seguito si riportano del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688:

«1. Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli artt. 97, 98 e 99 del T.U. di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e dall'art. 46 del T.U. di legge sulla navigazione e sulla fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazioni di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile.

Agli stessi ingegneri capi sono demandate, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già affidate ai prefetti dall'art. 378 della L. organica 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.

Avverso il provvedimento dell'ingegnere capo del genio civile è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici.

«2. Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici, qualora le opere, delle quali si chiede l'autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l'esercizio della navigazione o anche modificchino la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di seconda categoria». In precedenza l'art. 97 era già stato modificato dall'art. 40, L. 2 gennaio 1910, n. 9, che, in materia di corsi d'acqua navigabili, aveva demandato al Ministero dei Lavori Pubblici le facoltà attribuite da questo articolo al prefetto.

98. Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

a-c) (27);

d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti (28);

e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti (28);

f) (27).

(27) Lettere abrogate dall'art. 234, n. 19 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato sopra, al n. A/III.

(28) L'art. 234, n. 19, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III, ha abrogato, tra l'altro, la lettera k) dell'art. 97 e la lettera s) dell'art. 98, nella parte compresa nell'art. 217 del citato R.D. 11 dicembre 1933, n. 1779.

Gli artt. 97, 98 e 99 sono stati modificati, per quanto riguarda la competenza, dai due articoli che di seguito si riportano del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688:

«1. Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli artt. 97, 98 e 99 del T.U. di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e dall'art. 46 del T.U. di legge sulla navigazione e sulla fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazioni di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile.

Agli stessi ingegneri capi sono demandate, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già affidate ai prefetti dall'art. 378 della L. organica 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.

Avverso il provvedimento dell'ingegnere capo del genio civile è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici.

«2. Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici, qualora le opere, delle quali si chiede l'autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l'esercizio della navigazione o anche modificchino la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di seconda categoria». In precedenza l'art. 97 era già stato modificato dall'art. 40, L. 2 gennaio 1910, n. 9, che, in materia di corsi d'acqua navigabili, aveva demandato al Ministero dei Lavori Pubblici le facoltà attribuite da questo articolo al prefetto.

(28) L'art. 234, n. 19, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III, ha abrogato, tra l'altro, la lettera k) dell'art. 97 e la lettera s) dell'art. 98, nella parte compresa nell'art. 217 del citato R.D. 11 dicembre 1933, n. 1779.

Gli artt. 97, 98 e 99 sono stati modificati, per quanto riguarda la competenza, dai due articoli che di seguito si riportano del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688:

«1. Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli artt. 97, 98 e 99 del T.U. di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e dall'art. 46 del T.U. di legge sulla navigazione e sulla fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazioni di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile.

Agli stessi ingegneri capi sono demandate, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già affidate ai prefetti dall'art. 378 della L. organica 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.

Avverso il provvedimento dell'ingegnere capo del genio civile è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici.

«2. Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici, qualora le opere, delle quali si chiede l'autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l'esercizio della navigazione o anche modificchino la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di seconda categoria». In precedenza l'art. 97 era già stato modificato dall'art. 40, L. 2 gennaio 1910, n. 9, che, in materia di corsi d'acqua navigabili, aveva demandato al Ministero dei Lavori Pubblici le facoltà attribuite da questo articolo al prefetto.

(27) Lettere abrogate dall'art. 234, n. 19 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato sopra, al n. A/III.

99. Le opere indicate nell'articolo precedente sono autorizzate dai prefetti, quando debbono eseguirsi in corsi di acqua non navigabili e non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di seconda categoria (28).

(28) L'art. 234, n. 19, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III, ha abrogato, tra l'altro, la lettera k) dell'art. 97 e la lettera s) dell'art. 98, nella parte compresa nell'art. 217 del citato R.D. 11 dicembre 1933, n. 1779.

Gli artt. 97, 98 e 99 sono stati modificati, per quanto riguarda la competenza, dai due articoli che di seguito si riportano del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688:

«1. Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli artt. 97, 98 e 99 del T.U. di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e dall'art. 46 del T.U. di legge sulla navigazione e sulla fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazioni di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile.

Agli stessi ingegneri capi sono demandate, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già affidate ai prefetti dall'art. 378 della L. organica 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.

Avverso il provvedimento dell'ingegnere capo del genio civile è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici.

«2. Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici, qualora le opere, delle quali si chiede l'autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l'esercizio della navigazione o anche modificchino la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di seconda categoria». In precedenza l'art. 97 era già stato modificato dall'art. 40, L. 2 gennaio 1910, n. 9, che, in materia di corsi d'acqua navigabili, aveva demandato al Ministero dei Lavori Pubblici le facoltà attribuite da questo articolo al prefetto.

100. I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari, saranno puniti ai termini delle vigenti leggi penali.

101. È facoltativo all'autorità amministrativa provinciale di ordinare ed eseguire il taglio degli argini di golena, quando la piena del fiume o torrente sia giunta all'altezza per tale operazione prestabilita dai regolamenti locali, nell'interesse della conservazione degli argini maestri.

Potrà però ai proprietari delle golene essere concesso di stabilire chiaviche nei loro argini secondo progetti da approvarsi dall'autorità suddetta nell'intento di evitare il taglio (29).

## **Capo VIII - Disposizioni transitorie relative alle acque pubbliche**

102. Sono osservati i comprensori o circondari di imposizione ed i consorzi esistenti sotto qualunque nome per gli scoli di cui al capo V.

Il ministero dei lavori pubblici, sentiti gl'interessati ed il consiglio provinciale, potrà decretare quelle modificazioni e addizioni che reputasse opportune ai singoli comprensori, per conformarli alle prescrizioni dell'art. 65.

¶

# ALLEGATO 4

## Dettagli

Categoria principale: **Acque**

Categoria: **Giurisprudenza Amministrativa TAR**

📅 Pubblicato: 10 Dicembre 2013

👁️ Visite: 10707



TAR Lombardia, (BS), Sez. II, n. 814, del 2 ottobre 2013

Acque.Inedificabilità assoluta della fascia di rispetto dei corsi d'acqua ex art. 96, lett. f), T.U. 523/1904

Il divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi d'acqua, previsto dall'art. 96, lett. f), T.U. 25.07.1904 n. 523, ha carattere legale, assoluto e inderogabile, ed è diretto al fine di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici; cioè, esso è teso a garantire le normali operazioni di ripulitura/manutenzione e a impedire le esondazioni delle acque. La norma suddetta risponde all'evidente finalità di interrompere la pericolosa tendenza a occupare gli spazi prossimi al reticolo idrico, sia a tutela del regolare scorrimento delle acque sia in funzione preventiva rispetto ai rischi per le persone e le cose che potrebbero derivare dalle esondazioni. La natura degli interessi pubblici tutelati comporta, pertanto, che il vincolo operi con un effetto conformativo particolarmente ampio determinando l'inedificabilità assoluta della fascia di rispetto. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

N. 00814/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01208/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1208 del 2005, proposto da:

Sangalli Pietro, rappresentato e difeso dall'avv.to Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Viale Stazione n. 37;

contro

Comune di Darfo Boario Terme, non costituitosi in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Massimino Tonsi, rappresentato e difeso dall'avv.to Silvano Canu, con domicilio ex lege presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via Zima n. 3;

per l'annullamento

DELL'ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA IN DATA 30/8/2005, RECANTE L'INGIUNZIONE A DEMOLIRE OPERE EDILIZIE ABUSIVE.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2013 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l'atto impugnato, il Responsabile del Servizio Urbanistica e Edilizia privata ha ordinato al ricorrente di demolire un manufatto in legno di dimensioni di metri 4,80 x 3,40 ed altezza variabile da 1,90 a 2,30 metri, oltre a un piccolo manufatto adiacente in prismi. Nel provvedimento repressivo l'amministrazione evidenzia che le opere sono state eseguite in assenza di titolo abilitativo e, in aggiunta, richiama l'art. 96 lett. f) del R.D. 523 del 25/7/1904, che prevede una distanza minima delle costruzioni dai corsi d'acqua.

Riferisce parte ricorrente che le opere sono state realizzate prima del 1942, come confermato dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal Sig. Giovanni Giacomelli. Puntualizza che dall'estratto del rilievo aerofotogrammetrico del territorio comunale si evince la posizione dello stesso unitamente a un numero considerevole di edifici non regolari.

Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:

a) Violazione dell'art. 1 della L. 1150/42 e dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001, in quanto il modesto manufatto è stato realizzato prima del 1967, quando non era necessaria la licenza edilizia per gli interventi posti in essere in area esterna al centro abitato e in Comuni privi di strumentazione urbanistica;

b) Eccesso di potere per carenza di motivazione e violazione del principio dell'affidamento, per l'ampio lasso temporale intercorso tra la commissione e l'accertamento dell'abuso, aggravato dalla mancata attivazione dei poteri repressivi nei confronti di altri (più impattanti) immobili di proprietà di terzi che si trovano in zona e versano nelle medesime condizioni;

c) Falsa applicazione degli artt. 3 comma 1 punto e.6 e dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001, visto che l'opera – di volume ridotto – costituisce pertinenza dell'abitazione principale alla quale è asservita;

d) Violazione dell'art. 96 del R.D. 523/1904 poiché il manufatto non impedisce il corretto deflusso delle acque né le opere di manutenzione, e tra l'altro in oltre 50 anni non si è mai verificata alcuna situazione di pericolo.

L'amministrazione comunale non si è costituita in giudizio. Si è costituito ad opponendum il confinante Sig. Tonsi Massimino.

Alla pubblica udienza del 17/7/2013 il gravame è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento con il quale il Responsabile comunale ha ordinato la demolizione di due corpi di fabbrica abusivi.

Il gravame è infondato e deve essere respinto, per le ragioni di seguito precisate.

1. Con la prima censura parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 1 della L. 1150/42 e dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001, in quanto il modesto manufatto è stato realizzato prima del 1967, quando non era necessaria la licenza edilizia per gli interventi posti in essere in area esterna al centro abitato e in Comuni privi di strumentazione urbanistica (come nella specie).

Detta prospettazione non merita condivisione.

1.1 Come esplicitato nella recente pronuncia della Sezione 18/5/2012 n. 838, in linea di principio l'onere della prova circa la data di realizzazione di un immobile abusivo spetta a chi ha commesso l'abuso (Consiglio di Stato, sez. IV – 31/1/2012 n. 478): secondo il principio generale previsto dall'art. 2697 del codice civile, infatti, "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", e con riguardo alla realizzazione di opere in tempo utile per poter fruire del condono, ad esempio, si è affermato che è onere del privato fornire la prova sulla data di ultimazione dell'abuso, in quanto la pubblica amministrazione non può di solito materialmente accertare quale fosse la situazione dell'intero suo territorio alla data prevista dalla legge, mentre il privato è normalmente in grado di esibire idonea documentazione comprovante la conclusione dell'opera (Consiglio di Stato, sez. IV – 27/11/2010 n. 8298; si veda anche T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII – 2/7/2010 n. 16569; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I – 8/4/2010 n. 1506).

1.2 E' stato altresì sottolineato che tale onere può ritenersi a sufficienza soddisfatto solo quando le prove addotte risultano obiettivamente inconfutabili sulla base di atti e documenti che, da soli o unitamente ad altri elementi probatori, offrono la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto, mentre la semplice produzione di una dichiarazione sostitutiva non può in alcun modo assurgere al rango di prova (T.A.R. Liguria, sez. I – 8/3/2012 n. 367). E' stato inoltre puntualizzato che, nel processo civile, alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà deve negarsi qualsiasi rilevanza, sia pure indiziaria, qualora costituiscano l'unico elemento esibito in giudizio al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione

attno che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore – ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c. – da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II – 24/2/2012 n. 617).

1.3 Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato la dichiarazione sostitutiva di un altro soggetto senza accompagnarla con riscontri probatori di data certa, mentre al contrario l'interveniente ha fornito elementi i quali lasciano presumere che la costruzione risalga ad epoca ben più recente: dall'esame della fotografia allegata si notano materiali di costruzione il cui utilizzo in epoca remota non appare plausibile (cfr. foto doc. 1), e inoltre nell'estratto aerofotogrammetrico del 1985 e nell'estratto del P.R.G. del 1955 detto manufatto non compare. Il quadro fattuale vede dunque la prevalenza di dati incompatibili con la tesi propugnata dal Sig. Sangalli circa l'ultimazione delle opere in data anteriore al 1967.

2. Con ulteriore doglianza il ricorrente lamenta l'eccesso di potere per carenza di motivazione e violazione del principio dell'affidamento, per l'ampio lasso temporale intercorso tra la commissione e l'accertamento dell'abuso, aggravato dalla mancata attivazione dei poteri repressivi nei confronti di altri (più impattanti) immobili di proprietà di terzi che si trovano in zona e versano nelle medesime condizioni.

2.1 In disparte l'asserzione dell'interveniente, il quale afferma che nel corso del 1993 sono stati avviati procedimenti sanzionatori in tutta la zona, con sopralluoghi effettuati in loco dall'autorità e conseguente eliminazione dei fabbricati abusivi ad opera di tutti i privati coinvolti, il Collegio richiama il consolidato orientamento ai sensi del quale gli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, che si protraggono nel tempo e vengono meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni: pertanto il potere amministrativo repressivo può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del potere. In altri termini, l'autorità non emana un atto "a distanza di tempo" dall'abuso, ma reprime una situazione antigiuridica ancora sussistente (cfr. sentenze sez. I – 21/5/2012 n. 848; 16/1/2012 n. 59 e la giurisprudenza ivi richiamata). Peraltro nel caso di specie non necessita diffondersi sull'indirizzo minoritario che valorizza il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso e il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza (che potrebbero ingenerare un affidamento del privato) dato che la dedotta ampia soluzione di continuità temporale è sfornita di prova (cfr. supra par. 1).

3. Il ricorrente invoca l'inquadramento del manufatto nell'alveo delle pertinenze, per il suo ridotto volume.

3.1 La nozione di pertinenza, in materia edilizia, è più ristretta di quella civilistica ed è riferibile solo a manufatti che non alterano in modo significativo l'assetto del territorio, cioè di dimensioni modeste e ridotte rispetto alla cosa cui ineriscono. Come sottolineato da questo Tribunale (cfr. sez. I – 30/10/2012 n. 1747) "la giurisprudenza richiede (cfr. Cons. St. Sez. IV, 17 maggio 2010 n. 3127 e precedenti ivi richiamati) che dette opere, per loro natura, risultino funzionalmente ed esclusivamente inserite al servizio di un manufatto principale, siano prive di autonomo valore di mercato e non valutabili in termini di cubatura (o comunque dotate di volume minimo e trascurabile), in modo da non poter essere utilizzate autonomamente e separatamente dal manufatto cui accedono. La Sezione (cfr. TAR Brescia 11.1.2006 n. 32) ha sottolineato che la strumentalità non può mai desumersi dalla destinazione soggettivamente data dal proprietario e devono comportare una circoscritta incisione sul cd. "carico urbanistico". Venendo ora a fare applicazione dei suddetti principi alla fattispecie all'esame occorre rilevare che si è effettivamente in presenza di una struttura avente una superficie non eccessiva (mq. 16,40) utilizzata per il ricovero della legna.

4. E' decisivo a questo punto l'elemento ostativo ulteriore rimarcato nel provvedimento impugnato, ossia la mancata osservanza della distanza minima dal Fiume Oglio stabilita dall'art. 96 del R.D. 523/1904 per ragioni di sicurezza idraulica. Sul punto non sono condivisibili i rilievi di parte ricorrente sulle circostanze che il manufatto non impedisce il corretto deflusso delle acque né le opere di manutenzione, e che in oltre 50 anni non si sono mai verificati pericoli.

4.1 Come osservato da questa Sezione nella sentenza 1/8/2011 n. 1231, l'indirizzo assolutamente costante della giurisprudenza civile e amministrativa si attesta sul canone per il quale <in linea generale il divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi d'acqua, previsto dall'art. 96, lett. f), t.u. 25.07.1904 n. 523, ha carattere legale, assoluto e inderogabile, ed è diretto al fine di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30.07.2009 n. 17784, citata dalla Regione nella propria memoria conclusiva); cioè, esso è teso a garantire le normali operazioni di ripulitura/manutenzione e a impedire le esondazioni delle acque>>.

La norma suddetta risponde all'evidente finalità di interrompere la pericolosa tendenza a occupare gli spazi prossimi al reticolo idrico, sia a tutela del regolare scorrimento delle acque sia in funzione preventiva rispetto ai rischi per le persone e le cose che potrebbero derivare dalle esondazioni. La natura degli interessi pubblici tutelati comporta, pertanto, che il vincolo operi con un effetto conformativo particolarmente ampio determinando l'inedificabilità assoluta della fascia di rispetto (T.A.R. Toscana, sez. III – 8/3/2012 n. 439).

4.2 In assenza di elementi a suffragio dell'applicazione della deroga contenuta nella lett. F del citato art. 96, ne consegue tra l'altro che nessuna opera realizzata in violazione della norma de qua può essere sanata e altresì – come affermato nella già citata sentenza di questo T.A.R. n. 1231/2011, “che è legittimo il diniego di rilascio di concessione edilizia in sanatoria relativamente ad un fabbricato realizzato all'interno della c.d. fascia di servitù idraulica, atteso che, nell'ipotesi di costruzione abusiva realizzata in contrasto con tale divieto, trova applicazione l'art. 33 l. 28.02.1985 n. 47 sul condono edilizio, il quale contempla i vincoli di inedificabilità, includendo in tale ambito i casi in cui le norme vietino in modo assoluto di edificare in determinate aree (da ultimo: TAR Roma-Latina, Sez. I, sentenza 15.12.2010 n. 1981)”.

4.3 L'accertata operatività del vincolo di inedificabilità assoluta, nel caso di specie, è idonea di per sé a sorreggere il provvedimento impugnato, e determina, pertanto, l'infondatezza del ricorso, senza necessità di approfondire l'ulteriore profilo – invocato dall'interveniente e non menzionato nell'atto impugnato – afferente alla sussistenza del concorrente vincolo paesaggistico.

5. In conclusione il gravame non merita accoglimento.

L'obiettivo modestia delle dimensioni del manufatto giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a dare comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



# ALLEGATO 5

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 28-04-2009) 30-07-2009, n. 17784

**Fatto      Diritto      P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente

Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di Sezione

Dott. PREDEN Roberto - Presidente di Sezione

Dott. MERONE Antonio - Consigliere

Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere

Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere

Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23613/2007 proposto da:

CENTROSPORT S.A.S. ((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo STUDIO LEGALE GREZ, rappresentata e difesa dall'avvocato NARESE CALOGERO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

PROVINCIA DI FIRENZE ((OMISSIS)), in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 76, presso lo studio dell'avvocato SELVAGGI MARCO, rappresentata e difesa dall'avvocato BIANCHI ALBERTO, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

e contro

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, REGIONE TOSCANA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 86/2007 del TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 31/05/2007;

udita la relazione del la causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/3009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

uditi gli avvocati Calogero NARESE, Marco SELVAGGI per delega dell'avvocato Alberto BIANCHI, Giuseppe ALBFNZIO dell'Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### Svolgimento del processo

1. La società Centrosport spa - proprietaria di un compendio immobiliare destinato a centro sportivo che confina, da un lato, con il fiume (OMISSIS), lungo il cui argine la società ha occupato una striscia di terreno demaniale sul quale insistono alcune costruzioni - premesso che con raccomandata in data 22 ottobre 1997 il Direttore del Dipartimento del Territorio, ufficio di Firenze, le comunicava che il Provveditorato, con nota n. 2013 del 10 luglio 1997 aveva espresso parere negativo al perdurare dell'occupazione di tale terreno ed aveva invitato la società a rimuovere tutti i manufatti ed i fabbricati realizzati sull'area demaniale, lungo l'argine del fiume (OMISSIS), ripristinando lo stato dei luoghi nel termine di giorni novanta, proponeva ricorso avverso tali atti per i seguenti motivi di gravame: a) violazione e falsa applicazione della [L. n. 183 del 1989](#), della [L. n. 573 del 1971](#), e del D.M. 11 dicembre 1993, per incompetenza, in quanto il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato dall'Autorità di bacino e non dal Provveditorato alle OO.PP.; b) eccesso di potere per difetto di istruttoria, dei presupposti e insufficienza della motivazione perche non sarebbe stata valutata la mancanza di interferenza tra i manufatti in questione ed il regime idraulico di quel tratto di fiume, dovendo rilevarsi la sostanziale mancanza di rischio idraulico connesso alla permanenza di tali opere; c) eccesso di potere per difetto dei presupposti perchè, nella fattispecie, sarebbe mancata la valutazione dei contrapposti interessi, tali da giustificare le richiamate misure ripristinatone; d) eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, dato che nel provvedimento si afferma l'assoluta incompatibilità degli edifici realizzati su terreno demaniale e, contemporaneamente, che i manufatti potrebbero permanere, salvo il divieto di utilizzo in situazioni particolari.

Nelle more del giudizio, a seguito di ordinanza del giudice delegato, la notifica del ricorso è stata estesa alla Regione Toscana ed alla Provincia di Firenze.

La Regione Toscana, peraltro, ha chiesto l'estromissione dal giudizio.

L'Avvocatura dello Stato, per il Ministero dell'Ambiente e per il Ministero dell'Economia, e la Provincia di Firenze hanno sostenuto l'infondatezza del gravame.

2. Con sentenza del 21 giugno 2006 - 31 maggio 2007 il T.S.A.P., previa l'estromissione dal giudizio della Regione Toscana, respingeva il ricorso condannando la parte soccombente al pagamento delle spese processuali.

In via preliminare, il T.S.A.P. disponeva l'estromissione dal giudizio della Regione Toscana, in quanto carente di legittimazione passiva al momento in cui era stato integrato il contraddittorio, in conseguenza dell'avvenuta delega di competenze in favore della Provincia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. D. n. 91 del 1998.

Rilevava poi il T.S.A.P. che ai sensi della [L. n. 183 del 1989, art. 14](#), il bacino del fiume (OMISSIS) costituisce un'area idrografica di rilievo nazionale e, in tali bacini, le funzioni amministrative sono attribuite allo Stato che, attraverso Il Provveditorato regionale provvede, ai sensi della cit. [L. n. 183 del 1989, art. 5](#), alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi di polizia idraulica. Diverse, invece, sono le attribuzioni dell'Autorità di bacino, individuate dalla [L. n. 183 del 1989, art. 12](#), e consistenti in compiti di elaborazione, progettazione, adozione e controllo del Piano di bacino, ossia, compiti di pianificazione e programmazione della difesa del territorio e del corretto utilizzo delle acque. La competenza in materia di polizia idraulica non spettava, quindi, all'Autorità di bacino, ma al Provveditorato OO.PP. della Toscana e poi, in forza della delega suddetta, alla Provincia.

Osservava poi ancora il T.S.A.P. che i manufatti in questione erano stati realizzati dalla società ricorrente a distanza inferiore a dieci metri dalla sponda fluviale, atteso che la misurazione va riferita all'argine [R.D. n. 523 del 1904](#), ex art. 96, come risultante anche dalla ordinanza del comune di (OMISSIS) che aveva respinto, per tale motivo, la richiesta di condono edilizio di tali opere. Tale disposizione (art. 96 cit., lett. f) e lett. g) - rilevava ancora il T.S.A.P. - vietava in modo assoluto, con disposizione inderogabile e cogente, qualunque opera o alterazione della fascia di protezione assoluta del corso d'acqua. Pertanto l'atto impugnato risultava ampiamente motivato in ordine all'interferenza dei manufatti sul regime idraulico del fiume (OMISSIS).

3. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resistono le parti intime con controricorso.

La società ricorrente e l'Avvocatura di Stato hanno presentato memoria.

### **Motivi della decisione**

1. Il ricorso è articolato in tre motivi:

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ([art. 112 c.p.c.](#)) e della [L. n. 241 del 1990, art. 3](#). Essa assume di aver denunciato l'illegittimità del provvedimento

impugnato poichè viziato da "eccesso di potere costituito dalla infondatezza tecnica dei rilievi posti a carico delle realizzazioni edificatorie della ricorrente". Il T.S.A.P. avrebbe dovuto, dunque, "limitarsi a verificare se le norme citate come violate nei provvedimenti impugnati erano state correttamente applicate o meno", mentre, ad avviso della ricorrente, è andato oltre quanto richiesto, affermando che la costruzione ricade entro la fascia di mt. 10 del divieto di cui al [R.D. n. 523 del 1904, art. 96](#), autonomamente accertando un fatto oggettivo privo di riscontri e applicando una norma - il citato art. 96 - che non era stata mai invocata dai provvedimenti impugnati.

Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente denuncia la violazione del [R.D. n. 1775 del 1933, artt. 167 e 196](#), in relazione [all'art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 3; nonchè carenza di motivazione in relazione [all'art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 5. In particolare la ricorrente censura l'operato del T.S.A.P. per non aver integrato l'istruttoria, disponendo consulenza tecnica di ufficio, pur in presenza di una presunta contraddittorietà o comunque di un errore nell'accertamento dei fatti.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la carenza di motivazione in relazione [all'art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 5, avendo il T.S.A.P. erroneamente ritenute assorbite le altre censure mosse al provvedimento impugnato.

2. Preliminarmente, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla società ricorrente nella memoria, va dichiarata la tardività - e quindi l'inammissibilità del controricorso della Provincia di Firenze, notificato oltre un anno dopo il termine di venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso.

3. Il ricorso - i cui tre motivi possono essere esaminati congiuntamente - è infondato.

La sentenza impugnata ha fatto riferimento alla motivazione dell'impugnato provvedimento prot. 2013/1997 del Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Toscana che significava che le opere insistenti sulla area demaniale in questione impedivano la corretta manutenzione ed il controllo della sponda del fiume (OMISSIS) e che l'accesso e la percorribilità fisica della sommità spondale erano impediti dalla presenza di manufatti della società.

Il T.S.A.P. - nell'accertare la violazione del divieto assoluto e inderogabile di cui al [R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, lett. t\)](#) e g), (Testo unico delle leggi sulle opere idrauliche) - non ha fatto altro che confermare, in punto di fatto, l'ostruzione della sommità spondale per la presenza dei manufatti della società nella fascia di rispetto.

La verificata violazione di tale fascia di rispetto - che il T.S.A.P., con tipica valutazione di merito allo stesso devoluta, ritiene "non contestabile" e comunque risultante dall'ordinanza del comune di (OMISSIS) che aveva respinto, per tale motivo, la richiesta di condono edilizio di tali opere - assicura la piena legittimità degli atti impugnati.

Questa Corte (Cass.) sez, un., 5 luglio 2004, n. 12271) ha infatti affermato che i divieti di edificazione sanciti dal [R.D. n. 523 del 1904, art. 96](#), cit. sono informati alla ragione pubblicistica di assicurare, oltre che alla possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, assicurando anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque di fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici.

Nè si può sostenere che il Tribunale abbia integrato la motivazione del provvedimento impugnato, avendo al contrario il T.S.A.P. chiaramente evidenziato

che l'atto impugnato risultava sufficientemente motivato in ordine all'interferenza dei manufatti sul regime idraulico del fiume (OMISSIS) sicchè non può dirsi che il Tribunale abbia stabilito la legittimità del provvedimento impugnato alla stregua di ragioni diverse da quelle poste a sostegno del provvedimento medesimo e in esso esplicitate.

In ogni caso - ha rilevato il T.S.A.P. con ulteriore argomentazione motivazione a sostegno del proprio convincimento - il provvedimento impugnato aveva motivato, in termini parimenti sufficienti, in ordine all'interferenza dei manufatti sul regime idraulico del fiume (OMISSIS).

Quindi il dato oggettivo della perdurante invasione della suddetta fascia di rispetto ed il regime di inedificabilità assoluta al fine di prevenire l'alterazione del regime idraulico del fiume (OMISSIS) hanno giustamente indotto il T.S.A.P. ad escludere la necessità di ricorrere alla consulenza tecnica di ufficio. In conclusione la sentenza del T.S.A.P. - che inoltre ha correttamente ritenuto assorbite altre censure, peraltro solo genericamente richiamate dalle ricorrente nel terzo motivo di ricorso - fornisce una motivazione puntuale e dettagliata del rigetto del ricorso e si appalesa immune dai vizi denunciati.

4. Il ricorso va quindi interamente rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo in favore dei Ministeri ritualmente costituiti e della provincia di Firenze, tenendo conto per quest'ultima, il cui difensore ha partecipato alla discussione orale della causa, dell'inammissibilità del controricorso per tardività.

### **P.Q.M.**

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro duecento (duecento) e in Euro 3.200,00 (tremiladuecento) per onorario d'avvocato oltre IVA, CPA e spese generali in favore dei resistenti Ministeri e in Euro duecento (duecento) e in Euro 2.800,00 (duemilaottocento) per onorario d'avvocato oltre IVA, CPA e spese generali in favore della Provincia di Firenze.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2009

# ALLEGATO 6

**Civile Sent. Sez. U Num. 16979 Anno 2019**

**Presidente: VIVALDI ROBERTA**

**Relatore: CARRATO ALDO**

**Data pubblicazione: 25/06/2019**

## **SENTENZA**

sul ricorso 23606-2017 proposto da:

BACCELLI LUISA, BACCELLI STEFANO, BACCELLI LANDO, BACCELLI ELISABETTA, BACCELLI DANILO, BACCELLI MAURIZIO, BACCELLI ANDREINA in proprio e nella qualità di unica erede di Cannillo Lucrezia, BACCELLI VIVIANA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato

206  
19

GIANFRANCO TOBIA, rappresentati e difesi dagli avvocati ALESSIO IANNELLO e MARCO RAPPELLI;

**- ricorrenti -**

**contro**

EDILIZIA DEL COMM. BELLI LUIGI ENNIO & FIGLIO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 12, presso lo studio dell'avvocato GRAZIANO PUNGI', che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE PALLA;

**- controricorrente -**

**nonchè contro**

PINI ALDO, FATA ASSICURAZIONI S.P.A.;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 173/2017 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata l'1/9/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9/4/2019 dal Consigliere ALDO CARRATO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale LUIGI SALVATO, che ha concluso per l'accoglimento del profilo A del primo motivo del ricorso, assorbito il profilo B; rigetto per il resto;

uditi gli avvocati Gianfranco Tobia per delega orale e Graziano Pungi.

### **FATTI DI CAUSA**

1. Elisabetta, Viviana, Andreina, Luisa, Maurizio, Lando, Danilo e Stefano Baccelli, nonché Lucrezia Cannillo, convenivano in giudizio, dinanzi al TRAP presso la Corte di appello di Torino, il Comune di Brugnato, l'ing. Aldo Pini e la la s.r.l. Edilizia del comm. Belli Luigi Ennio & figlio chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni subiti da due immobili di loro proprietà a causa dell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del torrente "Chiocciola", i quali erano stati commissionati dal suddetto Comune ed eseguiti dalla società Belli con la direzione dei lavori affidata all'ing. Pini.

Si costituivano tutti i convenuti, che resistevano alla domanda, ed il contraddittorio veniva esteso, in virtù di chiamata in garanzia, alla

Fata Ass.ni (quale società assicuratrice del Pini) e alla Unipolsai Ass.ni (nella qualità di società assicuratrice della società Belli).

Intervenuta la rinuncia agli atti del giudizio nei soli confronti del convenuto Comune (che l'accettava), con conseguente parziale estinzione della causa, il giudizio proseguiva nei riguardi degli altri due convenuti, i quali, con sentenza del 14 gennaio 2016, venivano ritenuti responsabili per il fatto dedotto in giudizio con derivante condanna dei medesimi, in solido, al risarcimento dei danni, in favore degli attori, liquidati – per Elisabetta e Viviana Baccelli – in complessivi euro 19.100,00 ed in favore degli altri convenuti nella somma globale di euro 51.600,00; con la stessa pronuncia il TRAP adito riconosceva l'obbligo di manleva in capo alla società assicuratrice Fata mentre rigettava la domanda in garanzia nei confronti dell'Unipolsai.

Nell'accogliere la domanda attorea l'adito TRAP evidenziava che, ai fini del riconoscimento dei danni invocati (la cui causa che li aveva determinati era stata accertata a seguito di indagine peritale svolta in sede di accertamento tecnico preventivo), non poteva avere alcun rilievo la circostanza che gli immobili danneggiati fossero stati edificati senza osservare le distanze minime dall'argine del torrente e che, perciò, si dovessero considerare abusivi, in virtù della circostanza che i lavori di messa in sicurezza erano stati commissionati dal Comune di Brugnato, rimanendo perciò irrilevante che i predetti immobili potessero essere illegittimi poiché, proprio in virtù dell'iniziativa assunta dal menzionato Comune (ente, peraltro, deputato a vigilare sul proprio territorio per gli illeciti urbanistici ed edilizi), si sarebbe dovuta escludere l'intenzione dello stesso ente di ritenere gli immobili come abusivi.

Con riguardo al merito, lo stesso TRAP, richiamando le conclusioni raggiunte all'esito dell'accertamento tecnico preventivo (che riteneva sufficiente ai fini dell'adozione della decisione sulla formulata

domanda), osservava che le lesioni subite dagli edifici di proprietà degli attori si sarebbero dovute ritenere causate da un cedimento della fondazione conseguente all'apertura di uno scavo su tutto il fronte nonché in dipendenza di un concomitante casuale verificarsi di un evento di piena. Per effetto di tale accertamento il TRAP affermava la sussistenza della responsabilità sia dell'ing. Pini (quale direttore dei lavori) e della s.r.l. Edilizia Belli (nella qualità di appaltatrice), dal momento che la causa del fatto illecito era da ricollegare non alla scelta delle opere da realizzare, bensì alle tipologie e alle modalità esecutive, senza che potesse escludersi il concorso di responsabilità della società esecutrice siccome il suo ruolo non poteva essere ricondotto a quello di un *nudus minister*.

2. Contro l'adottata sentenza del TRAP proponeva appello la s.r.l. Edilizia del comm. Belli Luigi Ennio & figlio, senza tuttavia formularlo anche nei riguardi della UnipolSai Assicurazioni (società chiamata in garanzia dalla stessa appellante in primo grado, nei cui confronti non veniva comunque esteso il contraddittorio nel giudizio di secondo grado). Tutti gli appellati resistevano al gravame e il Pini Aldo avanzava anche appello incidentale.

Con sentenza n. 173 del 2017 il TSAP accoglieva il quarto motivo dell'appello principale nonché il terzo dell'appello incidentale, con conseguente assorbimento degli altri, e, in riforma dell'impugnata decisione, rigettava la domanda risarcitoria avanzata dagli originari attori, che condannava alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della gravata sentenza.

In particolare, il TSAP – con riferimento specifico ai predetti motivi accolti relativi al dedotto omesso esame della disciplina di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523, nonché alla denunciata violazione degli artt. 1227 e 2056 c.c. - osservava, in primo luogo, come dovesse ritenersi circostanza pacificamente acquisita in causa che gli immobili degli originari attori erano stati costruiti ad una distanza inferiore a quella

di dieci metri prevista dall'art. 96 del citato R.D. n. 523/1904, rilevando come tale violazione si fosse in concreto venuta a configurare.

Il TSAP – diversamente dall'impugnata pronuncia – riteneva, poi, che non potesse avere rilievo, in ordine all'abusività degli immobili, la circostanza che il Comune di Brugnato si era attivato per mettere in sicurezza l'area interessata dai lavori dedotti in controversia.

Infatti, la rilevata natura abusiva degli immobili assunti come danneggiati (determinante un'incommerciabilità degli stessi e, quindi, l'esclusione di una loro apprezzabilità economica) costituiva una connotazione che non poteva che discendere dalle loro oggettive caratteristiche e dalla riscontrata violazione del citato art. 96 del R.D. n. 523/1904, senza che potesse assumere alcun rilievo al riguardo la valutazione soggettiva del Comune committente.

3. Avverso la pronuncia di secondo grado del TSAP hanno proposto ricorso per cassazione, riferito a otto motivi, tutti gli appellati Baccelli, a cui ha resistito con controricorso la sola intimata s.r.l. Edilizia del comm. Belli Luigi Ennio & figlio. L'ing. Pini e la Fata Ass.ni non hanno svolto attività difensiva in questa sede processuale.

I difensori dei ricorrenti e della società controricorrente hanno rispettivamente depositato anche memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1.** Con il primo motivo (riportato sub A) i ricorrenti hanno dedotto – con riferimento all'art. 200, comma 1 – lett.b) del R.D. n. 1775/1933 ed all'art. 517, comma 1, n. 3) c.p.c. anno 1865 nonché all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. in vigore – la violazione degli artt. 166, 167 e 343 c.p.c. (vigente) richiamati dall'art. 208 del R.D. n. 1775/1933 in relazione alla ritenuta ammissibilità dell'appello incidentale proposto da Pini Aldo.

**1.2.** Con il secondo motivo – collegato al primo (ed indicato con la lett. B) - i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell'art. 189 del

R.D. n. 1775/1933 e dell'art. 334 c.p.c. (vigente) come richiamato dall'art. 208 del citato R.D. n. 1775/1933, avuto sempre riguardo alla ravvisata ammissibilità dell'appello incidentale proposto da Pini Aldo.

**1.3.** Con la terza censura proposta (sub lett. A) in ordine all'art. 200, comma 1, lett. b) del R.D. n. 1775/1933, all'art. 517, comma 1, n. 3), c.p.c. 1865 e all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. (in vigore), i ricorrenti hanno prospettato la violazione dei vigenti artt. 112 e 342 c.p.c., come richiamati dall'art. 208 del R.D. n. 1775/1933 con riferimento all'accoglimento dell'appello principale proposto dalla società appaltatrice s.r.l. Edilizia del comm. Belli Luigi Ennio & figlio.

**1.4.** Con la quarta doglianza - connessa alla terza (e indicata, anch'essa, con altra lett. B) - i ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. (vigente) come richiamato dall'art. 208 del R.D. n. 1775/1933 in relazione alla asserita violazione del giudicato interno avuto riguardo all'accoglimento dell'appello principale proposto dalla suddetta società appaltatrice.

**1.5.** Con il quinto motivo (sub lett. A) - formulato con riguardo all'art. 200, comma 1, lett. b), del R.D. n. 1775/1933, all'art. 517, comma 1, n. 3), c.p.c. 1865 e all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (in vigore) - i ricorrenti hanno denunciato la violazione del vigente art. 331 c.p.c., come richiamato dall'art. 208 del citato R.D. n. 1775/1933 con riguardo all'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della s.p.a. UnipolSai Assicurazioni.

**1.6.** Con la sesta e la settima censura (riportate, rispettivamente, sub lett. A) e sub lett. B), riferite all'art. 200, comma 1, lett. b), del R.D. n. 1775/1933, all'art. 517, comma 1, n. 3), c.p.c. 1865 e all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (in vigore), i ricorrenti hanno - sotto un duplice profilo - prospettato, per un verso, la violazione del vigente art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. richiamato dall'art. 208 del R.D. n. 1775/1933 per assunto difetto assoluto di motivazione in relazione all'affermata violazione della distanza dei fabbricati dal torrente

Chiocciola, e, per altro verso, la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. (vigente) richiamato sempre dall'art. 208 del R.D. n. 1775/1933 con riguardo all'affermata violazione della suddetta distanza.

**1.7.** Con l'(autonomo) ottavo ed ultimo motivo (indicato con la lett. C) i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell'art. 96 del R.D. n. 523/1904 e dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. con riferimento all'asserito difetto assoluto di motivazione in relazione all'affermata natura "abusiva" dei fabbricati.

**2.** Rileva il collegio che i primi due motivi sono tra loro connessi – siccome riferiti alla stessa questione dell'asserita inammissibilità dell'appello incidentale proposto dall'ing. Pini Aldo – e, quindi, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati e devono, perciò, essere accolti per le ragioni che seguono.

Si deve, innanzitutto, evidenziare che il TSAP, nell'impugnata sentenza, ha accolto – come già posto in risalto nel riportato svolgimento del processo – anche il terzo motivo dell'appello incidentale proposto dall'ing. Pini (conforme a quello dedotto con il quarto motivo dell'appello principale formulato dalla società appaltatrice) sul presupposto implicito dell'ammissibilità del gravame incidentale, senza che, peraltro, la questione sulla sua tempestività o meno fosse stata espressamente prospettata nel giudizio di secondo grado.

Ciò, nondimeno, non può ritenersi che quest'ultima circostanza abbia determinato una preclusione processuale nella deduzione dell'asserita tardività dell'appello incidentale con il ricorso per cassazione proposto dinanzi a queste Sezioni unite avverso la sentenza del TSAP, potendo la relativa questione essere eccepita (o rilevata d'ufficio) per la prima volta anche in sede di legittimità (cfr.,

in senso specifico, Cass. n. 13427/2001, Cass. n. 15705/2006 e Cass. n. 1188/2007).

Chiarito questo aspetto pregiudiziale, si osserva che - ai sensi dell'art. 343 c.p.c. - l'appello incidentale deve essere, a pena di decadenza, proposto nella comparsa di risposta e, a tal fine, per considerarsi tempestivamente formulato, la relativa costituzione con detto atto processuale deve avvenire almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione con il quale viene formulato l'appello principale, essendo espressamente richiamata sul punto la disciplina di cui all'art. 166 c.p.c. .

E' pacifico che anche nel giudizio di appello davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, avverso pronuncia del Tribunale Regionale, deve ritenersi consentita, in difetto di diversa previsione e di ragioni d'incompatibilità, la proposizione di gravame incidentale, alla stregua del rinvio alle norme del codice di rito contenuto nell'art. 208 del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 (v., per tutte, Cass. SU n. 2038/1989). Ciò implica, perciò, che nel giudizio di secondo grado dinanzi al TSAP si applica il disposto di cui al citato art. 343 c.p.c., avuto riguardo, quindi, anche alla individuazione dei relativi modi e tempi di costituzione, donde l'applicabilità delle decadenze derivanti dalla loro inosservanza.

Tenuto conto di questo inquadramento va affermato che, anche con riferimento alla proposizione dell'appello incidentale avanti al TSAP, ai fini della tempestività della costituzione dell'appellato che intenda avanzare anche detto gravame in via incidentale, occorrerà porre riferimento all'udienza indicata nell'atto di appello principale, con la conseguenza che dovrà considerarsi inammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale proposto con comparsa di risposta depositata successivamente all'udienza fissata nell'atto di citazione in appello, anche se questa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168-bis,

comma 4, c.p.c. (v., da ultimo, Cass. n. 1127/2015 e Cass. n. 2299/2017).

E ciò è quanto si è propriamente verificato nella vicenda processuale che ci occupa, laddove l'udienza indicata nell'atto di appello coincideva con il giorno 28 aprile 2016 e l'appello incidentale è stato depositato – perciò tardivamente con riferimento alla necessaria osservanza dell'art. 343 c.p.c. - lo stesso giorno, risultando peraltro intempestivo anche avuto riguardo al termine di venti giorni prima dell'udienza rinviata d'ufficio all'11 maggio 2016.

Pertanto, l'appello incidentale formulato nel giudizio dinanzi al TSAP nell'interesse dell'ing. Aldo Pini deve essere dichiarato inammissibile (con conseguente accertamento del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei suoi confronti).

**3.** Ritiene il collegio che, a questo punto, sul piano della preliminarità logico-giuridica, deve essere esaminato il quinto motivo del ricorso, siccome attinente alla denuncia dell'omessa integrazione del contraddittorio in appello nei confronti di UnipolSai Assicurazioni (chiamata in garanzia dalla società appaltatrice e nei cui confronti la relativa domanda a titolo di manleva era stata rigettata dal TRAP), che avrebbe – secondo la prospettazione dei ricorrenti – dovuto indurre il TSAP a provvedere ai sensi dell'art. 331 c.p.c. sull'asserito presupposto della inscindibilità delle cause complessivamente proposte nel giudizio di primo grado.

Questa censura è inammissibile non sussistendo un concreto interesse dei ricorrenti a far valere tale omissione processuale, poiché la suddetta Compagnia assicuratrice era stata chiamata in giudizio dalla sola società Edilizia Belli, ma la relativa azione era stata respinta, non senza evidenziare che la menzionata società appaltatrice ha dichiarato che la causa dipendente da tale chiamata in causa era stata transatta tra la stessa e la UnipolSai, con la derivante implicita estromissione dal giudizio di quest'ultima.

In ogni caso (a riprova, comunque, della infondatezza della doglianza), occorre aggiungere – in senso risolutivo – che il rigetto statuito all’esito del giudizio di primo grado di tale chiamata in garanzia ha comportato la configurazione di una mera situazione di scindibilità delle cause, avendo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. 5444/2006) statuito, per l’appunto, che, qualora un convenuto chiami un terzo in giudizio indicandolo come soggetto responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda, senza negare la propria legittimazione passiva, soltanto di essere manlevato delle conseguenze della soccombenza nei confronti dell'attore, il quale a sua volta non estenda la domanda verso il terzo, il cumulo di cause integra un litisconsorzio facoltativo, con la conseguenza che, nell’eventualità in cui la decisione di primo grado abbia rigettato la domanda di manleva, non viene a determinarsi in sede di impugnazione una situazione di scindibilità delle cause.

**4.** Riprendendo l’esame dei motivi nell’ordine in cui sono stati formulati, si osserva che anche il terzo è inammissibile per l’assorbente considerazione della non deducibilità della violazione dell’art. 112 c.p.c. in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze del TSAP.

La giurisprudenza di queste Sezioni Unite (cfr. sentenze n. 505/2011 e n. 9662/2014) è univoca nel ritenere che - ai sensi dell'art. 204 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (c.d. T.U. delle acque), che opera un rinvio recettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura civile del 1865 - qualora si assuma che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sia incorso nel vizio di extrapetizione o di ultrapetizione, l'impugnazione esperibile è l'istanza di rettificazione al medesimo Tribunale Superiore e non il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione, di cui ai successivi artt. 200-202 dello stesso T.U., esperibile, invece, in caso di omesso esame di un motivo, non

rientrando quest'ultima ipotesi tra quelle per cui è prevista la rettificazione ai sensi del citato art. 204.

**5.** Il quarto motivo è destituito di fondamento dal momento che avendo – con l'appello principale - la società appaltatrice Edilizia Belli dedotto l'abusività degli immobili dei Baccelli e contestato il diritto al risarcimento dei danni riconosciuto dal TRAP (la cui relativa doglianza corrisponde proprio a quella accolta dal TSAP con la sentenza impugnata dinanzi a queste Sezioni Unite), ne consegue che la decisione con la quale il primo giudice aveva escluso la tesi dell'inesistenza dei diritti risarcitori non ha acquistato efficacia di giudicato interno, ragion per cui non si è venuta a configurare la dedotta violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. .

**6.** Il sesto e settimo motivo possono essere esaminati unitariamente siccome involgenti le medesime questioni giuridiche in ordine all'asserito difetto di motivazione dell'impugnata sentenza e alla prospettata violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. con riferimento all'affermata violazione della distanza dei fabbricati di essi ricorrenti dal torrente Chiocciola.

Essi sono privi di fondamento e vanno, perciò, respinti.

Si deve, in primo luogo, escludere del tutto il prospettato difetto totale di motivazione (ricondotto all'assunta violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.), poiché l'impugnata sentenza risulta fondata su un percorso logico-giuridico più che adeguato per pervenire alla soluzione adottata all'esito del giudizio di appello, trovando, peraltro, applicazione anche nel giudizio dinanzi al TSAP il testo novellato dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., "ratione temporis" riferibile anche alla pronuncia oggetto di ricorso (cfr. Cass. SU n. 67/2016).

In effetti, le censure in questione – anche nella parte in cui con esse risultano (solo formalmente) dedotte le richiamate violazioni di legge – si risolvono in una inammissibile richiesta di riesame nel merito dell'accertamento di fatto in ordine alla violazione della distanza degli

immobili dall'argine del predetto torrente rispetto a quella legale fissata, in modo specifico, dall'art. 96 del R.D. n. 523/1904.

A tal proposito deve rilevarsi che il TSAP – diversamente da quanto denunciato dai ricorrenti – ha espresso più che motivatamente il suo convincimento in relazione alla ritenuta violazione dell'anzidetta distanza legale avendo precisato come, sulla scorta di quanto già statuito dal TRAP nella sentenza appellata, effettivamente fosse già stata accertata – sulla base delle allegazioni e delle difese delle parti, confortate anche dall'esito dell'accertamento tecnico preventivo (le cui conclusioni non possono, evidentemente, costituire più oggetto di contestazione nella presente sede di legittimità) - la circostanza che gli immobili danneggiati fossero stati costruiti senza rispettare la distanza minima (dieci metri) dall'argine del torrente con l'affermazione della loro conseguente abusività (ritenuta, tuttavia, dal primo giudice non preclusiva del riconoscimento all'invocato risarcimento dei danni da parte dei Baccelli). E', quindi, del tutto legittima l'attestazione compiuta nella sentenza del TSAP che l'abusività degli immobili nei termini individuati dal primo giudice costituisse "circostanza pacifica tra le parti", affermata adeguatamente e consapevolmente all'esito di un compiuto percorso argomentativo che ha valorizzato le risultanze emergenti dalle posizioni difensive assunte dalle parti in correlazione (soprattutto) con gli accertamenti fattuali - rimasti incontestati – compiuti dal TRAP.

Sono rimasti, dunque, esclusi sia il vizio di radicale inesistenza della motivazione così come quello di omesso esame di fatti decisivi (già costituenti oggetto di discussione tra le parti) ai fini della risoluzione della controversia e, allo stesso modo, sono del tutto insussistenti le assunte violazioni di legge.

**7.** Anche l'ottavo ed ultimo motivo deve essere respinto sia perché non ricorre affatto il difetto assoluto di motivazione in ordine alla

natura abusiva degli immobili con riferimento all'accertata violazione della distanza legale imposta dal citato art. 96 del R.D. n. 523/1904 sia perché il TSAP non è incorso nella violazione di quest'ultima norma.

Infatti, il TSAP – al fine della rilevazione dell'illegittimità delle opere edificate dai ricorrenti – ha fondato, in via risolutiva, la sua motivazione sulla ravvisata (e fattualmente riscontrata) violazione della predetta distanza dall'argine del torrente Chiocciola, circostanza alla quale è conseguita anche l'affermata abusività degli stessi e, quindi, la loro incommerciabilità, donde l'impossibilità – in ogni caso – per i proprietari di ottenere il risarcimento o l'indennizzo in relazione ad eventuali danni subiti dai beni medesimi.

La giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. SU n. 12271/2004 e Cass. SU n. 17784/2009) è univoca nel ritenere che, in materia di distanze delle costruzioni dagli argini, i divieti di edificazione stabiliti dall'art. 96 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, sono informati alla ragione pubblicistica di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici, donde l'inderogabilità dell'osservanza dei relativi limiti prescritti.

Del resto, il citato art. 96 del Testo unico delle leggi sulle opere idrauliche contiene un'elencazione di lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, tra i quali, alla lett. g), è compresa "qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso", cui sono destinati gli argini, i loro accessori e i manufatti attinenti, con la conseguenza che va inclusa in tale divieto l'opera che alteri lo stato, oppure la forma o le dimensioni o, ancora, la resistenza dell'argine, in quanto ipotesi tutte che la legge prevede in via alternativa tra loro, potendo l'alterazione dello stato dei luoghi,

che la norma intende impedire, derivare anche dalla modificazione di una soltanto delle caratteristiche dell'argine (in questi termini già Cass. SU n. 1282/1961, confermata di recente da Cass. n. 1744/2013).

I ricorrenti – con il motivo di cui trattasi – hanno dedotto che sarebbe stato necessario dimostrare l'assenza di concessione edilizia al fine di valutare la concreta abusività degli immobili e, tuttavia, essi non hanno tenuto conto che – a prescindere dall'esistenza o meno di tale provvedimento amministrativo autorizzatorio (l'assolvimento del cui onere probatorio incombeva sugli stessi nei gradi di merito) – il TSAP ha rilevato che l'abuso ritenuto determinante per escludere il risarcimento è consistito proprio nella violazione delle distanze previste dal più volte citato art. 96 che, come già posto in risalto, è stata incensurabilmente appurata e a tale accertamento lo stesso giudice di appello ha ricollegato l'inesistenza del diritto dei ricorrenti al risarcimento.

Lo stesso TASP ha, poi, solo aggiunto - in via integrativa - che, proprio per effetto di tale violazione, gli immobili hanno acquisito una condizione di abusività, la quale privava, in ogni caso, gli stessi di qualsiasi commerciabilità e, quindi, determinava l'insussistenza del presupposto per il riconoscimento della tutela risarcitoria, non assumendo, peraltro (ed in via generale), rilevanza la circostanza del rilascio o meno della concessione edilizia in caso di mancato rispetto delle suddette distanze o di deroga da parte dell'autorità comunale (che, oltretutto, non risulta che sia stata mai allegata e provata dagli odierni ricorrenti).

**8.** In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, devono essere accolti solo i primi due motivi del ricorso (relativi alla prospettata e qui ritenuta inammissibilità dell'appello incidentale proposto nell'interesse dell'ing. Aldo Pini), nel mentre le altre censure vanno tutte respinte.

Per effetto del rilevato accoglimento dei primi due motivi in dipendenza della specifica ragione processuale, l'impugnata sentenza deve essere cassata senza rinvio in relazione agli stessi motivi ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., poiché la causa non avrebbe potuto essere proseguita in appello con riferimento alla posizione del predetto Pini proprio a causa dell'inammissibilità del suo appello incidentale (non rilevata dal TSAP, il quale ne aveva, anzi, accolto il terzo motivo, che aveva ritenuto essenzialmente coincidente con il quarto motivo dell'appello principale dichiarato fondato).

In dipendenza della soccombenza dell'ing. Pini nei confronti dei ricorrenti con riferimento all'esito finale del giudizio, lo stesso va condannato alla rifusione delle spese del giudizio di appello e di quello di legittimità, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Diversamente, gli stessi ricorrenti – siccome totalmente soccombenti nei riguardi della controricorrente s.r.l. Edilizia del comm. Belli Luigi Ennio & figlio – devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore di detta società. Anch'esse si quantificano come in dispositivo.

Nulla sulle spese in ordine al rapporto processuale instauratosi tra i ricorrenti e la Fata Ass.ni, essendo quest'ultima rimasta solo intimata.

#### **P.Q.M.**

La Corte, a Sezioni Unite, accoglie i primi due motivi e rigetta gli altri; cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti.

Condanna l'intimato Pini Aldo al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio di appello e di quelle del giudizio di cassazione, liquidate, per ciascuno di detti gradi, in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre iva, cap e contributo forfettario nella misura e sulle voci come per legge.

Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore della controricorrente s.r.l. Edilizia del comm. Belli Luigi Ennio & figlio, delle

spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre iva, cap e contributo forfettario nella misura e sulle voci come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni unite in data 9 aprile 2019.

Il Consigliere estensore

dr. Aldo Carrato

Il Primo Presidente

dr. Giovanni Mammone



# ALLEGATO 7



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/05/2009

=====

ADDI' 22/05/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
		vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Saiome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DALIA	francesco	"	TISALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
VICHERA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* CMISSIS

ASSENTI: MONTINO - COSTA - DALIA - DE ANGELIS RODANO

DELIBERAZIONE N. 387

Oggetto:

Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Lazio in applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3219 del 28 Aprile 2006 e della DGR Lazio 766/03.



387 22 MAG. 2009 *012*

**OGGETTO:** *Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Lazio in applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3519 del 28 Aprile 2006 e della DGR Lazio 766/03.*

### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione fra i Popoli;

VISTI lo Statuto della Regione Lazio e la L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la L.R. 5 gennaio 1985, n. 4;

VISTO l'articolo 94 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 112 del 31 marzo 1998 che attribuisce alle Regioni le funzioni per l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;

VISTA la Delibera di Giunta Regione Lazio n° 2649 del 18 maggio 1999 concernente le "Linee guida e la documentazione per l'indagine geologica e vegetazionale in estensione alla L. 64/74";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 18 maggio 2001 - "Testo unico per l'edilizia";

VISTA la Delibera di Giunta Regione Lazio n. 766 del 1 agosto 2003 - "Riclassificazione sismica del territorio della Regione Lazio in applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20 marzo 2003. Prime disposizioni";

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 - "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone";

VISTA la Determinazione Dipartimento Territorio n. B4080 del 27 Ottobre 2006 recante "Approvazione dello Schema di Convenzione fra la Regione Lazio e E.N.E.A. (Ente per le Nuove Tecnologie, Energia e Ambiente) per la preparazione e l'acquisizione di accelerogrammi di riferimento ai fini dell'aggiornamento della riclassificazione sismica del territorio della Regione Lazio in applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20.03.2003 e alla Deliberazione Giunta Regionale del 1° agosto 2003, n. 766";

VISTA la Determinazione Dipartimento Territorio n. B4081 del 27 Ottobre 2006 che ha approvato il "Programma Operativo di Lavoro relativo al Piano regionale per l'aggiornamento della riclassificazione Sismica" con il quale, all'interno dell'Area Difesa del Suolo, è stato costituito l'ufficio tecnico-amministrativo per l'espletamento delle attività tecniche previste nel suddetto Piano in ottemperanza a quanto richiesto dalla DGR Lazio 766/03;

VISTO il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 14 gennaio 2008 - "Nuove Norme Tecniche per le costruzioni";

CONSIDERATA necessaria un'efficace prevenzione del rischio sismico per la tutela della pubblica incolumità e per il contenimento dei danni derivanti da eventi sismici;

TENUTO CONTO che in base al punto 6 della DGR Lazio 766/03, la Regione Lazio avrebbe dovuto aggiornare la classificazione sismica del territorio entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione, ma a seguito dei continui cambiamenti delle norme tecniche in materia sismica, ha atteso l'emanazione definitiva della normativa tecnica di settore, avvenuta con il DM Infrastrutture del 14 gennaio 2008;



CONSIDERATO che l'Area Difesa del Suolo ha partecipato, tramite alcuni funzionari Geologi esperti in materia di pericolosità sismica, al Gruppo di Lavoro Nazionale della Sotto-Commissione n. 8 "Attuazione normativa sismica della Conferenza Stato-Regioni", che ha redatto gli "Indirizzi e criteri generali per la microzonazione sismica" pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e approvati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome;

TENUTO CONTO dei contenuti della Relazione finale ENEA concernente "Analisi della sismicità regionale ai fini dell'individuazione di classi di comuni con situazioni omogenee di scuotibilità in occasione di eventi sismici - Convenzione ENEA-REGIONE LAZIO finalizzata allo svolgimento di attività per la mitigazione del rischio sismico del territorio regionale del Lazio";

PRESO ATTO che da suddetta relazione ENEA e dai Criteri di classificazione sismica emanati con l'OPCM 3519/06, l'Area Difesa del Suolo della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione fra i Popoli ha predisposto la relazione "Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Lazio" nella quale sono classificati sismicamente tutti i Comuni della Regione Lazio;

RITENUTO necessario per quanto sopra, istituire le sottozone sismiche 2A, 2B, 3A e 3B, valide ai fini classificatori per l'esecuzione degli studi di Microzonazione Sismica;

RITENUTO necessario che la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione fra i Popoli, con successivo atto di concerto con la Direzione Regionale Urbanistica, predisponga gli Indirizzi e Criteri per gli studi di Microzonazione Sismica;

RITENUTO necessario prevedere la somma di Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00) per ciascuna annualità del triennio finanziario 2010-2012 da iscriversi sul capitolo regionale E46515 "Studi finalizzati all'aggiornamento della riclassificazione sismica del territorio della Regione Lazio", per le indagini regionali mirate alla riduzione del rischio sismico e di Microzonazione Sismica;

RITENUTO opportuno che, per raggiungere gli obiettivi di cui ai punti precedenti la competente Area Difesa del Suolo della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione fra i Popoli potrà avvalersi della collaborazione di Istituti di Ricerca o Personale esperto in campo sismico;

RITENUTO opportuno, al fine di proseguire nell'attività di prevenzione sismica in materia di opere strategiche e rilevanti per la Protezione Civile dopo un evento sismico, di aggiornare l'elenco di cui l'allegato 2 della DGR 766/03 secondo le nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni;

SENTITE le Regioni confinanti, ai sensi del comma f del punto 1A dell'OPCM 3519/06, al fine di omogeneizzare le zone sismiche di territori comunali appartenenti a Regioni contigue;

SENTITE la Direzione Regionale Infrastrutture, le Aree Decentrate della medesima Direzione Regionale e la Direzione Regionale Urbanistica in data 5 Novembre 2008 in merito alla nuova classificazione sismica in oggetto;

ACQUISITO il parere favorevole del Tavolo Permanente Interistituzionale Regionale nella seduta del 4 maggio 2009;

VISTI l'allegato 1 denominato "Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Lazio" e l'allegato 2 denominato "Elenco delle strutture pubbliche sottoposte a verifica sismica da parte dei proprietari non statali (Regione Lazio, Amministrazioni provinciali e comunali, Comunità montane, altri enti locali) di cui all'art. 2 comma 3 dell'OPCM 3274/03 e ai sensi del DM Infrastrutture del 14.01.2008 (capitolo 2.4)";

ATTESE la necessità di approvare gli allegati sopra citati e la necessità che la nuova classificazione, soltanto per quanto concerne gli effetti dell'art. 94 del DPR 380/01, sia differita di 180gg dopo la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R. Lazio al fine di permettere alla Direzione Regionale Infrastrutture di predisporre un apposito atto che regolamenti procedure, adempimenti e controlli ai sensi della vigente normativa;



CONSIDERATO che l'atto non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

ALL'UNANIMITÀ

**DELIBERA**

1. Di APPROVARE l'allegato 1 "*Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Lazio*", che forma parte integrante della presente deliberazione;
2. Di APPROVARE l'allegato 2 "*Elenco delle strutture pubbliche sottoposte a verifica sismica da parte dei proprietari non statali (Regione Lazio, Amministrazioni provinciali e comunali, Comunità montane, altri enti locali) di cui all'art. 2 comma 3 dell'OPCM 3274/03 e ai sensi del DM Infrastrutture del 14.01.2008 (capitolo 2.4)*", che forma parte integrante della presente deliberazione;
3. Di ISTITUIRE le sottozone sismiche 2A, 2B, 3A e 3B ai fini pianificatori urbanistici, territoriali e di emergenza per l'esecuzione dei futuri studi di Microzonazione Sismica di cui al punto 4;
4. Di STABILIRE che la Direzione Ambiente e Cooperazione fra i Popoli, con successivo atto di concerto con la Direzione Urbanistica, predisponga, entro 90gg successivi alla pubblicazione della presente deliberazione, gli "*Indirizzi e Criteri per gli studi di Microzonazione Sismica nella Regione Lazio*"; tali indirizzi e criteri dovranno prevedere le modalità di redazione degli studi sul territorio regionale, i livelli di indagini in Microzonazione Sismica da effettuare correlati con ciascuna zona o sottozona sismica e gli eventuali contributi economici per la redazione degli stessi. Tali studi saranno parte integrante della documentazione prevista dalla DGR Lazio 2649/99;
5. Di PREVEDERE la somma di Euro 250.000 (*duecentocinquantamila/00*) per ciascuna annualità del triennio finanziario 2010-2012 da iscriversi sul capitolo regionale E46515 "*Studi finalizzati all'aggiornamento della riclassificazione sismica del territorio della Regione Lazio*", per le indagini della competente Area regionale, mirate alla riduzione del rischio sismico e di Microzonazione Sismica;
6. Di DISPORRE che, ai fini della progettazione delle costruzioni di cui all'art. 83 del DPR 380/01 e per quanto concerne gli effetti degli artt. 84, 85 e 94 del medesimo DPR 380/01, la classificazione di cui al precedente punto 1 entrerà in vigore 180gg dopo la pubblicazione della presente deliberazione sul BUR Lazio; la Direzione Infrastrutture, di concerto con la Direzione Ambiente e Cooperazione fra i Popoli, predisporrà, entro 90gg successivi alla pubblicazione della presente deliberazione, un atto amministrativo per regolamentare procedure, adempimenti e controlli ai sensi della vigente normativa;
7. Di DETERMINARE che, per raggiungere gli obiettivi di cui ai precedenti punti 4 e 5, la competente Area Difesa del Suolo della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione fra i Popoli potrà avvalersi di Istituti di Ricerca o Personale esperto in campo sismico o delle Direzioni Regionali Infrastrutture e Urbanistica;
8. Di REVOCARE la DGR 766/03, fatto salvo quanto indicato al punto 6 della presente deliberazione;

La classificazione sismica della Regione Lazio potrà essere aggiornata in caso di emanazione di nuovi criteri per la riclassificazione sismica da parte dello Stato.


La presente deliberazione è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul B.U.R. Lazio, fatto salvo il punto 6), e sarà consultabile sul sito Internet della Regione Lazio <http://www.regione.lazio.it/web2/contents/ambiente/argomento.php?vms=5&id=16> con l'icona "*Nuova classificazione sismica regionale*".




All 1 e 2 .pdf


IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 23 GIU. 2009



DOPEP  
REGI  
SOBA





ALLEG. alla DELIB. N. 387 8A  
DEL 22 MAG. 2009

## ALLEGATO 1

### Relazione Tecnica Nuova Classificazione sismica della Regione Lazio

Il presente Allegato 1 si compone di 32 (*trentadue*) pagine esclusa la presente



## ALLEGATO 1 – RELAZIONE TECNICA

### NUOVA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO

(a cura dei Geologi: Antonio Colombi, Giacomo Catalano, Fulvio Colasanto, Eugenio Di Loreto e Alberto Orazi)

Con l'emanazione dell'OPCM 3519/06 lo Stato ha definito i criteri nazionali che ciascuna Regione deve seguire per l'aggiornamento della classificazione sismica del proprio territorio. Questo strumento normativo, per la prima volta, porterà a valutare la classificazione sismica del territorio secondo parametri sismologici svincolati dal solo criterio politico del limite amministrativo fin qui utilizzato.

Si sottolinea che di recente sono state poste in discussione in sede di Tavolo Tecnico Interregionale, due ipotesi di proposte di nuovi criteri di riclassificazione (da parte delle Regioni Umbria e Emilia-Romagna) che si basano sulla Pericolosità Integrale Attesa. Al momento questa discussione è in itinere e non è ancora certa la sua conclusione e la sua evoluzione.



Allo stato attuale, però, le nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni, emanate con il DM Infrastrutture del 14.01.2008, hanno sostanzialmente esautorato la zonazione sismica da uno dei suoi compiti precedenti, che era quello di ancorare la zona sismica ad un valore dell'accelerazione di picco, e quindi allo spettro di risposta elastico da utilizzare per il calcolo delle azioni sismiche per le costruzioni. Con le nuove norme, per ogni costruzione, ci si può riferire ad una accelerazione di riferimento propria in relazione sia alle coordinate geografiche dell'area di progetto, sia alla vita nominale dell'edificio stesso.

In questa ottica la classificazione sismica del territorio rimane utile, dal punto di vista amministrativo, per la gestione pianificativa e di controllo del territorio, per tre aspetti fondamentali:

- scegliere il tipo e l'entità dei controlli da parte delle Aree Decentrate dei LL.PP. regionali sull'attività di progettazione e realizzazione delle costruzioni;
- calibrare le indagini geologiche, anche per mezzo di studi di Microzonazione Sismica, al fine di garantire un idoneo e differenziato controllo della compatibilità geomorfologica in prospettiva sismica nella pianificazione territoriale;
- definire criteri di priorità nella destinazione di eventuali finanziamenti per interventi di riduzione della vulnerabilità degli edifici (OPCM 3274/04, DGR 766/03 all. 2 e DGR 532/06).


Da quando il D.Lgs 112 del 02.02.1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ha delegato alle Regioni le funzioni e i compiti di aggiornamento e riclassificazione sismica del territorio, i riferimenti normativi, nazionali e regionali, inerenti la classificazione sismica, ad oggi vigenti, sono:

- a) **Decreto Legislativo n. 112 del 02.02.1998 artt. 93 e 94** - "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- b) **Decreto Ministeriale LL.PP. del 16.01.1996** - "Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche"- (attiva fino al 14 giugno 2010 e poi sostituita dalla normativa di cui al punto j)

- c) **Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2788 del 12.06.1998** - "Individuazione delle zone ad elevato rischio sismico del territorio nazionale";
- d) **Delibera di Giunta Regione Lazio n. 2649 del 18.05.1999** - "Linee Guida e documentazione per l'indagine geologica e vegetazionale. Estensione dell'applicabilità della Legge 2 febbraio 1974 n. 64";
- e) **Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 18.05.2001** - "Testo unico per l'edilizia";
- f) **Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003** - "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" - (sostituita pro parte dalle normative di cui ai punti i e j);
- g) **Delibera di Giunta Regione Lazio n. 766 del 01.08.2003** - "Riclassificazione sismica del territorio della Regione Lazio in applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20 marzo 2003. Prime disposizioni";
- h) **Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 14.09.2005** - "Norme Tecniche per le costruzioni"- (attivo fino al giugno 2009 e poi sostituito totalmente dalla normativa di cui al punto j);
- i) **Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28.04.2006** - "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone";
- j) **Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 14.01.2008** - "Nuove Norme Tecniche per le costruzioni";

Per aggiornare e riclassificare sismicamente il territorio laziale, la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, tramite l'Area Difesa del Suolo, ha avviato nel 2007 una convenzione con l'ENEA per l'elaborazione della *Pericolosità Sismica regionale di base*, dalla quale in seguito si è partiti, congiuntamente all'elaborato di riferimento emanato con l'OPCM 3519/06, per predisporre una nuova proposta di classificazione sismica.

Il Lazio è caratterizzato da una sismicità che si distribuisce lungo fasce sismiche omogenee (*zone sismogenetiche*), allungate preferenzialmente secondo la direzione appenninica NW-SE, con centri sismici sia all'interno alla regione sia esterni (*vedi fig. a dx*). Quasi asismica risulta essere la provincia di Latina e poco sismica la zona costiera della provincia di Viterbo. Storicamente, terremoti di media intensità (*fino all'VIII° MCS/MSK*), ma molto frequenti, avvengono nell'area degli apparati vulcanici dei Colli Albani e Monti Vulsini, ed in alcune aree del Frusinate e del Reatino; terremoti molto forti (*fino al X-XI° MCS/MSK*), ma relativamente poco frequenti, avvengono invece nelle conche di origine tettonica della provincia di Rieti e del basso Frusinate. Questo andamento a fasce terremoti della sismicità trova riscontro nella distribuzione degli effetti



sismici osservabili nei Comuni del Lazio, con massimi danneggiamenti nelle zone pedemontane del reatino e del

frusinate e gradualmente minori spostandosi verso le aree costiere. La distribuzione spaziale degli effetti (*Massime Intensità Macrosismiche osservate - I<sub>max</sub>, fig a sx*) evidenzia come quasi la metà dei comuni della Regione risentano di intensità comprese fra l'VIII/IX° della scala MCS. Inoltre si nota come nel frusinate e nel reatino non vi siano comuni che abbiano risentito intensità macrosismiche inferiori all'VIII° della scala MCS.



Antecedentemente all'emanazione del D.Lgs n. 112/98 lo Stato aveva la totale competenza tecnico-

amministrativa sugli atti di individuazione delle aree sismiche e sul loro aggiornamento in termini di classificazione. Infatti l'art. 3 della Legge 64/74 stabiliva che attraverso decreti del Ministero per i Lavori Pubblici si provvedesse "...all'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche, all'attribuzione alle zone sismiche in base a valori differenziati del grado di sismicità da prendere di riferimento per la determinazione delle azioni sismiche ed al necessario aggiornamento successivo degli elenchi e dei gradi di sismicità".

Questi Decreti di classificazione arrivarono solo nel 1983, sull'onda emotiva del disastroso terremoto dell'Irpinia del Novembre 1980, attribuendo ad ogni Comune italiano un differenziato grado di sismicità. Prima del 1983 la classificazione sismica in Italia veniva aggiornata in modo saltuario e solo dopo un evento sismico, basandosi sui danni subiti dai Comuni colpiti; di conseguenza la classificazione si presentava a "macchia di leopardo" e copriva soltanto le zone dove avvenivano i terremoti. In poche parole si correva dietro ai terremoti.

Nel Lazio la prima classificazione sismica (*circa 1/3 dei Comuni*) avviene a seguito del drammatico terremoto di Avezzano del Gennaio del 1915; successivamente, nel 1927 e nel 1962, altri Comuni laziali furono classificati sismici a causa dei danni riportati dagli edifici per gli eventi sismici con epicentri, rispettivamente, ad Acquapendente ed Antrodoco. Dopo il terremoto dell'Irpinia, la Regione Lazio fu interessata dal DM. LL.PP. del 01.04.1983, che classificò il 73% dei suoi Comuni in Categoria Sismica 1 o 2, lasciando non classificati gran parte dei Comuni della Provincia di Roma e tutti quelli della Provincia di Viterbo (*colore grigio fig. a dx*).

Purtroppo dopo i Decreti Ministeriali del 1983 una totale stagnazione sia del processo di classificazione sismica sia dell'aspetto normativo creò ben più disastri di una eventuale cattiva classificazione.



Il D.Lgs 112/98 ha differenziato in modo netto la competenza fra Stato e Regioni in materia sismica, lasciando a queste ultime (*punto a) del comma 2 dell'art. 94*) le funzioni ed i compiti di individuare le proprie zone sismiche e la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone.


La Regione Lazio già nel 1999, attraverso la DGR Lazio 2649/99, ha esteso a tutti i Comuni del proprio territorio l'obbligo di studi geologici e geomorfologici di dettaglio in prospettiva sismica durante la predisposizione degli Strumenti Urbanistici, anche in considerazione dell'OPCM n. 2788/98 che individuava alcuni Comuni ad elevato rischio sismico.

Nel Marzo del 2003, ancora una volta sull'onda emotiva di un evento sismico (*terremoto di San Giuliano di Puglia*), la Presidenza del Consiglio dei Ministri decise di uscire dall'impasse e dall'immobilismo ormai presente nel campo della classificazione sismica, emanando l'OPCM 3274/03, con la quale, da una parte si aggiornavano i criteri per l'individuazione delle zone sismiche e dall'altra si introduceva un elaborato di riferimento di riclassificazione sismica a livello nazionale in attesa delle disposizioni derivanti da atti delle singole Regioni.

La Regione Lazio ha provveduto con la DGR 766/03 a riclassificare il proprio territorio (*fig. a dx*). Questa riclassificazione ha reso sismico il 98,4% dei Comuni del Lazio, rispetto al 73,5% della precedente classificazione del 1983, con un aumento considerevole dei Comuni in Zona Sismica 1 e 2.

La DGR 766/03 classifica in terza zona sismica 81 Comuni, fra i quali Roma, Viterbo, Latina ed altri centri minori importanti. Soltanto 6 Comuni del Lazio (*Montalto di Castro, Civitavecchia, Cerveteri, Allumiere, Santa Marinella e Ponza*), sono inseriti in Zona Sismica 4. Inoltre la Regione Lazio ha ritenuto, nelle facoltà delle competenze delle Regioni stabilite nell'OPCM 3274/03, che per i Comuni in Zona Sismica 4 non si dovessero applicare le Norme Tecniche in materia antisismica.

Nel 2006, come detto in precedenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con l'INGV (*Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia*) ha emanato un aggiornamento dei criteri nazionali per la riclassificazione sismica (*OPCM 3519/06*), definendo in modo più chiaro, come ciascuna Regione deve eseguire l'aggiornamento della propria classificazione sismica. L'appartenenza di un Comune, o porzione di esso, ad una zona sismica deve essere definito tramite il parametro dell'accelerazione massima al suolo su suolo rigido, svincolando, per quanto possibile, la classificazione dal criterio politico del limite amministrativo utilizzato fino ad ora. Tale criterio amministrativo non può essere però lasciato completamente disatteso, in quanto la gestione amministrativa del dato scientifico risulta essere difficilmente applicabile, anche per le implicazioni sociali, economiche e territoriali che ne discendono.



## LA PERICOLOSITÀ SISMICA DELLA REGIONE LAZIO

Negli studi per la valutazione delle azioni sismiche è indispensabile considerare la pericolosità sismica di base, intesa come la probabilità che un evento sismico di una certa Magnitudo avvenga in un'area secondo un determinato periodo di ritorno.

La Pericolosità sismica di base è definita calcolando il valore atteso di uno o più parametri che descrivono il terremoto su terreno rigido e compatto (*accelerazione del moto del suolo, intensità al sito, spettro di sito*), ed attraverso tali valori è possibile predisporre una classificazione sismica del territorio, finalizzata alla pianificazione territoriale e/o dell'emergenza ed alla programmazione delle attività di prevenzione.

Quello che viene studiato su area vasta o regionale può essere trasferito per studi a scala di dettaglio o locale, definendo la Risposta Sismica Locale (*RSL*), che è legata a specifiche condizioni geomorfologiche dei siti che possono influenzare significativamente la risposta sismica locale. Per RSL si intende la modifica delle caratteristiche che il moto sismico subisce nel passaggio dagli strati rigidi (*bedrock*) ai terreni più soffici, di solito superficiali, in relazione alle caratteristiche meccaniche e stratigrafiche di questi ultimi e alla presenza di peculiari situazioni topografiche e morfologiche. Ai fini pianificatori è quindi fondamentale identificare qualitativamente e/o quantitativamente tale valore attraverso studi di Microzonazione Sismica (MS) che, partendo dai risultati degli studi di pericolosità sismica di base, analizzano i caratteri sismici (*terremoto di riferimento*), i caratteri geologici (*eterogeneità dei terreni, sia in senso orizzontale che verticale*), geomorfologici (*irregolarità morfologiche superficiali e sepolte*) e geologico-tecnici (*comportamento non lineare e dissipativo dei terreni*) del sito.

Con l'OPCM 3519/06 l'intero territorio nazionale viene suddiviso in 4 zone sulla base di un differente valore dell'accelerazione di picco  $a_g$  su terreno a comportamento rigido, derivante da studi predisposti dall'INGV-DPC. Gli intervalli di accelerazione ( $a_g$ ) con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni sono stati rapportati alle 4 zone sismiche indicate dall'OPCM 3519/06 (*tab 1*).

ZONA SISMICA	ACCELERAZIONE CON PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO PARI AL 10% IN 50 ANNI ( $a_g$ )
1	$a_g > 0.25$
2	$0.15 < a_g \leq 0.25$
3	$0.05 < a_g \leq 0.15$
4	$a_g \leq 0.05$

Tabella 1 - Suddivisione delle zone sismiche in relazione all'accelerazione di picco su terreno rigido.



Le Regioni devono riclassificare il proprio territorio secondo tre vincoli importanti:

- Mantenere omogeneità sismica nelle zone di bordo fra Regioni confinanti;
- Prevedere che i territori comunali possono essere interessati al loro interno anche da diverse zone sismiche (*il terremoto nella sua propagazione non si ferma di fronte al limite amministrativo*);
- Prevedere che in un territorio comunale possono essere presenti anche diverse sottozone sismiche;
- Prevedere l'assenza di salti fra zone sismiche, ma che il passaggio avvenga in modo continuo (*dalla zona 1 alla zona 2, dalla zona 2 alla zona 3 etc, ma non, per esempio, dalla zona 1 alla zona 3*);


In questa nuova proposta di riclassificazione sismica del Lazio le quattro condizioni fondamentali sopra riportate sono state tutte rispettate.

La possibilità di esprimere da parte delle Regioni una classificazione più attinente alla situazione del rischio sismico regionale, consente di elaborare scenari di riclassificazione passando da quelli meno restrittivi, in termini di rischio, a quelli più cautelativi. Le Regioni, infatti, devono tenere in considerazione sia i livelli di incertezza a cui fanno esplicito riferimento l'OPCM 3519/06 e il DM. 14.01.2008, sia la rappresentazione della pericolosità non più espressa come classe unica, ma suddivisa eventualmente in sottozone sismiche. L'articolazione di sottozone di pericolosità per ogni zona sismica consente alle Regioni una migliore organizzazione e gestione del territorio dal punto di vista pianificatorio.

Per arrivare ad un ulteriore accrescimento delle conoscenze sismiche e sismologiche del territorio laziale, tali da permettere di aggiornare la classificazione sismica del Lazio, come disposto dalle normative nazionali e regionali in materia, la Regione Lazio (*tramite l'Area Difesa del Suolo*) ha avviato nel 2007 una Convenzione di studio con l'ENEA (*di seguito Convenzione*).

Questa attività, resa improcrastinabile dopo la emanazione delle nuove Norme Tecniche, si è conclusa nell'Aprile 2008 con la consegna della Relazione Finale ENEA ed ha avuto l'obiettivo principale di definire la Pericolosità sismica di base del territorio regionale per garantire un migliore e corretto punto di partenza per le attività di lavoro, studio e ricerca finalizzate alla predisposizione di una moderna classificazione sismica tesa al buon governo del territorio ed alla migliore sicurezza sismica ai fini amministrativi.

La Convenzione ha attivato uno studio che, attraverso una metodologia basata sull'analisi della sismicità storica regionale e dell'Italia Centrale e mediante un approccio "di sito" per gli studi statistici degli spettri a Pericolosità uniforme (*Hazard*) per siti rocciosi, predispone una serie di raggruppamenti (*cluster*) a sismicità omogenea ed una serie di accelerogrammi tipo, elaborati per ciascun Comune del Lazio. I risultati della Convenzione, consegnati all'Area Difesa del Suolo nel Maggio 2008 ed a cui si rimanda per gli aspetti tecnico-scientifici, sono stati ottenuti proprio in concomitanza con la pubblicazione della nuova normativa sismica per le costruzioni (*DM Infrastrutture 14.01.2008*), che prevede l'utilizzo di spettri elastici di sito differenziati nel territorio con una maglia di 5,5 chilometri (*la stessa usata per gli spettri ad hazard uniforme dell'INGV nella citata OPCM 3519/06*). Gli spettri sono stati predisposti con la medesima elaborazione statistica con cui sono stati trattati gli spettri ad *hazard* uniforme INGV, confrontandone poi i risultati. Da questo confronto sono scaturiti i raggruppamenti, sismicamente omogenei, dei Comuni della Regione Lazio (*fig. in basso, fonte ENEA*).



I risultati ENEA, sui quali ci si è anche basati per la predisposizione dello scenario di riclassificazione sismica, sono da considerarsi conservativi per due ordini di motivi: in primo luogo perché per la valutazione degli indici con il "Metodo Storico" sono stati presi in

considerazione tutti gli eventi sismici che hanno storicamente colpito i Comuni del Lazio, di modo che le registrazioni accelerometriche selezionate fossero più gravose; in secondo luogo perché gli spettri rappresentativi dei singoli gruppi non sono valori medi, ma rappresentano il 90<sup>esimo</sup> percentile, valore scelto in considerazione di una procedura maggiormente conservativa.

In base all'esame delle forme spettrali per ogni raggruppamento (*cluster*), l'ENEA ha individuato alla fine 6 cluster principali con caratteristiche spettrali omogenee, cioè con uno spettro principale che si elegge a rappresentante delle forme spettrali definite per ogni singolo Comune appartenente al gruppo medesimo. I sei raggruppamenti non risolvono una determinazione di ordinamento diretto dei Comuni in termini di Pericolosità sismica, ma identificano una loro sismicità caratteristica. Nella figura della pagina precedente, il cluster dal colore *bordeaux* rappresenta l'altissima sismicità, i cluster di colore rosso, azzurro e viola rappresentano una sismicità medio-alta/alta, quello di colore verde una media sismicità ed il cluster celeste la bassa sismicità.

Il lavoro eseguito dall'Area Difesa del Suolo è stato quello di omogeneizzare ed uniformare i Cluster ENEA secondo zone di sismicità ed, in seguito, rapportare queste classi di sismicità ai valori corrispondenti di accelerazione di picco in base all'OPCM 3519/06 (*in via cautelativa è stato scelto l'elaborato 84<sup>esimo</sup> percentile*) ed al DM Infrastrutture 14.01.2008. Da questa analisi di post-produzione è scaturita la nuova classificazione sismica della Regione Lazio.

## I CASI PARTICOLARI

Prima di affrontare la discussione sulla proposta di Riclassificazione Sismica corre l'obbligo soffermarci su alcuni casi particolari per i quali sono state previste delle sottozonazioni sismiche all'interno del medesimo territorio comunale. Tale scelta è stata obbligata da caratteristiche sismologiche differenti all'interno dell'area di un medesimo comune, dovute alla sua estensione o presenza di isole amministrative lontane dal Comune stesso. In questo modo tutti i Comuni del Lazio sono stati trattati, dal punto di vista esclusivamente sismico, come **Unità Amministrative Sismiche** (*di seguito denominate UAS*). La maggior parte dei Comuni del Lazio coincidono ad una unica UAS territoriale, mentre per sei Comuni è stato necessario prevedere all'interno UAS differenziate all'interno del loro territorio.

I casi particolari sono stati i seguenti: Comune di Roma, Comune di Rieti, Comune di Pescorocchiano, Comune di Nepi, Comune di Colfelice e Comune di Vejano.

### II Comune di Roma

In una proposta di nuova riclassificazione sismica, che non parta dal connubio fra un input politico-gestionale e da esigenze basate su valori di tipo prettamente sismologico, non avrebbe alcun senso continuare a considerare tutto il territorio del Comune di Roma come unica zona sismica. L'estensione areale del Comune di Roma è quella di maggiore entità della Regione Lazio e la gran parte dei suoi diciannove Municipi hanno una estensione superficiale superiore alla media dei Comuni della Regione. Anche la popolazione, e quindi i relativi investimenti produttivi e sociali, è superiore, per ogni Municipio, a moltissimi dei restanti Comuni del Lazio. Dall'analisi della sismicità storica, inoltre, si evidenzia che i danneggiamenti risentiti dalle costruzioni durante gli eventi sismici sono variabili, eterogenei e diseguali nelle diverse zone del territorio Romano.

Considerando l'elaborato dell'OPCM 3519/06, in base ai valori delle accelerazioni massime di picco su suolo rigido, si nota che il territorio del Comune di Roma è interessato da valori di  $a_g$  estremamente differenti fra la zona costiera (*Ostia*) e le zone prossimali ai Colli Albani o ai Monti Tiburtini e Prenestini. Tali valori presentano una variabilità sostanziale passando da 0,075g a 0,200g per una probabilità di eccedenza del 10% in 50 (*tempo di ritorno 475anni*) che si tramuta in valori di possibile intensità del terremoto molto diversa fra le due zone. Anche lo studio ENEA, a conferma di quanto sopraccitato, ha evidenziato che il territorio del Comune di Roma deve essere necessariamente trattato, dal punto di vista sismico, in modo difforme nelle diverse sue zone geografiche (*zona costiera, centro città e piana del Tevere, area prossimale ai Colli Albani e ai Monti Tiburtini e Prenestini*) con accelerogrammi tipo e spettri elastici completamente differenti, come riscontrabile, peraltro, anche dall'Allegato A del DM Infrastrutture 14.01.2008, che prevede diversi valori spettrali per chi dovrà costruire nella zona di Ostia o a La Storta piuttosto che nei Municipi vicini ai Colli Albani.


Sulla base di tutto ciò, nel predisporre la proposta di riclassificazione, si è pensato di suddividere il Comune di Roma in ambiti Municipali, per cui i diciannove Municipi coincidono, ai fini esclusivamente della riclassificazione sismica, a diciannove UAS con proprio valore di zona sismica. Il Municipio XX presenta una sua Isola Amministrativa staccata territorialmente dalla restante porzione comunale e con valori di sismicità differenti rispetto al Municipio di appartenenza. Pertanto alla fine le UAS del Comune di Roma sono 20.

Nella Tabella 2 è possibile osservare le zone sismiche secondo la nuova proposta di riclassificazione per ogni UAS (*Municipio*) e la differenza con la classificazione sismica del 2003 (*DGR 766/03*). Le UAS V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII (*ubicatate in prossimità delle strutture sismogenetiche dei Colli Albani e dei Monti Tiburtini e dei Prenestini*) aumentano la loro pericolosità rispetto alla classificazione vigente.

Tabella 2 - Municipi di Roma e loro zona sismica.

UAS (Municipio)	NUOVA ZONA SISMICA PROPOSTA	SOTTOZONA PROPOSTA	ZONA SISMICA DGR 766/03	VARIAZIONE ZONA SISMICA
Roma I	3	A	3	0
Roma II	3	A	3	0
Roma III	3	A	3	0
Roma IV	3	A	3	0
Roma V	2	B	3	+1
Roma VI	2	B	3	+1
Roma VII	2	B	3	+1
Roma VIII	2	B	3	+1
Roma IX	2	B	3	+1
Roma X	2	B	3	+1
Roma XI	2	B	3	+1
Roma XII	2	B	3	+1
Roma XIII	3	A	3	0
Roma XV	3	A	3	0
Roma XVI	3	A	3	0
Roma XVII	3	A	3	0
Roma XVIII	3	A	3	0
Roma XIX	3	A	3	0
Roma XX	3	A	3	0
Roma XX Isola Amm	3	B	3	0

Nella figura sottostante è rappresentato lo stralcio della riclassificazione proposta per il solo territorio del Comune di Roma suddiviso nelle 20 Unità Amministrative Sismiche (UAS) dei Municipi di Roma.



*Riclassificazione Sismica per il Comune di Roma suddiviso secondo le 19 UAS del Comune di Roma*

Questa suddivisione produce una diversa applicazione delle norme amministrative per quanto riguarda l'art. 94 del DPR 380/01 ed anche per quanto concernerà le applicazioni in sede di strumenti urbanistici attuativi per gli studi di Microzonazione Sismica.


### **Il Comune di Rieti**

Il Comune di Rieti presenta caratteristiche morfologiche geologiche e sismologiche ben differenziate fra la zona della Piana reatina e del Terminillo. La zona dell'area del Terminillo appartiene, dal punto di vista sismologico, alla fascia dei Comuni pedemontani della Piana di Rieti (*Poggio Bustone, Cantalice, Rivodutri e Cittaducale*), con una sismicità alta, mentre nella zona della piana reatina e dei contrafforti Sabini, ad ovest di essa, presenta una sismicità medio-alta.

In relazione a queste differenti situazioni e per dare una continuità ed una omogeneità sismica alla zona del Reatino si è ritenuto più idoneo suddividere il Comune di Rieti in due UAS, classificandole in sottozone diverse della medesima Zona Sismica 2. Pertanto tutta l'area del Comune di Rieti ubicata in sinistra orografica del fosso della Papena (*a partire dal limite amministrativo con il Comune di Cantalice*) e del fosso Ranaro ed in destra orografica del fosso Pantana (*fino al limite amministrativo del Comune di Cittaducale*), viene classificata come

UAS di sottozona sismica **2A**, mentre tutta la restante porzione del Comune di Rieti è classificata come UAS di sottozona sismica **2B**, come si evince figura nella figura della pagina seguente.

Questa suddivisione produce una diversa applicazione solo per quanto riguarderà la realizzazione di studi di Microzonazione Sismica all'atto della predisposizione di strumenti urbanistici attuativi.




*Riclassificazione Sismica del Comune di Rieti*

### **Il Comune di Pescorocchiano**

Anche il Comune di Pescorocchiano presenta due differenti UAS, per differenti situazioni sismologiche. La zona dell'area geograficamente delimitata delle montagne della dorsale dei Monti della Duchessa-Monte Nuria appartiene, dal punto di vista sismologico, alla fascia dei Comuni del Cicolano di zona sismica 1 (*Fiamignano, Borgorose*), con una sismicità molto alta, mentre la zona comunale geograficamente riferibile in senso stretto alla Valle del Salto presenta una sismicità alta.

Tenendo conto di questa condizione particolare e per dare una continuità ed una omogeneità alla zona sismica del Cicolano si è ritenuto di suddividere il Comune di Pescorocchiano in due UAS, classificandole in zone Sismiche differenti. Pertanto l'area del Comune di Pescorocchiano, in destra orografica del fiume Salto, viene classificata come UAS di zona sismica 1, mentre la restante porzione del Comune è classificata come UAS di sottozona sismica **2A**, come si evince nello stralcio della carta di Riclassificazione Sismica.


Come per il Comune di Roma, questa suddivisione produce una diversa applicazione delle norme amministrative per quanto riguarda le autorizzazioni dei Geni Civili decentrati, fra la porzione di territorio inserita in zona sismica 1 e la porzione del comune in sottozona sismica 2A. Questa suddivisione produce una diversa applicazione solo per quanto riguarderà la realizzazione di studi di Microzonazione Sismica all'atto della predisposizione di strumenti urbanistici attuativi.



*Riclassificazione Sismica del Comune di Pescorocchiano.*

### **Il Comune di Vejano**

Il Comune di Vejano presenta la peculiarità di avere una porzione del territorio comunale inserita in un altro comune (*Blera*) e completamente avulsa dalla gran parte del territorio comunale. Questa divisione territoriale coincide anche con differenze nette della sismologia locale dell'area, per cui si è ritenuto di suddividere il Comune di Vejano in due UAS a diverse situazioni sismologiche. La zona dell'isola amministrativa, compresa fra il Comune di Blera e di Tolfa, appartiene, sismologicamente parlando, alla fascia dei Comuni Viterbesi di zona sismica **2B**, con una sismicità media, mentre la gran parte del territorio comunale, in cui è ubicato il centro abitato di Vejano, presenta una sismicità medio-bassa con valore di Zona Sismica **3A**, come si evince nello stralcio della carta di Riclassificazione Sismica.




*Riclassificazione Sismica per il Comune di Vejano suddiviso in due sottozone sismiche.  
L'Isola Amministrativa è in sottozona 2B mentre il Comune in sottozona 3A*

Come per il Comune di Roma, questa suddivisione produce una diversa applicazione delle norme amministrative per quanto riguarda l'art. 94 del DPR 380/01 fra le aree del territorio comunale inserite in sottozona 3A e 2B (*isola amministrativa*) ed anche, logicamente, per quanto concernerà le applicazioni in sede di strumenti urbanistici attuativi degli studi di Microzonazione Sismica.

### **Il Comune di Nepi**

Il Comune di Nepi presenta la peculiarità di avere una porzione del territorio comunale inserita fra i Comuni di Monterosi e Sutri e completamente avulsa dalla gran parte del territorio comunale. Questa divisione territoriale coincide anche con differenze della sismologia locale dell'area, per cui si è ritenuto di suddividere il Comune di Nepi in due UAS a diverse situazioni sismologiche. La zona dell'isola amministrativa appartiene, sismologicamente parlando, alla fascia dei Comuni Viterbesi di zona sismica **3B**, con una sismicità bassa, mentre la gran parte del territorio comunale, in cui è ubicato il centro abitato di Nepi, presenta una sismicità medio-bassa con valore di Zona Sismica **3A**, come si evince nello stralcio della carta di Riclassificazione Sismica.




*Riclassificazione Sismica per il Comune di Nepi suddiviso in due sottozone sismiche.  
L'Isola Amministrativa è in sottozona 3B mentre il Comune in sottozona 3A*

Questa suddivisione non produce una diversa applicazione delle norme amministrative per quanto riguarda l'art. 94 del DPR 380/01 fra le aree del territorio comunale e l'isola amministrativa.

### **Il Comune di Colfelice**

Il Comune di Colfelice presenta la peculiarità di avere una porzione del territorio comunale inserita in un altro comune (*San Giovanni Incarico*) e completamente avulsa dal restante territorio comunale. Questa divisione territoriale coincide anche con differenze della sismologia locale dell'area, per cui si è ritenuto di suddividere il Comune di Colfelice in due UAS a diverse situazioni sismologiche. La zona dell'isola amministrativa, compresa nel Comune di San Giovanni Incarico, appartiene, sismologicamente parlando, alla fascia dei Comuni del

Frusinate di zona sismica **2B**, con una sismicità medio-alta, mentre la gran parte del territorio comunale, in cui è ubicato il centro abitato di Colfelice, presenta una sismicità alta con valore di Zona Sismica **2A**, come si evince nello stralcio della carta di Riclassificazione Sismica.



*Riclassificazione Sismica per il Comune di Colfelice suddiviso in due sottozone sismiche.  
L'Isola Amministrativa è in sottozona 2B mentre il Comune in sottozona 2A*

Questa suddivisione non produce una diversa applicazione delle norme amministrative per quanto riguarda l'art. 94 del DPR 380/01 fra le aree del territorio comunale e l'isola amministrativa.

### **PROPOSTA DI RICLASSIFICAZIONE**

La proposta di riclassificazione sismica che l'Area Difesa del Suolo sottopone alla Giunta Regionale, parte dalla filosofia di poter gestire in un modo ottimale e moderno il governo del territorio e garantire la sicurezza dei cittadini e delle opere infrastrutturali. Tale proposta si basa sulla creazione di sottozone sismiche sulla base della combinazione ponderata fra l'elaborato INGV-OPCM 3519/06 e la Convenzione ENEA.

La riclassificazione, sviluppata come connubio fra l'elaborato INGV-DPC e Convenzione ENEA, ha una filosofia moderna con la presenza di sottozone sismiche che permettono di definire aree intermedie di pericolosità sismica e attraverso le quali si potranno calibrare differenti livelli di studi pianificatori di Microzonazione Sismica dipendente dall'appartenenza in una determinata sottozona.

I Criteri di Riclassificazione stabiliti dall'OPCM 3519/06 permettono di esprimere la pericolosità sismica in valori di accelerazione di picco su suolo rigido ( $a_g$ ), non più come classe unica, ma suddivisa in sottoclassi per ogni zona sismica con intervalli di 0,025g.

Questa Riclassificazione appare in linea, almeno come impostazione generale ad area vasta, con le nuove ipotesi, ancora in fase di proposte, sui criteri di riclassificazione basate sulla *Pericolosità Integrata Attesa*, identificabile come un valore della pericolosità identificata dall'intera distribuzione degli eventi attesi al sito come

l'integrale della loro distribuzione che, al momento, sono ancora oggetto di discussione nel Tavolo Tecnico Interregionale.

Partendo dall'elaborato di riferimento INGV-DPC all'84<sup>o</sup>percentile si è operato suddividendo il territorio regionale in fasce di accelerazione caratterizzate da intervalli di 0,05g, in quanto non si è ritenuto conveniente e utile frammentare il territorio in innumerevoli sottoclassi, anche alla luce delle nuove disposizioni normative che indicano la classificazione sismica come solo strumento di tipo amministrativo.

La nuova riclassificazione si basa soltanto su 3 Zone Sismiche a differenza delle quattro della precedente classificazione del 2003, con la scomparsa della zona sismica 4. La Zona Sismica 1, quella più gravosa in termini di pericolosità sismica, non presenta sottozona in quanto il valore di  $a_g$  max previsto per il Lazio non giustifica ulteriori suddivisioni. Pertanto la creazione di sottozona ha interessato soltanto le zone sismiche 2 e 3, con la suddivisione in 4 sottozone sismiche (*dalla 2A, ovvero la maggiore sottozona della zona sismica 2, fino alla sottozona sismica 3B, corrispondente alla sottozona meno pericolosa della zona sismica 3*) come si evince dalla Tab. 3. Nella Regione Lazio, infatti, i valori di accelerazione  $a_g$  dell'elaborato all'84<sup>o</sup>percentile dell'INGV-DPC sono compresi fra 0.278g e 0.065g, ai quali si possono correlare empiricamente soltanto tre zone sismiche e quattro sottozone, escludendo quindi totalmente la zona sismica 4.



ZONA SISMICA	SOTTOZONA SISMICA	ACCELERAZIONE CON PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO PARI AL 10% IN 50 ANNI ( $a_g$ )
1		$0.25 \leq a_g < 0,278g$ (val. Max per il Lazio)
2	A	$0.20 \leq a_g < 0.25$
	B	$0.15 \leq a_g < 0.20$
3	A	$0.10 \leq a_g < 0.15$
	B	(val. min.) $0.062 \leq a_g < 0.10$

Tabella 3 - Suddivisione delle sottozone sismiche in relazione all'accelerazione di picco su terreno rigido utilizzate per lo scenario di riclassificazione sismica della Regione Lazio.


Gran parte dei Comuni del Lazio presentano valori  $a_g$  che ricadono interamente in una determinata zona o sottozona sismica, per cui è stato assegnato direttamente il valore della zona/sottozona corrispondente (*Comune a zona fissa*). Il problema si è posto per quei Comuni i cui valori di accelerazione di picco variavano fra due zone o sottozone diverse. Per cercare di superare questo problema si è operato in prima istanza con il metodo della superficie impegnata, assegnando al Comune il valore della zona/sottozona sismica che incidesse sul proprio territorio con una estensione maggiore dell'80%, sempre che in questa area fossero i centri abitati maggiori. Qualora fosse rimasta ancora insoluta l'assegnazione di quei Comuni interessati da zone/sottozone che non superavano la percentuale dell'80% (*per esempio sottozona 2B al 60% e sottozona 3A al 40%*), per risolvere tale incertezza si è tenuto conto del dato ottenuto dall'ENEA, assegnando, di conseguenza, la zona che i dati sismologici indicavano.

Fra i Comuni con questa situazione citiamo, solo a titolo di esempio nella zona del Viterbese (*Tuscania, Canino e Monte Romano*), nel Reatino (*Labro, Cantalice, Poggio Bustone*), nel Frusinate (*Cassino, Vallemaino, Pignataro Interamna*) e nella provincia di Roma (*Capena, Fiano*). Inoltre alcuni Comuni (*cfr paragrafo Casi*

Particolari), presentano più zone o sottozone sismiche all'interno del proprio territorio (Roma, Rieti, Vejano e Pescorocchiano, Colfelice e Nepi).

Da questa proposta si evince che le Unità Amministrative Sismiche sono 402, come somma dei 18 Municipi di Roma, delle 2 UAS per il Municipio XX di Roma e per i Comuni di Vejano, Rieti e Pescorocchiano, Colfelice e Nepi e per i 372 Comuni restanti che sono identificati come unica UAS.

Confrontando la Classificazione del 2003 con quella proposta (foto in basso) si osserva in linea generale un innalzamento della sicurezza con l'aumento dei Comuni in Zona Sismica 1, una sostanziale continuità del dato nei Comuni in Zona Sismica 2 e in Zona 3, anche per la divisione del Comune di Roma nei suoi 19 Municipi (Tab. 2).



Di particolare rilievo è la totale assenza della Zona Sismica 4, mentre le sottozone della Zona Sismica 3, ai fini e per gli effetti dell'art. 94 del DPR 380/01 potranno essere dichiarate a bassa sismicità dalla struttura regionale competente.

La suddivisione in sottozone sismiche permetterà, inoltre, di poter differenziare e gestire in modo più idoneo, moderno e preventivo i livelli degli studi e conoscenze di carattere geomorfologico e di Microzonazione Sismica durante la predisposizione degli strumenti urbanistici sia previsionali che attuativi, anche in prospettiva delle nuove direttive in materia di risposta sismica locale approvate dalla Conferenza Stato-Regioni e di prossima emanazione da parte del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale.

Tali nuovi indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica stabiliscono tre livelli differenti di indagini, partendo dal Livello 1, il più semplice, fino al Livello 3, il più esigente dal punto di vista scientifico e quantitativo e logicamente più dispendioso in termini economici.

Il Livello 1 ha per obiettivo l'individuazione delle microzone a comportamento sismico omogeneo; questo Livello costituisce uno studio propedeutico ed obbligatorio per affrontare i successivi livelli di approfondimento. Il Livello 2 deve da raggiungere, nelle zone a maggiore pericolosità sismica o a possibile maggiore amplificazione sismica, obiettivi tali da fornire quantificazioni numeriche, con metodi semplificati, della modificazione locale del moto sismico in superficie e dei fenomeni di deformazione permanente.

Il terzo livello di approfondimento si applica nelle zone ad alta sismicità o nelle zone suscettibili di amplificazioni locali, nei casi di situazioni geologiche e geotecniche complesse, non risolvibili con l'uso degli abachi, o qualora l'estensione della zona in studio renda conveniente un'analisi globale di dettaglio o, infine, per opere di particolare importanza; nelle zone suscettibili di instabilità particolarmente gravose per complessità del fenomeno e/o diffusione areale, non risolvibili con l'uso di metodologie speditive.

Entrando nel particolare di questa proposta, la sottozona 2A rappresenta una sorta di zona cuscinetto in cui si è voluta evidenziare l'esigenza di calibrare nel futuro le indagini di Microzonazione Sismica sugli strumenti urbanistici analogamente ai Comuni inseriti in zona sismica 1. La Sottozona 3B rappresenta, invece, un'area in cui i risentimenti sono bassi e gli eventuali danni sono di modesta entità e quindi gli studi di Microzonazione Sismica possono essere conclusi con il Livello 1, laddove non vi siano situazioni particolari o non si costruiscano edifici strategici o rilevanti ai fini di Protezione Civile..

In linea con quanto indicato dai moderni dati sismologici (tab. 4 e 5) si evidenzia una sostanziale crescita della pericolosità sismica nel Frusinate con un aumento dei Comuni ad alto rischio sismico fra la zona sismica 1 e la sottozona 2, così come accade nel Reatino. L'alto Viterbese presenta una pericolosità più elevata con conseguente aumento del numero dei Comuni in zona Sismica 2, mentre la Provincia di Latina di fatto viene declassata a fronte di una reale bassa sismicità dell'area. In questo declassamento viene trascinato anche parte del basso Frusinate (8 Comuni) in cui si osserva, da tutti i dati in possesso (INGV-DPC, ENEA), una precedente sovra stima della sismicità.

Dalla Tabella 6 si nota come in sostanza 60 UAS siano salite di zona sismica, prevalentemente dalla zona sismica 3 a quella 2 (nelle Provincie di Roma e Viterbo) mentre 32 UAS sono state declassate, dalla zona sismica 2 a quella 3, prevalentemente nella Provincia di Latina.

		Frosinone	Latina	Rieti	Roma	Viterbo	Totale Lazio
<i>Zona Sismica 1</i>	<b>PROPOSTA</b>	29	0	13 <sup>o</sup>	0	0	42 <sup>o</sup>
	DGR 766/03	23	0	13	0	0	36
<i>Zona Sismica 2</i>	<b>PROPOSTA</b>	61	3	62 <sup>o</sup>	104*	40 <sup>o</sup>	270* <sup>o</sup>
	DGR 766/03	68	26	59	91	11	255
<i>Zona Sismica 3</i>	<b>PROPOSTA</b>	2	30	0	36*	22 <sup>o</sup>	90* <sup>o</sup>
	DGR 766/03	0	6	1	26	48	81
<i>Unità Sismica Amministrativa</i>	<b>PROPOSTA</b>	92	33	75 <sup>o</sup>	140 *	62 <sup>o</sup>	402* <sup>o</sup>
	DGR 766/03	91	32	73	117	59	372
<i>Zona Sismica 4</i>	<b>PROPOSTA</b>	0	0	0	0	0	0
	DGR 766/03	0	1	0	4	1	6

Tabella 4: Variazioni delle zone sismiche fra la nuova riclassificazione e la Classificazione 2003(DGR 766/03).


(\* comprese le 18 UAS di Roma - <sup>o</sup> comprese le 2 UAS dei Comuni di Rieti, Colfalice, Nepi, Vejano, Pescorocchiano e XX Municipio di Roma).

	Frosinone	Latina	Rieti	Roma	Viterbo	Totale Lazio
ZONA SISMICA 1	29	0	13 <sup>◊</sup>	0	0	42 <sup>◊</sup>
SOTTOZONA 2A	12	0	8 <sup>◊</sup>	0	0	20 <sup>◊</sup>
SOTTOZONA 2B	49	3	54 <sup>◊</sup>	104*	40 <sup>◊</sup>	250* <sup>◊</sup>
SOTTOZONA 3A	2	19	0	23*	15	59*
SOTTOZONA 3B	0	11	0	13*	7	31
UNITA' SISMICHE AMMINISTRATIVE	92	33	75 <sup>◊</sup>	140*	62	402* <sup>◊</sup>

Tabella 5: Comuni inseriti nelle sottozone sismiche ripartiti per Province (\* comprese le 18 UAS di Roma - <sup>◊</sup> comprese le 2 UAS dei Comuni di Rieti, Colfelice, Nepi, Vejano, Pescorocchiano e XX Municipio di Roma).


	Frosinone	Latina	Rieti	Roma	Viterbo	Totale Lazio
VARIAZIONE +1	8	2	3	17	30	60 <sup>◊</sup>
INVARIATE	80	7	69	122	32	310 <sup>◊*</sup>
VARIAZIONE -1	4	24	3	1	0	32 <sup>◊</sup>
TOTALE U.A.S.	92	33	75 <sup>◊</sup>	140*	62 <sup>◊</sup>	402* <sup>◊</sup>

Tabella 6: Variazione di zone sismiche ripartite per Provincia (\* comprese le 18 UAS di Roma - <sup>◊</sup> comprese le 2 UAS dei Comuni di Rieti, Colfelice, Nepi, Vejano, Pescorocchiano e XX Municipio di Roma).


  
 AMBIENTE

INVIATE E COA

# Nuova Classificazione sismica della Regione Lazio



- Zona Sismica 1 - 42 UAS
- Sottozona Sismica 2A - 20 UAS
- Sottozona Sismica 2B - 250 UAS
- Sottozona Sismica 3A - 59 UAS
- Sottozona Sismica 3B - 31 UAS
- laghi




Riclassificazione Sismica della Regione Lazio 2009

8

COOPERAZIONE

Nuova Classificazione Sismica della Regione Lazio  
Variazione di Zona Sismica rispetto alla precedente DGR 766/03



- Decremento di 1 Zona Sismica - 32 UAS
- Zona sismica Invariata 310 UAS
- Incremento di 1 Zona Sismica - 60 UAS
- leghi



Variazione di Zone Sismiche fra la Riclassificazione sismica proposta e la DGR 766/03

## DEFINIZIONI

**Amplificazione locale (o risposta sismica locale)** - Modificazione in ampiezza, frequenza e durata dello scuotimento sismico dovuta alle specifiche condizioni lito-stratigrafiche e morfologiche di un sito. Si può quantificare mediante il rapporto tra il moto sismico alla superficie del sito e quello che si osserverebbe per lo stesso evento sismico su un ipotetico affioramento di roccia rigida con morfologia orizzontale.

**Effetti locali (o di sito)** – Effetti dovuti al comportamento del terreno in caso di evento sismico per la presenza di particolari condizioni lito-stratigrafiche e morfologiche che determinano *amplificazioni locali* e *fenomeni di instabilità del terreno* (*instabilità di versante, liquefazioni, faglie attive e capaci, cedimenti differenziali, ecc.*).

**Microzonazione sismica (MS)** – Valutazione della pericolosità sismica locale attraverso l'individuazione di zone del territorio caratterizzate da comportamento sismico omogeneo.

In sostanza la MS individua e caratterizza le zone di amplificazione locale del moto sismico e le zone suscettibili di instabilità.

**Pericolosità sismica** – Stima quantitativa dello scuotimento del terreno dovuto a un evento sismico, in un determinato luogo. La pericolosità sismica può essere analizzata con metodi deterministici, assumendo un determinato terremoto di riferimento, o con metodi probabilistici, nei quali le incertezze dovute alla grandezza, alla localizzazione e al tempo di occorrenza del terremoto sono esplicitamente considerati. Tale stima include le analisi di *pericolosità sismica di base* e di *pericolosità sismica locale*.

**Pericolosità sismica di base** - Componente della pericolosità sismica dovuta alle caratteristiche sismologiche dell'area (tipo, dimensioni e profondità delle sorgenti sismiche, energia e frequenza dei terremoti). La *pericolosità sismica di base* calcola (generalmente in maniera probabilistica), per una certa regione e in un determinato periodo di tempo, i valori di parametri corrispondenti a prefissate probabilità di eccedenza. Tali parametri (velocità, accelerazione, intensità, ordinate spettrali) descrivono lo scuotimento prodotto dal terremoto in condizioni di suolo rigido e senza irregolarità morfologiche (terremoto di riferimento). La scala di studio è solitamente regionale. Una delle finalità di questi studi è la classificazione sismica a vasta scala del territorio, finalizzata alla programmazione delle attività di prevenzione e alla pianificazione dell'emergenza. Costituisce una base per la definizione del terremoto di riferimento per studi di *microzonazione sismica*.


**Pericolosità sismica locale** - Componente della pericolosità sismica dovuta alle caratteristiche locali (litostratigrafiche e morfologiche) (v. anche *effetti locali*). Lo studio della pericolosità sismica locale è condotto a scala di dettaglio partendo dai risultati degli studi di pericolosità sismica di *base* (terremoto di riferimento) e analizzando i caratteri geologici, geomorfologici geotecnici e geofisici del sito; permette di definire le *amplificazioni locali* e la possibilità di accadimento di *fenomeni di instabilità del terreno*. Il prodotto più importante di questo genere di studi è la carta di *microzonazione sismica*.

**Riduzione del rischio (o mitigazione del rischio)** - Azioni intraprese al fine di ridurre le probabilità, le conseguenze negative, o entrambe, associate al rischio.

**Rischio sismico** – Probabilità che si verifichi o che venga superato un certo livello di danno o di perdita in termini economico-sociali in un prefissato intervallo di tempo ed in una data area, a causa di un evento sismico.

**Vulnerabilità sismica** - Propensione al danno o alla perdita di un sistema a seguito di un dato evento sismico. La vulnerabilità viene detta primaria se relativa al danno fisico subito dal sistema per effetto delle azioni dinamiche dell'evento, secondaria se relativa alla perdita subita dal sistema a seguito del danno fisico. Per ogni sistema, la vulnerabilità può essere espressa in maniera diretta attraverso la definizione della distribuzione del livello di danno o di perdita a seguito di un dato scuotimento o in maniera indiretta attraverso indici di vulnerabilità ai quali correlare danno e scuotimento.

ALLEGATO 1



NUOVA CLASSIFICAZIONE SISMICA  
DEL TERRITORIO  
DELLA REGIONE LAZIO

CODICE ISTAT	COMUNE	Nuova Zona sismica	Sottozona sismica	Zona sismica ai sensi della precedente DGR 766/03	Variazione di zona sismica
	<b>PROVINCIA DI VITERBO</b>				
12056001	Acquapendente	2	B	2	
12056002	Arlena di Castro	2	B	3	+1
12056003	Bagnoregio	2	B	2	
12056004	Barbarano Romano	3	A	3	
12056006	Bassano in Teverina	2	B	3	+1
12056005	Bassano Romano	3	B	3	
12056007	Blera	2	B	3	+1
12056008	Bolsena	2	B	3	+1
12056009	Bommarzo	2	B	3	+1
12056010	Calcata	3	A	3	
12056011	Canepina	3	A	3	
12056012	Canino	2	B	3	+1
12056013	Capodimonte	2	B	2	
12056014	Capranica	3	A	3	
12056015	Caprarola	3	A	3	
12056016	Carbognano	3	A	3	
12056017	Castel Sant'Elia	3	A	3	
12056018	Castiglione in Teverina	2	B	3	+1
12056019	Celleno	2	B	2	
12056020	Cellere	2	B	2	
12056021	Civita Castellana	2	B	3	+1
12056022	Civitella d'Agliano	2	B	3	+1
12056023	Corchiano	3	A	3	
12056024	Fabrica di Roma	3	A	3	
12056025	Faleria	3	A	3	
12056026	Farnese	2	B	3	+1
12056027	Gallese	2	B	3	+1
12056028	Gradoli	2	B	2	
12056029	Graffignano	2	B	3	+1
12056030	Grotte di Castro	2	B	2	
12056031	Ischia di Castro	2	B	3	+1
12056032	Latera	2	B	2	
12056033	Lubriano	2	B	3	+1
12056034	Marta	2	B	3	+1
12056035	Montalto di Castro	3	B	4	+1
12056037	Monte Romano	2	B	3	+1
12056036	Montefiascone	2	B	3	+1
12056038	Monterosi	3	B	3	
12056040	Onano	2	B	2	
12056041	Oriolo Romano	3	B	3	

CODICE ISTAT	COMUNE	Nuova Zona sismica	Sottozona sismica	Zona sismica ai sensi della precedente DGR 766/03	Variazione di zona sismica
12056042	Orte	2	B	3	+1
12056043	Piansano	2	B	3	+1
12056044	Proceno	2	B	3	+1
12056045	Ronciglione	3	A	3	
12056047	San Lorenzo Nuovo	2	B	2	
12056048	Soriano nel Cimino	2	B	3	+1
12056049	Sutri	3	B	3	
12056050	Tarquinia	3	B	3	
12056051	Tessennano	2	B	3	+1
12056052	Tuscania	2	B	3	+1
12056053	Valentano	2	B	3	+1
12056054	Vallerano	3	A	3	
12056055	Vasanello	2	B	3	+1
12056057	Vetralla	2	B	3	+1
12056058	Vignanello	3	A	3	
12056046	Villa San Giovanni in Tuscia	2	B	3	+1
12056059	Viterbo	2	B	3	+1
12056060	Vitorchiano	2	B	3	+1
	<b>PROVINCIA DI FROSINONE</b>				
12060001	Acquafondata	1		2	+1
12060002	Acuto	2	B	2	
12060003	Alatri	2	B	2	
12060004	Alvito	1		1	
12060005	Amaseno	3	A	2	- 1
12060006	Anagni	2	B	2	
12060007	Aquino	2	A	2	
12060008	Arce	2	A	2	
12060009	Amara	2	B	2	
12060010	Arpino	1		1	
12060011	Atina	1		1	
12060012	Ausonia	2	B	2	
12060013	Belmonte Castello	1		1	
12060014	Boville Ernica	2	B	2	
12060015	Broccostella	1		1	
12060016	Campoli Appennino	1		1	
12060017	Casalattico	1		1	
12060018	Casalvieri	1		1	
12060019	Cassino	2	A	2	
12060020	Castelliri	2	A	1	- 1
12060021	Castelnuovo Parano	2	B	2	

# Allegato 7bis

<b>STRUTTURA</b>	<i>Dipartimento:</i> DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO			
<b>PROPONENTE</b>	<i>Direzione Regionale:</i> AMBIENTE			
	<i>Area:</i> DIFESA DEL SUOLO E CONCESSIONI DEMANIALI			
Prot. n. _____ del _____				
<b>OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:</b>				
Modifica dell'Allegato 2 della DGR Lazio n. 387 del 22 maggio 2009.				
_____ (COLOMBI ANTONIO) _____ (ANTONIO COLOMBI) _____ (D. NOVELLO) _____ (G. TANZI) _____ (L. FEGATELLI) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO				
<b>ASSESSORATO PROPONENTE</b>	ASSESSORATO ENTI LOCALI E SICUREZZA, AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE, POLITICHE DEI RIFIUTI			
	(Cangemi Giuseppe Emanuele) L' ASSESSORE			
<b>DI CONCERTO</b>	<i>Dipartimento:</i> DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO			
	ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI, POLITICHE DELLA MOBILITA' E TRASPORTI			
	_____ (FEGATELLI LUCA) IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	_____ (Malcotti Luca) L' ASSESSORE	_____ IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	_____ L' ASSESSORE
<b>ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE</b> <input type="checkbox"/>				
<b>COMMISSIONE CONSILIARE:</b>			<b>VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Data dell' esame:</b>				
con osservazioni <input type="checkbox"/>			senza osservazioni <input type="checkbox"/>	
			_____ IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA	
<b>SEGRETERIA DELLA GIUNTA</b>			<b>Data di ricezione: 21/09/2012 prot. 471</b>	
<b>ISTRUTTORIA:</b> _____				
_____				
_____				
_____				
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO			_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

Oggetto: Modifica dell'Allegato 2 della DGR Lazio n. 387 del 22 maggio 2009.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Enti Locali e Sicurezza, Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Politiche dei Rifiuti e di concerto con l'Assessore Infrastrutture e Lavori Pubblici, Politiche della Mobilità e Trasporti;

VISTI lo Statuto della Regione Lazio e la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la L.R. 5 gennaio 1985, n. 4;

VISTO l'articolo 94 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 112 del 31 marzo 1998 che attribuisce alle Regioni le funzioni per l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;

VISTA la Delibera di Giunta Regione Lazio n. 2649 del 18 maggio 1999 concernente "*Linee guida e la documentazione per l'indagine geologica e vegetazionale in estensione alla L. 64/74*";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 - "*Testo unico per l'edilizia*";

VISTO il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 14 gennaio 2008 - "*Nuove Norme Tecniche per le costruzioni*";

VISTA la Delibera di Giunta Regione Lazio n. 387 del 22 maggio 2009 - "*Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Lazio in applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 Aprile 2006 e della DGR Lazio 766/03*";

VISTA la Delibera di Giunta Regione Lazio n. 545 del 26 novembre 2010 recante "*Approvazione Linee Guida per l'utilizzo degli Indirizzi e Criteri generali per gli studi di Microzonazione Sismica nel territorio della Regione Lazio di cui alla D.G.R. Lazio n. 387/2009. Modifica della D.G.R. Lazio n. 2649/1999*";

VISTA la Delibera di Giunta Regione Lazio n. 490 del 21 ottobre 2011 recante "*Approvazione degli Abachi Regionali per gli studi di Livello 2 di Microzonazione Sismica ai sensi della DGR Lazio n. 545 del 26 dicembre 2010 e procedure di applicazione nell'ambito del rilascio del parere ai sensi dell'art. 89 del DPR del 6 giugno 2001 n. 380. Modifica alla Deliberazione Regionale n. 545/2010*";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 611 del 16 dicembre 2011 - Adozione regolamento regionale concernente: "*Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche*";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10 del 13 gennaio 2012 - Adozione del regolamento regionale concernente "*Snellimento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico*";

VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 7 febbraio 2012 "*Snellimento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico*";

VISTO il Regolamento Regionale n. 7 del 10 maggio 2012 "*Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni*";

ATTESA l'urgente necessità di modificare l'Allegato 2 della DGR Lazio n. 387/09 con un nuovo elenco che permetta una migliore fruizione da parte dei Professionisti incaricati nella corretta

scelta della Classe d'uso dell'edificio sia in fase di progettazione esecutiva, sia in fase di verifica sismica, sia per gli studi di Microzonazione Sismica di Livello 3;

ATTESA la necessità di permettere una più coerente e omogenea valutazione da parte degli uffici preposti all'emissione dei diversi pareri ai sensi del DPR n. 380/01 anche ai sensi del nuovo regolamento regionale in materia di snellimento delle procedure in materia di prevenzione del rischio sismico;

VISTO l'allegato A denominato "*Nuovo elenco delle strutture in Classe d'uso IV (Strategiche) e in Classe d'uso III (Rilevanti) ai sensi del D.M. Infrastrutture del 14.01.2008, della DGR Lazio n. 545/10 e del Regolamento Regionale n. 2/2012*";

all'unanimità

## DELIBERA

1. Di MODIFICARE l'Allegato 2 della DGR Lazio n. 387 del 22 maggio 2009 con l'Allegato A della presente deliberazione;
2. Di APPROVARE l'Allegato A "*Nuovo elenco delle strutture in Classe d'uso IV (Strategiche) e in Classe d'uso III (Rilevanti) ai sensi del D.M. Infrastrutture del 14.01.2008, della DGR Lazio n. 545/10 e del Regolamento Regionale n. 2/2012*", che forma parte integrante della presente deliberazione;
3. Di DISPORRE, obbligatoriamente e preventivamente alla progettazione esecutiva, lo studio di Risposta Sismica Locale (RSL) per tutte le nuove opere o per l'adeguamento sismico delle strutture esistenti di Classe d'uso III e di Classe d'uso IV, a eccezione per le Infrastrutture punto e);
4. Di PREVEDERE la possibilità di ovviare allo studio di RSL per le opere di Classe d'uso III, eccetto le Strutture per l'Istruzione, laddove dalle indagini di cui all'Allegato C del Regolamento Regionale n. 2/2012 scaturiscano indicazioni tecniche evidenti e inconfutabili dell'appartenenza del sottosuolo a una delle Categorie di sottosuolo di fondazione indicate nella Tabella 3.2.II del DM. 14.01.2008, utilizzando in questi casi l'approccio semplificato previsto dallo stesso DM.;
5. Di STABILIRE che la presente Deliberazione entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul B.U.R: Lazio.

La presente deliberazione sarà consultabile sul sito Internet della Regione Lazio presso i siti dell'Assessorato Enti Locali e Sicurezza, Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Politiche dei Rifiuti e dell'Assessorato Infrastrutture e Lavori Pubblici, Politiche della Mobilità e Trasporti.

**Nuovo elenco delle strutture in Classe d'uso IV (Strategiche) e in Classe d'uso III (Rilevanti) ai sensi del D.M. Infrastrutture del 14.01.2008, della DGR Lazio n. 545/10 e del Regolamento Regionale n. 2/2012**

**A) CLASSE D'USO IV:** *Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di evento sismico.*

- **Strutture Ospedaliere \***
  - a) Ambulatori, Case di Cura, Ospedali, Presidi Sanitari
  - b) Sedi A.S.L.
- **Strutture per l'Istruzione** inserite nei Piani di Emergenza di Protezione Civile Comunali che possono ospitare funzioni strategiche (COM, COC etc)
- **Strutture Civili \***
  - a) Municipi, Sedi Comunali decentrate, Sedi Vigili Urbani
  - b) Sedi Prefetture
  - c) Sedi Protezione Civile e Capannoni adibiti a Protezione Civile
  - d) Sedi Regionali, Provinciali
  - e) Sedi di Uffici dello Stato
- **Strutture Militari \***
  - a) Caserme delle Forze Armate, dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato, della Guardia di Finanza, della Pubblica Sicurezza, dei Vigili del Fuoco
- **Strutture Industriali**
  - a) Industrie con attività di produzione di "sostanze pericolose per l'ambiente" (D.Lgs 334/1999 e s.m.i) in cui può avvenire un incidente rilevante per evento sismico.
- **Infrastrutture**
  - a) Centrali Elettriche ad Alta Tensione
  - b) Dighe connesse al funzionamento di acquedotti ed a impianti di produzione di energia elettrica.
  - c) Gallerie, Ponti, Viadotti di reti viarie di tipo A o B (D.M. del 05.11.2001 n. 6792), o di tipo C se appartenenti a itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non serviti da strade di tipo A o B
  - d) Gallerie, Ponti, Viadotti di reti ferroviarie
  - e) Impianti per le telecomunicazioni (radio, televisioni, ponti radio), con altezza  $\geq 15$ mt. e fondazione superficiale o profonda

**B) CLASSE D'USO III:** *Costruzioni rilevanti il cui uso preveda affollamenti significativi con riferimento a un eventuale collasso della struttura*

- **Strutture per l'Istruzione \***
  - a) Asili Nido, Plessi Scolastici, Scuole di ogni ordine e grado,
  - b) Conservatori
  - c) Orfanotrofi
  - d) Palestre scolastiche
  - e) Provveditorati
  - f) Università
  
- **Strutture Civili \***
  - a) Alberghi
  - b) Attività Commerciali con cubatura  $\geq 500\text{m}^3$
  - c) Auditorium, Biblioteche, Cinema, Edifici per mostre, Ludoteche, Musei, Pinacoteche e Teatri
  - d) Banche, Centri Commerciali, Mercati
  - e) Campanili, Chiese, Chiese Cimiteriali, Edifici di Culto, Obitori
  - f) Carceri
  - g) Centri polifunzionali, Sale comuni di circoli sportivi, Sedi Pro-Loce, con cubatura  $\geq 500\text{m}^3$
  - h) Coperture e tribune di impianti sportivi, Stadi
  - i) Edifici di proprietà pubblica od a uso pubblico con cubatura  $\geq 20.000\text{m}^3$
  - j) Palazzi dello Sport e Palestre
  - k) Poste e Telegrafi
  - l) Uffici Giudiziari
  
- **Strutture Industriali**
  - a) Industrie con attività pericolose per l'ambiente non ricadenti nella Classe IV
  
- **Infrastrutture**
  - a) Centrali Elettriche a Media Tensione, Centrali di cogenerazione, Impianti eolici, Termovalorizzatori
  - b) Dighe non ricadenti nella Classe IV, ma comunque rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso
  - c) Edifici delle Stazioni Ferroviarie, delle Stazioni di autobus e tranviarie, delle Stazioni della Metropolitana, dei Terminal Portuali e Aeroportuali.
  - d) Gallerie, Viadotti, Ponti di reti viarie ricadenti nel tipo C se non già indicato in Classe IV la cui interruzione provochi situazioni di emergenza.

\* come unica unità strutturale o anche se inserita all'interno di edifici adibiti ad altra destinazione d'uso.

# ALLEGATO 8

## Urbanistica.Vincolo idrogeologico e salvaguardia dell'habitat

### Dettagli

Categoria principale: **Urbanistica**

Categoria: **Consiglio di Stato**

 Pubblicato: 08 Dicembre 2014

 Visite: 3245



Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5045, del 13 ottobre 2014

Urbanistica.Vincolo idrogeologico e salvaguardia dell'habitat

Come la giurisprudenza ha più volte chiarito, nel sistema di cui all'articolo 9 Cost. e della disciplina comunitaria la salvaguardia dell'habitat nel quale l'uomo vive, assurge a valore primario ed assoluto, in quanto attribuisce ad ogni singolo un autentico diritto fondamentale della personalità umana. A tali fini, l'ambiente rileva non solo come paesaggio, ma anche come assetto del territorio, comprensivo di ogni suo profilo, e finanche degli aspetti scientifico-naturalistici (come quelli relativi alla protezione di una particolare flora e fauna), pur non afferenti specificamente ai profili estetici della zona. In tali ambiti la sussistenza del vincolo idrogeologico ex art. 54, r.d.l. 30 dicembre 1923 n. 3267 è, di norma, circostanza preclusiva della realizzazione di ogni attività che pregiudichi la stabilità dei suoli e l'equilibrio idrogeologico della zona vincolata. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 05045/2014REG.PROV.COLL.

N. 03755/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3755 del 2012, proposto da:

Edilizia Le Roccelle S.p.A., Aldo Bitonti, rappresentati e difesi dall'avv. Felice Foresta, con domicilio eletto presso Bruno Aguglia in Roma, via Fabio Massimo, 9;  
contro

Regione Calabria, rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Boccucci, con domicilio eletto presso Graziano Pungi in Roma, via Ottaviano N. 9; Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria, Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria, Dirigente di Servizio del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria Settore N.55, Commissione Valutazione di Incidenza del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Calabria - Catanzaro: Sezione I n. 01502/2011, resa tra le parti, concernente convenzione di lottizzazione edilizia per opere di urbanizzazione;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2014 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Foresta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente gravame la società appellante chiede l'annullamento della sentenza con cui il TAR ha respinto la sua richiesta di annullamento di tutti gli atti relativi alla "valutazione di incidenza negativa" sulla proposta di una Variante al Piano di lottizzazione convenzionato in località Roccelletta di Borgia (CZ), concernente la realizzazione di n.4 fabbricati plurifamiliari da realizzarsi su mq 8.000 di terreni ricadente in area SIC IT 9330098 -- ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE; della Direttiva Uccelli 79/409/CEE; del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e della Deliberazione G.R. Calabria n. 604/2005 e rimboschiti nell'anno 1952 e successivi, ai sensi dell'art. 53 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, nonché ai sensi del R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1126 "con lo scopo di costituire una fascia frangivento e vincolati con l'obbligo di conservare la destinazione culturale nel pieno rispetto delle norme contenute nel 1° e 2° comma dell'art. 54 della legge n. 3267 e del Piano di cultura e conservazione previsto dal 3° comma del predetto articolo, dove ai sensi dell'art. 8 del citato piano di cultura non è consentita la lottizzazione del bosco per ricavarne aree edificabili"(così il provvedimento impugnato in prime cure).

L'appello è affidato a diversi profili di gravame relativi alla violazione dell'articolo 1 del R.D.I. n. 3267/1923; al difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento.

Si è costituita in giudizio la regione Calabria depositando tutti gli atti del procedimento.

Chiamata all'udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.

DIRITTO

L'appello è infondato.

\_ 1. La prima rubrica con cui, senza articolare specifiche censure avverso la sentenza di primo grado, l'appellante richiama genericamente: "parola per parola" tutte le "...deduzioni, eccezioni, richieste e conclusioni" articolate in primo grado, è inammissibile per genericità (cfr. infra multa Cons. Stato 7 giugno 2014 n.14).

\_ 2. Del tutto inammissibile per l'evidente difetto di interesse anche nel caso di suo accoglimento è poi la seconda rubrica con cui si lamenta che il TAR ha respinto implicitamente l'eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso del ricorrente formulata dalla Regione ed ha ritenuto di poter prescindere dall'esame in relazione alla ritenuta infondatezza del ricorso nel merito.

\_ 3. Con un primo motivo sostanziale (rubricato sub n. 3) si lamenta l'erroneità dell'applicazione dell'articolo 1 del R. D. n. 3267/1923 in quanto nella specie non si sarebbe trattato di un terreno boschivo ma di una zona del tutto pianeggiante, posta a pochi metri dal mare, in un tratto ubicato tra Catanzaro Lido ed il Comune di Staletti per il quale non sarebbe possibile alcun dissesto idrogeologico, come provato dal parere favorevole alla realizzazione di un sottopasso pedonale, di un tombino e di un cavalcavia alla linea ferroviaria Metaponto - Reggio Calabria.

La valutazione avrebbe dovuto essere fatta con esclusivo riferimento alle finalità di assicurare la salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e delle specie della flora e della fauna.

L'assunto è infondato.

In linea generale la sussistenza di un vincolo idrogeologico ex art. 54, r.d.l. 30 dicembre 1923 n. 3267 è una circostanza preclusiva della realizzazione di ogni attività che pregiudichi la stabilità dei suoli e l'equilibrio idrogeologico della zona vincolata in quanto ha come finalità quella di prevenire smottamenti ed i movimenti franosi dei suoli (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V 21/06/2007 n. 3431; Consiglio di Stato Sez. V, 10/09/2009 n. 5424; Consiglio di Stato Sez. VI, del 28-04-1981 n. 174)

Nel caso, il mantenimento dello stato di fatto appare logicamente ancorato all'evidente scopo di combattere fenomeni di erosione delle zone dei terreni conseguenti alle denudazioni del litorale da parte dei flutti marini. Nel caso in esame dunque la misura appare logicamente ancorata alle finalità di conservare la staticità dei suoli, la stabilità alla costa e l'habitat ambientale.

Ciò premesso, nel caso, del tutto inconferente, oltre che tardiva, è sia la lamentata insussistenza dei presupposti per l'assoggettamento ai vincoli dato che tale assoggettamento era risultante nel tempo, e sia il nulla --osta ad Italferr per un sottopasso di una struttura ferroviaria già esistente.

In definitiva sul punto (come del resto sarà meglio evidente in seguito), la pretesa realizzazione di fabbricati plurifamiliari, costituendo una definitiva ed incidente antropizzazione su una non trascurabile estensione di territorio, appare un'attività del tutto incompatibile sia con il vincolo boschivo e sia con la tutela della flora e della fauna dell'area.

\_ 4. Con un terzo motivo sostanziale, articolato sulle rubriche sub IV-VI, si lamenta che:

-- il vincolo di cui all'articolo 1 del R. D. n. 3267/1923 non sarebbe stato più esistente;

-- erroneamente, e senza motivare sul perfezionamento ed il completamento dell'iter procedimentale, il Tar avrebbe affermato che le prescrizioni contenute nell'art. 8 del Piano di cultura avrebbero imposto in maniera incontestabile il vincolo di inedificabilità;

-- il provvedimento sarebbe viziato perché, contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, il Piano di cultura non sarebbe un indice inoppugnabile dell'esistenza di un vincolo idrogeologico;

-- la prescrizione per cui "i terreni oggetto di restituzione... rimarranno vincolati a termini dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1923 n. 3267..." non avrebbe avuto efficacia costitutiva perché non avrebbe assicurato la partecipazione dei proprietari, né di quelli dell'epoca e né della nuova società, come sarebbe indirettamente provato dall'apposizione della locuzione "in generale" nella nota del 27 marzo 2007 n. 2334 del comando provinciale del corpo forestale dello Stato per cui "... dall'attività istruttoria preliminare risultata, in linea generale, confermata l'esistenza del vincolo idrogeologico..."

\_ 4.2. Tutti i profili di doglianza vanno respinti.

E' del tutto inconsistente l'affermazione dell'inesistenza del vincolo a fronte dell'inequivocabilità delle prescrizioni del Piano di cultura del 20.6.1979 dell'Ispettorato Dipartimentale della Foreste --Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione e del verbale di restituzione e consegna dei terreni oggetto di rimboschimento del 13 maggio 1983.

Al riguardo il Corpo forestale dello Stato, nella nota n. 2334/2007, confermava senza ombra di dubbio l'esistenza del vincolo idrogeologico su tutti i terreni in questione come dimostra proprio l'espressione "in generale" erroneamente invocata.

E' risolutivo al riguardo l'art. 8 del Piano di cultura del 20 giugno 1979 il quale stabilisce che nei terreni oggetto del rimboschimento:

-- "...non sarà consentita la lottizzazione del nuovo bosco per ricavarne aree fabbricabili...";

-- "...non potranno mai cambiare destinazione e rimarranno vincolati a termini dell'art. 1 della legge 30.12.1923 n. 3267..."

Tali prescrizioni sono del resto perfettamente coerenti con l'art. 53 del R.D. n. 3267 cit., per cui una volta compiuto il rimboschimento, a carico del pubblico erario, dopo il collaudo dei lavori di sistemazione e di rinsaldamento, i terreni consegnati ai proprietari, debbono "essere mantenuti ... restando vietata qualunque modifica, anche la semplice aratura ..." (cfr. Cassazione penale sez. III 11/06/2004 n.35689; Cassazione penale sez. III 21/10/1981, ecc.).

In materia è stato sottolineato come le norme che, in funzione di rilevanti interessi pubblici generali, regolano i vincoli boschivi ed idrogeologici attribuiscono agli organi della P.A. poteri discrezionali specificamente limitativi in vario modo del libero esercizio del diritto di proprietà (cfr. Cassazione Civile Sez. U.U. 17-06-1996 n. 5520).

La fattispecie in sostanza deve essere ricondotta:

-- ad un caso tipico di obbligazione reali propter rem (che, come è noto, sono configurabili solo per espressa norma di legge; (cfr. infra multa: Corte di Cassazione, sezione II civile, 2 luglio 2014 n. 15107; idem 04 dicembre 2007 n. 25289);

-- aventi natura ontologicamente ambulatoria, in quanto gravano su chi ha, di volta in volta, la titolarità del relativo diritto.

L'obbligo di immutabilità dello stato dei suoli dunque si trasmette automaticamente, da un soggetto ad un altro, con il trasferimento a qualunque titolo (inter vivos o mortis causa) del diritto reale sottostante, per cui è quindi sempre riferibile non solo ai proprietari originari ma anche a tutti i loro successivi aventi causa.

Se così non fosse sarebbe facile rendere inefficace l'obbligo con la semplice cessione delle aree rimboscate.

Nel caso il vincolo era transitato con l'acquisto del terreno come obbligazione passiva, e quindi era sempre opponibile anche alla società attuale appellante.

Né è vero che l'iter procedimentale non sarebbe stato rispettato: al riguardo esattamente il TAR ha rilevato che l'area deve considerarsi definitivamente vincolata in mancanza di prova in ordine all'avvenuta contestazione da parte degli interessati secondo le modalità e termini di cui agli artt. 3 (affissione all'Albo pretorio), 4 (fase delle eventuali contestazioni) e 5 (pubblicazione) del Decreto.

Nel ricordato verbale di consegna dei terreni del 13 maggio 1983, risulta che il proprietario (dante causa dell'odierna appellante) era stato ritualmente preavvisato ed aveva puntualmente sottoscritto il verbale di consegna con l'espressa dichiarazione di accettare "senza riserva per l'osservanza delle norme contenute nell'apposito piano di coltura e di conservazione redatto dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catanzaro allegato...".

Infine, quanto poi alla pretesa mancata analisi della compatibilità del progetto si rinvia alle considerazioni che seguono.

\_ 3. Con il quarto motivo sostanziale (rubricato sub VIII) si lamenta l'incompetenza del Dirigente del Dipartimento delle Politiche dell'ambiente che avrebbe dovuto limitarsi a verificare la congruenza e la conformità della richiesta la normativa specifica della direttiva comunitaria "Habitat".

L'assunto va disatteso.

La censura è in primo luogo generica perché l'appellante non indica quale struttura regionale sarebbe stata specificamente competente.

Nel caso in esame appare del tutto corretta la competenza del Direttore del Dipartimento Ambiente, previo parere della "Commissione Valutazione di incidenza", in qualità di responsabile specificamente titolare delle funzioni relative ai siti di interesse comunitario (SIC) di cui alla DIR. 92/43/CEE e Direttiva recepita con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 cioè di quelli indispensabili per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e che sono istituiti per assicurare in modo significativo il mantenimento o il ripristino delle specie e della biodiversità, finalità nell'ambito della quale si collocano i provvedimenti sui vincoli idrogeologici e boschivi di cui all'art. 1 e R.D. n. 3267/1923.

\_ 4. Del tutto inconferente poi è il quinto motivo (rubricato sub VIII) con cui si lamenta la mancata confutazione del motivo (sollevato in primo grado con il paragrafo II a pag. 12) relativo alla tardività del provvedimento gravato che sarebbe stato adottato ben oltre il termine di 60 giorni, di cui alla delibera regionale n.604/2005 (art.7).

Posto che è evidente la manifesta natura organizzatoria del predetto termine, in assenza di un'espressa comminatoria di decadenza dal potere, si deve anche annotare come in difetto di una previsione di legge, il mancato rispetto delle norme di organizzazione interna dell'amministrazione non può mai influire sulle posizioni sostanziali dei privati e non può implicare il venir meno di effetti legali tassativamente previsti.

\_ 5. Devono poi esser esaminate unitariamente le restanti censure che costituiscono articolazioni di un unico nucleo sostanziale.

\_ 5.1. Come denunciato con la rubrica sub XII, il vincolo idrogeologico-forestale non impedirebbe affatto l'attività edificatoria ma renderebbe necessario un puntuale accertamento caso per caso dei singoli progetti che, nel caso di specie non sarebbe mai avvenuto.

\_ 5.2. Con la sesta rubrica (rubricata sub IX) si denuncia il difetto di istruttoria e di contraddittorio, la violazione dell'articolo 10 bis della L.241/1990. Il provvedimento sarebbe stato adottato senza alcun sopralluogo; e senza alcun esame della documentazione dalla quale invece sarebbe emerso con chiarezza che la costruzione delle quattro palazzine plurifamiliari non avrebbe implicato alcuna perdita di habitat, né alcuna minaccia all'integrità del sito, della sua flora e della sua fauna.

\_ 5.3. Come denunciato poi con il settimo motivo (rubricato sub X) l'amministrazione, senza nessuna istruttoria e nessuna indagine, non avrebbe proceduto all'individuazione delle idonee misure di mitigazione volte a prevenire deterioramento dei siti; illegittimamente la commissione di valutazione non avrebbe dato conto del rischio di compromissione degli obiettivi di conservazione ai sensi del d.p.r. 357/1997 (come novellato dal d.p.r. n. 120/2003) di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa agli habitat naturali (cfr. Consiglio di Stato n. 3917/2005) e dell'effettiva significatività dell'incidenza ambientale (Corte di giustizia del 7 settembre 2004 C-127/02).

\_ 5.4. Con l'ottava censura, la società appellante si lamenta la mancata motivazione sull'interesse pubblico che sarebbe stato assicurato dalle edificazioni. L'amministrazione competente avrebbe dovuto adottare le altre misure compensative necessarie a garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000". Dato che l'intervento preventivato sarebbe in area interamente urbanizzata e consisterebbe nel modesto completamento di appena quattro villette plurifamiliari di completamento di un intervento avviato una trentina di anni fa. Pertanto, ben poteva farsi luogo alla rimozione del vincolo ai sensi dell'articolo 12 R.D. n. 3267/1923 ovvero far luogo all'autorizzazione al taglio di alcuni alberi nella misura necessaria a permettere l'edificazione ex articolo 7 del cit. R.D. n. 3267. In luogo del diniego si sarebbero potuti imporre alcune prescrizioni, così come fatto per Italferr.

\_ 5.5. Tutti i motivi vanno respinti.

In linea di principio, come la giurisprudenza ha più volte chiarito, nel sistema di cui all'art. 9 Cost. e della disciplina comunitaria la salvaguardia dell'habitat nel quale l'uomo vive, assurge a valore primario ed assoluto, in quanto attribuisce ad ogni singolo un autentico diritto fondamentale della personalità umana. A tali fini, l'ambiente rileva non solo come paesaggio, ma anche come assetto del territorio, comprensivo di ogni suo profilo, e finanche degli aspetti scientifico-naturalistici (come quelli relativi alla protezione di una particolare flora e fauna), pur non afferenti specificamente ai profili estetici della zona (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 09/01/2014 n. 36).

In tali ambiti la sussistenza del vincolo idrogeologico ex art. 54, r.d.l. 30 dicembre 1923 n. 3267 è, di norma, circostanza preclusiva della realizzazione di ogni attività che pregiudichi la stabilità dei suoli e l'equilibrio idrogeologico della zona vincolata (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V 21/06/2007 n. 3431).

Ha dunque ragione il TAR quando ricorda che la definizione del vincolo di cui al R.D.L. n. 3267/1923 ben giustifica "qualunque misura, restrittiva come impeditiva - risultante dal piano di coltura, che inibisce, da un lato, la lottizzazione a fini fabbricabili e, dall'altro, il mutamento di destinazione, non avrebbe consentito l'adozione di una diversa determinazione".

Infatti è evidente che la valutazione negativa dell'Amministrazione sull'ulteriore urbanizzazione del sito è sostanzialmente del tutto corretta, in quanto in tal caso è manifesta non la semplice probabilità, ma la certezza di un pregiudizio significativo (arg. ex Cons. Stato, Sez. IV, 22 luglio 2005 n. 3917) in quanto costituisce una definitiva compromissione dell'integrità e del mantenimento delle essenze arboree e della fauna presenti nel sito, la cui conservazione sarebbe direttamente e definitivamente nullificata dall'abbattimento degli alberi, dalla realizzazione di manti stradali, palificazioni infrastrutture, ecc..

Nella sostanza delle cose, il provvedimento di diniego di nulla-osta a modificare la destinazione del suolo oggetto di intervento appare dunque legittimamente motivato con riferimento alla valutazione negativa dell'intervento stesso in quanto incidente su valori che avevano giustificato l'inserimento dell'area nell'ambito di un sito SIC ed, in precedenza del vincolo ex R.D. n. 3267.

In tale direzione deve anche escludersi che l'edificazione privata, in una località balneare, possa essere assimilata al perseguimento di finalità pubbliche. Come la Sezione ha avuto già modo di rilevare la creazione di una miriade di seconde case sulle coste finisce comunque per creare dei quartieri fantasma che restano praticamente deserti per nove mesi all'anno, ma che comportano comunque oneri che restano comunque a carico della collettività per 12 mesi per illuminazione, pulizia strade, manutenzioni reti idriche, raccolta rifiuti ecc. (cfr. Consiglio Stato, Sez. IV 06/05/2013 n. 2433; Consiglio Stato, Sez. IV 22.1.2013 n.361).

In molte regioni del Mezzogiorno la totale cementificazione delle coste ha finito di pregiudicare definitivamente gli originari valori ambientali e "di vivibilità" delle località marine (che nell'ultima parte del secolo scorso erano state la ragione stessa del loro successo) ed ha portato all'esponenziale diminuzione di villeggianti estranei all'ambito regionale.

Del tutto ragionevolmente l'Amministrazione ha dunque inteso assicurare il mantenimento di quello che resta del bosco e dell'habitat costiero, rispetto ai quali non pare possa prefigurarsi alcuna efficace misura di mitigazione.

In sostanza, contrariamente a quanto vorrebbe l'appellante, sussistevano puntuali, e prevalenti, ragioni di interesse pubblico che, sul piano logico e funzionale, supportano la legittimità del provvedimento e la ragionevolezza della decisione del TAR impugnata.

L'Amministrazione ha il potere-dovere di valutare all'attualità l'interesse pubblico in una zona soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del r.d.l. 30 dicembre 1923 n. 3267 (cfr. Consiglio di Stato sez. V 10/09/2009 5424), per cui del tutto irrilevante è poi il fatto che il diniego del nulla osta, concernesse un ulteriore incremento di un complesso edilizio già autorizzato oltre trent'anni prima.

In tale quadro, il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dall'art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, come pure la mancata effettuazione di sopralluoghi, non hanno in concreto inciso sulla validità dell'atto conclusivo del procedimento in quanto non ha determinato un reale deficit istruttorio.

Non vi è poi nessuna prova che la decisione sul progetto de quo ai fini del rilascio del nulla osta, non sia stato preceduto da una corretta istruttoria e da una compiuta valutazione degli interessi naturalistici ai sensi degli artt. 9 Cost..

Infatti, l'esigenza dello status quo che risulta legittimamente ancorata alla prevalenza per l'immodificabilità conseguente ad un vincolo idrogeologico e boschivo ex R.D. n. 3267/1923, ed ai provvedimenti con cui in relazione al persistente pregio ambientalistico dell'area, i terreni sono stati inseriti tra i siti di interesse comunitario ai sensi della Direttiva Habitat.

\_ 7. In conclusione l'appello è infondato e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Le spese, secondo le regole generali di cui all'art. 26 e segg. del c.p.a., seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

\_ 1. respinge l'appello, come in epigrafe proposto.

\_ 2. Condanna la Società appellante al pagamento delle spese del presente giudizio che vengono liquidate in € 6.000,00 oltre all'IVA ed alla CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Virgilio, Presidente  
Fabio Taormina, Consigliere  
Raffaele Potenza, Consigliere  
Andrea Migliozzi, Consigliere  
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA  
Il 13/10/2014  
IL SEGRETARIO  
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



# ALLEGATO 9



# CORTE COSTITUZIONALE



Sentenza **240/2020**

Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI

**Presidente MORELLI - Redattore DE PRETIS**

Udienza Pubblica del **21/10/2020** Decisione del **22/10/2020**

Deposito del **17/11/2020** Pubblicazione in G. U. **18/11/2020**

Norme impugnate: Deliberazione del Consiglio regionale della Regione Lazio 02/08/2019, n. 5.

Massime:

Atti decisi: **confl. enti 2/2020**

## SENTENZA N. 240

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Mario Rosario MORELLI; Giudici : Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della deliberazione del Consiglio regionale della Regione Lazio 2 agosto 2019, n. 5, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10-20 aprile 2020, depositato in cancelleria il 17 aprile 2020, iscritto al n. 2 del registro conflitti tra enti 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2020.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 2020 il Giudice relatore Daria de Pretis;

uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lazio;

deliberato nella camera di consiglio del 22 ottobre 2020.

### *Ritenuto in fatto*

1.– Con ricorso notificato il 10-20 aprile 2020 e depositato il 17 aprile 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Lazio al fine di ottenere la sospensiva e l'annullamento – previa declaratoria di non spettanza alla Regione – della deliberazione del Consiglio regionale della Regione Lazio 2 agosto 2019, n. 5 (Piano territoriale paesistico regionale – PTPR) e «di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e attuativo, ivi compresa la nota in data 20 febbraio 2020 della Regione Lazio – Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica», per violazione del principio di leale collaborazione, degli artt. 9, 117, secondo comma, lettera s), e 118 della Costituzione e delle seguenti norme interposte: artt. 133, 135, comma 1, 143, comma 2, 145, commi 3 e 5, e 156, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Con l'impugnata deliberazione, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 13 febbraio 2020, n. 13, sono stati approvati gli elaborati descrittivi e prescrittivi che compongono il piano territoriale paesistico regionale (da ora in avanti: PTPR).

Prima di ricostruire le vicende che hanno preceduto l'approvazione del piano, il ricorrente sottolinea che lo stesso è stato approvato unilateralmente dalla Regione, in violazione degli impegni assunti nei confronti del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (da ora in avanti: MiBACT) ai sensi degli artt. 133, 135, comma 1, 143, comma 2, 145, commi 3 e 5, e 156, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004. Inoltre, il PTPR sarebbe «improntato a un generale abbassamento del livello della tutela dei valori paesaggistici», con la conseguente «lesione di interessi costituzionali primari», ai sensi dell'art. 9 Cost.

1.1.– In punto di fatto, la difesa statale ricorda che, ai sensi dell'art. 19 della legge della Regione Lazio 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico), sono stati «a suo tempo» approvati, mediante deliberazioni della Giunta regionale, i piani territoriali paesistici (da ora in avanti: PTP), aggiungendo che, il 9 febbraio 1999, l'allora Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio e l'Università di Roma Tre avevano sottoscritto un accordo di collaborazione per la redazione del PTPR.

Il ricorrente rammenta, altresì, che nel 2004 è entrato in vigore il Codice dei beni culturali e del paesaggio, che ha innovato la disciplina statale in materia di pianificazione paesaggistica, introducendo, tra l'altro, il principio della pianificazione congiunta dei beni paesaggistici tra Stato e Regione (artt. 135, comma 1, 143, comma 2, e 156, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, nel testo risultante a seguito delle modifiche operate dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, recante «Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio», e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, recante «Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio»).

Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 42 del 2004 ma prima delle modifiche operate dal d.lgs. n. 63 del 2008, la Regione Lazio ha adottato il proprio PTPR con la deliberazione della Giunta 25 luglio 2007, n. 556, successivamente modificata, integrata e rettificata con la deliberazione della stessa Giunta 21 dicembre 2007, n. 1025. Con l'adozione del PTPR si è provveduto alla verifica e all'adeguamento dei PTP vigenti, destinati a essere sostituiti dal PTPR a seguito della sua definitiva approvazione, con l'unica esclusione del PTP di Roma, ambito 15/12 «Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti».

Le delibere di adozione del PTPR sono state pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 14 febbraio 2008, n. 6, supplemento ordinario n. 14, oltre che negli albi pretori dei Comuni e delle Province. A partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione il PTPR «ha assunto quindi efficacia in regime di salvaguardia».

Il ricorrente riferisce che, dopo la pubblicazione del PTPR adottato, è stata avviata l'attività di co-pianificazione con il Ministero al fine di addivenire a un'intesa con quest'ultimo prima dell'approvazione finale del piano. Questa attività si è concretizzata in un Protocollo d'intesa sottoscritto l'11 dicembre 2013 e nella redazione di un apposito verbale di condivisione dei contenuti del piano, il 16 dicembre 2015. Con questo verbale sono state concordate tra Regione e Ministero le modifiche e le integrazioni da apportare in sede di approvazione del piano e sono state definite le norme di piano, incluse in un allegato al verbale. L'allegato in parola è stato, a sua volta, oggetto di una proposta di delibera consiliare 10 marzo 2016, n. 60, adottata dalla Giunta regionale con decisione 8 marzo 2016, n. 6.

Tale proposta non è stata, però, mai approvata dal Consiglio regionale.

A questo punto, la difesa statale stigmatizza il fatto che il Consiglio regionale, contraddicendo il percorso di condivisione svolto fino al 2016, abbia, con la citata deliberazione n. 5 del 2019, oggetto dell'odierno conflitto, approvato unilateralmente «un "proprio" PTPR, diverso sia dal piano adottato nel 2007 sia dai contenuti concordati nel verbale del 2015, oltre che notevolmente peggiorativo dei livelli della tutela rispetto a entrambe tali versioni, rinviando a un momento successivo l'adeguamento del piano d'intesa con lo Stato». In particolare, il ricorrente rileva il contrasto con la disciplina della pianificazione paesaggistica contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, «la quale richiede che la fase di co-decisione con lo Stato si collochi a monte, e non a valle, del piano paesaggistico».

L'Avvocatura generale riferisce, altresì, che dopo l'approvazione della deliberazione impugnata, «per l'intanto non pubblicata nel BUR», è stata riavviata la collaborazione tra il MiBACT e la Regione per addivenire al definitivo adeguamento del PTPR. Si è così giunti alla redazione di un nuovo testo delle norme di piano, «emendato delle novelle aggiunte in via unilaterale dalla regione», che è stato oggetto della proposta di deliberazione consiliare 17 febbraio 2020, n. 42, adottata dalla Giunta regionale con deliberazione 13 febbraio 2020, n. 50. In questa stessa data, tuttavia, veniva pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio la citata deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 2019.

1.2.– Nel merito delle censure denunciate, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 9, 117, secondo comma, lettera s), e 118 Cost. e delle norme interposte individuate negli artt. 133, 135, comma 1, 143, comma 2, 145, commi 3 e 5, e 156, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004.

In particolare, il PTPR sarebbe stato approvato al di fuori dell'accordo con l'amministrazione statale competente, in violazione del principio di co-pianificazione obbligatoria dei beni paesaggistici, previsto dalle citate norme interposte; inoltre, la Regione avrebbe disatteso «i contenuti già da tempo condivisi con il MiBACT», con conseguente violazione del principio di leale collaborazione.

La difesa statale passa, poi, a illustrare le ragioni per le quali non spettava al Consiglio regionale l'approvazione della deliberazione n. 5 del 2019, sottolineando che, qualora il piano paesaggistico abbia a oggetto o comunque interessi aree vincolate come beni paesaggistici, ai sensi degli artt. 136 e 142 del d.lgs. n. 42 del 2004, all'elaborazione di questa sua parte deve concorrere, insieme alla Regione interessata, il

Ministero (è citato l'art. 135, comma 1), secondo il canone di leale collaborazione tra Stato e Regioni. Questo principio dovrebbe condurre a un coinvolgimento del citato Ministero nell'elaborazione complessiva del piano, quindi anche in relazione ad ambiti non vincolati.

Quello appena descritto costituirebbe «[i]l punto di equilibrio dei poteri statali e regionali nella materia della tutela e valorizzazione del paesaggio» e risulterebbe rispondente a un fondamentale principio cui sarebbe ispirato l'intero sistema della tutela del paesaggio, consistente «nella co-decisione e nella partecipazione necessarie tra Stato e regione» nelle tre «fasi in cui si articola la tutela paesaggistica (individuazione, pianificazione e gestione-controllo autorizzatorio dei vincoli)».

La ratio della previsione dell'obbligatoria co-pianificazione per i beni paesaggistici risiederebbe «nella necessità di evitare che il Piano territoriale regionale, atto fondamentale che rappresenta la Costituzione del territorio, possa essere esposto a continue, anche radicali, rivisitazioni con il succedersi degli organi regionali». Esso, piuttosto, si porrebbe «in una dimensione temporale di stabilità e di lungo periodo, incompatibile con le unilaterali scelte dei soli Organi regionali, poiché esprime le scelte di fondo della pianificazione futura del territorio». Per queste ragioni sarebbero previste, per la sua approvazione e per la sua modificazione, «procedure non ordinarie, ma “rinforzate” e aggravate», tali da consentire «una più approfondita e meditata valutazione» e «una più ampia condivisione».

Nel senso della necessaria co-decisione statale deporrebbe anche la peculiare natura dei beni paesaggistici, le cui esigenze di tutela trascenderebbero l'ambito territoriale regionale, «per assurgere a una dimensione sicuramente nazionale».

Il principio della pianificazione congiunta della Regione con il Ministero competente avrebbe trovato esplicito riconoscimento in numerose pronunce di questa Corte, che, tra l'altro, avrebbe individuato nell'art. 135 del d.lgs. n. 42 del 2004 un obbligo inderogabile di elaborazione congiunta del piano paesaggistico.

Inoltre, il principio di co-decisione paritetica necessaria Stato-Regione, espressione dei principi di adeguatezza e di differenziazione enunciati all'art. 118 Cost., costituirebbe un «contrappeso» al principio di sussidiarietà verticale, con la conseguenza che l'adozione di una decisione unilaterale si tradurrebbe in una violazione del parametro costituzionale citato.

1.3.– Il ricorrente lamenta, altresì, la violazione del principio di leale collaborazione, derivante dalla scelta della Regione Lazio di assumere iniziative unilaterali, al di fuori degli accordi raggiunti con lo Stato.

La deliberazione impugnata comporterebbe, inoltre, «una lesione diretta dei valori paesaggistici tutelati», consistente in «una grave diminuzione del livello di tutela». Al fine di dimostrare tale abbassamento del livello di tutela, la difesa statale pone a confronto il testo di alcune norme del piano concordato nel 2015 con quello delle corrispondenti norme contenute nel PTPR approvato con la deliberazione n. 5 del 2019, sottolineando come queste ultime si pongano in contrasto con le norme interposte sopra indicate.

In particolare:

- l'art. 14 della deliberazione impugnata introdurrebbe ipotesi di interventi in deroga sul patrimonio edilizio che non erano presenti nel testo del 2015;

- l'art. 16 eliminerebbe l'esame congiunto Stato-Regione per le procedure di adeguamento delle perimetrazioni del PTPR, «in violazione manifesta del Codice di settore»;

- l'art. 34 prevedrebbe, nelle fasce costiere marittime, la possibilità di realizzare strutture balneari e strutture recettive all'aria aperta «in tutti i tipi di paesaggio», anziché solo in quelli diversi dai paesaggi particolarmente vulnerabili o di pregio;

- l'art. 35 prevedrebbe, nelle fasce costiere lacuali, la possibilità di realizzare strutture connesse alle attività balneari senza la previsione di una «clausola di esclusione per i paesaggi vulnerabili, quali i paesaggi naturali, naturali agrari e agrari di rilevante valore»;

- l'art. 37 amplierebbe, con riferimento agli impianti sportivi esistenti in siti montani sopra quota 1.200 metri sul livello del mare, la categoria degli interventi consentiti;

- l'art. 38 introdurrebbe la prevalenza degli strumenti pianificatori delle aree protette rispetto al piano paesaggistico, con conseguente violazione degli artt. 143, comma 3, e 145 del d.lgs. n. 42 del 2004;

- l'art. 44 ridurrebbe la fascia di rispetto per gli insediamenti urbani storici, entro la quale ogni modificazione dello stato dei luoghi è sottoposta ad autorizzazione paesaggistica, ed eliminerebbe, per il centro storico di Roma, le «specifiche prescrizioni di tutela da definirsi congiuntamente tra Regione e Ministero»;

- l'art. 52 amplierebbe le categorie di interventi ammissibili nell'ambito di aziende agricole situate in aree vincolate;

- l'art. 55 sopprimerebbe la procedura di concerto (introdotta nel testo del 2015) tra Ministero e Regione per l'espressione del parere paesaggistico sui piani urbanistici attuativi, con conseguente violazione dell'art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004;

- l'art. 62 eliminerebbe il riferimento alla funzione di indirizzo del piano per la parte del territorio non interessata da vincoli, per la pianificazione territoriale e di settore, in violazione dell'art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004;

- l'art. 63 farebbe salve le previsioni di una serie di strumenti urbanistici generali e attuativi, individuati in base alla data della loro approvazione, ponendosi in contrasto con gli artt. 143, comma 9, e 145, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004;

- l'art. 64 introdurrebbe una disciplina transitoria anche per i procedimenti relativi alle varianti urbanistiche adottate prima della pubblicazione della delibera di approvazione del PTPR;

- l'art. 65 disciplinerebbe il procedimento di adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici comunali al PTPR in difformità rispetto a quanto previsto nel testo del 2015 e nei commi 4 e 5 dell'art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004; in particolare, prevederebbe tale adeguamento entro tre anni, anziché due, ed escluderebbe la partecipazione del Ministero dal procedimento;

- l'art. 66, analogamente al precedente, escluderebbe la partecipazione del Ministero dal procedimento di adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale di settore, in violazione dell'art. 145, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004.

Se quelli anzidetti sono «i principali profili di illegittimità del PTPR», il ricorrente non manca di indicare «gli ulteriori profili di criticità delle Norme di Piano ormai entrate in vigore», mettendo in evidenza, in particolare, quanto segue:

- nell'art. 1 mancherebbe il riferimento alla redazione del piano in regime di co-pianificazione con il Ministero;

- l'art. 2 introdurrebbe ulteriori forme di semplificazione non previste nel d.lgs. n. 42 del 2004;

- l'art. 3 sopprimerebbe «tutti gli apparati conoscitivi, quali gli Allegati alle Norme e tutti i Repertori allegati alle Tavole B e C e quelli relativi ai beni del patrimonio naturale e culturale», previsti nel testo del 2015 al fine di «guidare» l'attuazione delle sue previsioni;

- l'art. 4 attribuirebbe esclusivamente agli enti locali la competenza per l'integrazione dei beni indicati nelle Tavole C o di ulteriori categorie di beni;

- l'art. 10 amplierebbe le forme di semplificazione procedurale, prevedendo la possibilità di realizzare interventi in mancanza del titolo paesaggistico di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004;

- l'art. 15 prevedrebbe che in determinate porzioni del territorio possono essere autorizzati interventi di ricostruzione anche con variazione di sagoma, in deroga alle norme del PTPR, previo parere del Ministero.

1.4.– Dopo aver individuato i singoli profili di illegittimità o comunque di «criticità» delle norme del piano, la difesa statale dà atto che nel sito istituzionale della Regione Lazio è stata pubblicata la proposta di deliberazione consiliare 17 febbraio 2020, n. 42, adottata dalla Giunta regionale con la deliberazione 13 febbraio 2020, n. 50.

Questa proposta – sempre a detta del ricorrente – fa proprio, ai fini dell'accordo di cui agli artt. 143, comma 2, e 156, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, il documento «02.01 – Norme PTPR – Testo proposto per l'accordo Regione/MiBACT», che dovrebbe sostituire integralmente le norme del PTPR approvate con la deliberazione n. 5 del 2019.

Ciò nondimeno, la difesa statale precisa che «solo l'approvazione della delibera proposta dalla Giunta da parte del Consiglio regionale del Lazio e la sua piena efficacia a seguito della pubblicazione potranno determinare l'effettiva sostituzione delle Norme del PTPR approvato e ormai in vigore, e quindi risolvere le criticità rilevate». Pertanto, in assenza di questi ulteriori adempimenti e in ragione dell'avvenuta pubblicazione della delibera n. 5 del 2019, si imporrebbe la proposizione del conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale.

Sussisterebbe, quindi, un interesse concreto e attuale al ricorso, che mira sia «alla difesa dell'ambito delle competenze statali, indebitamente invase dall'atto regionale», sia «a impedire effetti lesivi nei confronti dei beni paesaggistici protetti».

1.5.– Da ultimo, il ricorrente propone istanza di tutela cautelare in considerazione del fatto che la Regione Lazio ha già dato esecuzione alla deliberazione impugnata emanando una direttiva (nota del 20 febbraio 2020, prot. 0153503) con la quale è regolata l'applicazione delle disposizioni contenute nel nuovo piano alle domande pendenti e a quelle presentate dopo la sua pubblicazione.

Sul punto la difesa statale – dopo aver messo in evidenza che la nota fa riferimento alla necessità che «la regolamentazione dei procedimenti pendenti» trovi «riscontro e condivisione in codesto Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo» – sottolinea «il gravissimo e irreparabile danno» che discenderebbe dall'esecuzione della deliberazione impugnata e afferma la sussistenza del *fumus boni iuris* per le ragioni sopra riassunte, poste a fondamento del ricorso.

2.– La Regione Lazio si è costituita in giudizio chiedendo che il ricorso per conflitto sia dichiarato inammissibile o infondato e, in subordine, che l'accoglimento sia limitato alle sole disposizioni del piano ritenute concretamente lesive degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118 Cost.

2.1.– In punto di ammissibilità, la resistente sostiene che il ricorrente sia incorso in «una sorta di aberratio ictus», nel senso che, anziché impugnare i commi dei 14 articoli del PTPR indicati nell'atto introduttivo del giudizio, avrebbe, «in modo del tutto irragionevole e sproporzionato», impugnato l'intero

piano. Con la conseguenza che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero consentiti, ai sensi dell'art. 21 della legge reg. Lazio n. 24 del 1998, i soli «interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo». Tale esito risulterebbe particolarmente grave anche in ragione del «momento di grande necessità di rilancio per tutto il Paese»; di conseguenza, la difesa regionale rimette a questa Corte «la valutazione circa le misure processuali più opportune da adottare onde eventualmente scongiurare le gravi conseguenze sopra rappresentate».

2.2.– Nel merito la difesa regionale sostiene, innanzitutto, che i motivi di ricorso sono infondati per la ragione che nel caso in esame troverebbe applicazione l'art. 156 del d.lgs. n. 42 del 2004.

In particolare, a fronte di un'«indiscriminata» evocazione di norme del citato decreto, «invero completamente diverse tra loro» e relative a «fattispecie distinte e che necessitano di essere opportunamente differenziate», il ricorrente avrebbe riservato scarsa considerazione all'art. 156, che regola specificamente la verifica e l'adeguamento di piani già esistenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 42 del 2004. In relazione a questi piani le regioni sono chiamate a verificare la conformità con le disposizioni di cui all'art. 143, eventualmente provvedendo ai necessari adeguamenti.

L'art. 156 – aggiunge la resistente – «non impone alcun obbligo di co-pianificazione, limitandosi a prevedere la possibilità di un'azione condivisa e contemplando altresì espressamente l'eventualità della totale assenza di un'intesa» (commi 3 e 4). Per quest'ultima ipotesi, l'art. 156, comma 4, si limiterebbe a escludere l'applicazione delle misure di semplificazione del procedimento autorizzatorio previste dall'art. 143, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 42 del 2004.

A sostegno dell'applicabilità al caso in esame dell'art. 156 la difesa regionale adduce l'esistenza nella Regione Lazio, già al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 42 del 2004, di 27 PTP approvati definitivamente e di altri due, al momento dell'adozione del PTPR del 2007. Pertanto, il PTPR oggetto della deliberazione impugnata non costituirebbe un nuovo piano ai sensi dell'art. 143, ma rappresenterebbe piuttosto l'«adeguamento alle nuove disposizioni della possente opera di pianificazione e disciplina del paesaggio già svolta dalla Regione Lazio precedentemente all'entrata in vigore del Codice, così come richiesto dall'art. 156».

In definitiva, con il PTPR censurato la Regione avrebbe proceduto all'unificazione e all'omogeneizzazione dei preesistenti 29 PTP in un unico piano esteso all'intero territorio regionale, fatta eccezione per il PTP di Roma, ambito 15/12 «Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquadotti». Ciò sarebbe particolarmente evidente con specifico riferimento alla definizione e all'individuazione degli ambiti di paesaggio, che costituirebbero il risultato della commutazione delle classificazioni per livelli di tutela previste dai PTP nei sistemi di paesaggio del PTPR, come confermato dalla sovrapposizione delle rispettive perimetrazioni.

La ricostruzione offerta dalla resistente troverebbe sostegno anche nell'analisi diacronica della normativa statale in tema di approvazione dei piani paesaggistici, la cui evoluzione ha visto il passaggio da un regime di competenza esclusiva regionale all'attuale disciplina di co-pianificazione obbligatoria.

Dall'analisi di questa evoluzione la difesa regionale deduce l'esistenza, in tutte le versioni dell'art. 156 succedutesi dal 2004 a oggi, di «un'apposita disciplina differenziata relativa ai piani esistenti, i quali sono stati elaborati e approvati sotto l'esclusiva egida regionale», a differenza di quanto previsto, invece, dall'art. 143.

2.3.– La resistente sostiene, altresì, l'infondatezza dei motivi di ricorso in ragione dell'avvenuta approvazione del piano contestato con la piena partecipazione ministeriale. In particolare, la difesa regionale ritiene che la partecipazione del Ministero nel procedimento di approvazione sia stata sempre integralmente

garantita, sebbene «in presenza di un contesto normativo che, all'origine, neppure la richiedeva». A tal fine, ricostruisce la successione delle tappe che a partire dal 1999 hanno portato all'approvazione, dapprima, del PTPR del 2007 e poi a quello del 2019.

La Regione Lazio aggiunge che, anche volendo prescindere dalla specifica fattispecie di cui all'art. 156, i contenuti del piano oggetto di co-pianificazione ai sensi degli artt. 135 e 143, comma 1, lettere b), c) e d), del d.lgs. n. 42 del 2004 sono limitati all'individuazione e alla disciplina di tutela e di uso dei seguenti beni: immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 (cosiddette "bellezze naturali"); aree tutelate direttamente dalla legge ai sensi dell'art. 142 (cosiddette "zone Galasso", come territori costieri, fiumi, torrenti e parchi); ulteriori immobili e aree di notevole interesse pubblico.

Alla luce di questa precisazione, la resistente afferma che «tutta l'attività di perimetrazione, rappresentazione e disciplina d'uso della vincolistica contenuta nel PTPR è stata interamente oggetto di co-pianificazione» e che, con l'approvazione del PTPR del 2019, «le ricognizioni, le individuazioni e le graficizzazioni dei beni sono rimaste immutate». Pertanto le modifiche apportate hanno riguardato «solamente il testo normativo e sono state in ogni caso puntuali ed isolate».

Ferma restando l'affermazione che non vi sarebbe stata violazione né delle disposizioni del d.lgs. n. 42 del 2004, evocate come norme interposte, né del verbale di condivisione del 2015, la difesa regionale sottolinea come quest'ultimo non possieda alcuno degli elementi, formali o sostanziali, necessari per integrare gli estremi di un accordo. Si tratterebbe, piuttosto, di «un mero verbale, per di più di massima, di un'attività svolta, i cui contenuti non sono tuttavia rigidamente determinati». Lo confermerebbero l'assenza di allegati e la mancanza in esso di qualsiasi riferimento alla necessità dell'accordo come passaggio ulteriore per l'approvazione del piano.

Più in generale, la Regione contesta che la necessaria co-pianificazione possa tradursi «nel consenso da trovare su ogni singolo, minimo dettaglio di un piano di ampiezza pari a quello regolativo del paesaggio di un'intera regione», dovendosi piuttosto intendere in un senso «più equilibrato», cioè come «condivisione reciproca sull'impostazione, i caratteri, le linee generali e le finalità del Piano».

Al contrario, seguendo l'impostazione del ricorrente, la decisione congiunta consisterebbe in «un passivo adeguamento della Regione a disposizioni autoritative statali, con il conseguente svuotamento di qualsivoglia competenza regionale, politica o amministrativa».

2.4.– Quanto alla lamentata violazione del principio di leale collaborazione, la resistente sottolinea, preliminarmente, che il Ministero non ha mai provveduto a individuare le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale come prescritto dall'art. 145, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004.

Tale inadempienza non sarebbe irrilevante nel contesto dell'approvazione dei piani paesaggistici, in quanto quest'ultima «è avvenuta ed avviene senza un effettivo indirizzo che renda coerente sull'intero territorio nazionale l'azione della tutela prescritta dalla Costituzione». Di conseguenza, il Ministero, in assenza di questi indirizzi, opera rispetto ai piani paesaggistici delle regioni «caso per caso, attingendo ad una discrezionalità insondabile, in forma disomogenea e contrastante da regione a regione con considerevoli divari sull'applicazione della tutela». Ciò si tradurrebbe in una lesione del principio di leale collaborazione tra enti paritetici.

Del tutto infondata sarebbe, poi, la censura relativa al presunto abbassamento dei livelli di tutela operato dal PTPR. Al riguardo, la resistente precisa che oltre il 70 per cento del territorio della Regione Lazio è sottoposto a vincolo paesaggistico, e ciò anche perché la stessa Regione, per mezzo del piano, ha individuato beni paesaggistici ulteriori (art. 143, comma 1, lettera d, del d.lgs. n. 42 del 2004) rispetto a quelli individuati con decreto o tutelati per legge.

La difesa regionale ricorda, altresì, che, a eccezione della Sardegna, solo il Lazio «ha effettuato con il PTPR la classificazione dei livelli di tutela del paesaggio sull'intero territorio, vincolato e non vincolato sotto il profilo paesaggistico, creando una capillare zonizzazione paesistica del territorio laziale».

Quanto alle censure rivolte alle singole norme del piano, la resistente osserva quanto segue:

- il comma 4 dell'art. 14 sarebbe stato oggetto di consenso da parte del Ministero, mentre il comma 6 non introdurrebbe alcuna nuova o diversa deroga;

- la fattispecie prevista all'art. 16 concernerebbe la rettifica del PTPR al fine di correggere un mero errore materiale; si tratterebbe quindi di un adeguamento alle risultanze di atti o elementi oggettivi che riguardano l'esistenza ed estensione del vincolo e non di un'attività valutativa;

- in merito all'art. 34, l'eliminazione dell'esclusione dei paesaggi naturali, naturali agrari e agrari di rilevante valore sarebbe giustificata dall'esigenza di consentire le strutture balneari e ricettive all'aria aperta, «le quali invariabilmente sorgono in tali paesaggi»; in ogni caso, la loro localizzazione sarebbe comunque oggetto di preventiva valutazione, anche paesaggistica, in sede di approvazione degli strumenti urbanistici;

- per l'art. 35, comma 6, varrebbero le stesse considerazioni svolte in relazione all'art. 34;

- l'art. 37, comma 3, non avrebbe portata innovativa;

- l'art. 38, comma 8, non prevedrebbe la prevalenza della disciplina dei piani di assetto approvati dalla Regione rispetto alle norme paesaggistiche; sarebbe, infatti, espressamente richiesta la conformità al piano paesaggistico, essendo rimandato solo l'adeguamento;

- quanto all'art. 44, per un verso (comma 4), la fascia di rispetto per l'insediamento urbano storico non sarebbe prevista dal d.lgs. n. 42 del 2004, sicché la Regione ben potrebbe determinarla; per altro verso (comma 19), siffatta normativa non riguarderebbe il centro storico di Roma, in quanto rientrante nei siti Unesco;

- la censura dell'art. 52 sarebbe inconferente poiché la norma in questione non comporterebbe deroghe alla disciplina paesaggistica;

- quanto all'art. 55, il parere paesaggistico sui piani attuativi sarebbe di competenza regionale, in quanto oggetto del trasferimento delle funzioni amministrative disposto dal d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici);

- in merito all'art. 62, la soppressione del riferimento alla natura propositiva e di indirizzo del PTPR per la parte di territorio non interessata da vincoli non comporterebbe alcuna illegittimità, in quanto tale funzione sarebbe comunque attribuita al piano dal d.lgs. n. 42 del 2004;

- le norme di salvaguardia di cui all'art. 63 sarebbero conformi a quanto già disciplinato dal PTPR, in quanto quest'ultimo non avrebbe modificato sostanzialmente la disciplina di tutela;

- la previsione dell'art. 64, comma 2, – secondo cui le varianti che interessano le aree di scarso pregio artistico, approvate ai sensi dell'art. 63 del PTPR adottato e non concluse alla data di pubblicazione del PTPR approvato, proseguono il loro iter – si presenterebbe «opportuna» in quanto l'avvio di tali procedimenti ha comportato un rinvio espresso proprio al procedimento di concertazione, previsto dall'art. 63 delle norme del PTPR adottato;

- infine, gli artt. 65 e 66 recherebbero previsioni coerenti con quanto previsto dall'art. 27, comma 1, della legge reg. Lazio n. 24 del 1998; in ogni caso, esse sarebbero inoperanti in quanto dall'art. 145, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004 si desumerebbe che il procedimento di conformazione degli strumenti urbanistici o territoriali alla pianificazione paesaggistica deve essere previsto a livello normativo, quindi con legge regionale.

In conclusione, la resistente ritiene che, «se non tutte le singole censure, almeno la maggior parte di esse, possano essere facilmente respinte». In ogni caso, sarebbe evidente che le censure sostanziali non coinvolgono l'intero piano ma solo un numero limitato di disposizioni. Per questa ragione la difesa regionale auspica che questa Corte, nella denegata ipotesi in cui il ricorso dovesse essere accolto, voglia limitare l'accoglimento alle sole disposizioni effettivamente lesive del d.lgs. n. 42 del 2004, con conseguente dichiarazione di non spettanza solo in relazione all'emanazione di quelle norme che realmente eccedono dalle competenze regionali.

2.5.– Quanto alla richiesta di sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento impugnato, la resistente ritiene che la particolare delicatezza della questione renda auspicabile una sollecita fissazione della discussione di merito.

3.– In prossimità della data fissata per l'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria nella quale replica ai rilievi della Regione e insiste nelle domande già formulate nel ricorso.

#### *Considerato in diritto*

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Lazio al fine di ottenere la sospensiva e l'annullamento – previa declaratoria di non spettanza alla Regione – della deliberazione del Consiglio regionale della Regione Lazio 2 agosto 2019, n. 5 (Piano territoriale paesistico regionale – PTPR) e «di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e attuativo, ivi compresa la nota in data 20 febbraio 2020 della Regione Lazio – Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica», per violazione del principio di leale collaborazione e degli artt. 9, 117, secondo comma, lettera s), e 118 della Costituzione e delle seguenti norme interposte: artt. 133, 135, comma 1, 143, comma 2, 145, commi 3 e 5, e 156, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Con l'impugnata deliberazione, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 13 febbraio 2020, n. 13, sono stati approvati gli elaborati descrittivi e prescrittivi che compongono il piano territoriale paesistico regionale (da ora in avanti: PTPR).

2.– La difesa regionale eccepisce l'inammissibilità del ricorso per le seguenti ragioni.

Innanzitutto, sostiene che il ricorrente sia incorso in «una sorta di aberratio ictus», nel senso che, anziché impugnare i commi dei 14 articoli del PTPR indicati nell'atto introduttivo del giudizio, avrebbe, «in modo del tutto irragionevole e sproporzionato», impugnato l'intero piano. Ciò determinerebbe conseguenze particolarmente rilevanti poiché, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero consentiti, ai sensi dell'art. 21 della legge della Regione Lazio 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico), i soli «interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo». Tale esito risulterebbe particolarmente grave anche in ragione del «momento di grande necessità di rilancio per tutto il Paese»; di conseguenza, la difesa regionale rimette a questa Corte «la valutazione circa le misure processuali più opportune da adottare onde eventualmente scongiurare le gravi conseguenze sopra rappresentate».

In occasione della discussione della causa in udienza, la stessa difesa ha prospettato una seconda ragione di inammissibilità, da rinvenire nell'errata indicazione dei parametri costituzionali ritenuti violati. In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe fatto riferimento agli artt. 9, 117, secondo comma, lettera s), e 118 Cost. in relazione al mancato coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (da ora in avanti: MiBACT), mentre avrebbe richiamato il principio di leale collaborazione in riferimento al lamentato abbassamento del livello di tutela paesaggistica.

2.1.– Entrambe queste eccezioni devono essere respinte.

Preliminarmente occorre ricostruire i termini del conflitto proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Questi, dopo aver evidenziato che il PTPR è stato approvato unilateralmente dalla Regione Lazio senza il necessario coinvolgimento del MiBACT, muove più censure alla deliberazione impugnata.

In primo luogo, lamenta la violazione degli artt. 9, 117, secondo comma, lettera s), e 118 Cost. e delle norme interposte costituite dagli artt. 133, 135, comma 1, 143, comma 2, 145, commi 3 e 5, e 156, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004.

In secondo luogo, ritiene che sia violato il principio di leale collaborazione.

Infine, sostiene che le censure mosse con il ricorso per conflitto non si esauriscano «nella sola invasione e lesione della sfera di competenza normativa e amministrativa dello Stato e nella lesione del principio di leale collaborazione [...] ma si traduc[ano] anche in una lesione diretta dei valori paesaggistici tutelati, determinando immediatamente una grave diminuzione del livello di tutela, sia rispetto al piano adottato nel 2007 dalla Regione e vigente sin dal 2008 in regime di salvaguardia sia rispetto ai contenuti convenuti con il MiBACT nel Verbale del 2015 e nell'accordo del 2020».

A tale fine, il ricorrente illustra «le più significative disposizioni introdotte unilateralmente dalla Regione nel testo delle Norme del PTPR riferite ai beni paesaggistici». Dopo aver individuato «i principali profili di illegittimità del PTPR», la difesa statale ritiene «necessario segnalare [...] gli ulteriori profili di criticità delle Norme di Piano ormai entrate in vigore», indicando al riguardo ulteriori disposizioni contenute nel PTPR.

Dalla sommaria esposizione dei termini del conflitto si deduce, innanzitutto, che le censure promosse non sono prospettate in un rapporto di subordinazione tra loro e, inoltre, che esse si rivolgono, comunque, nei confronti dell'intero piano e non di sue singole norme. L'indicazione di quelli che la difesa statale definisce come «i principali profili di illegittimità» e «gli ulteriori profili di criticità» è sempre riferita all'intero PTPR, essendo addotti i segnalati profili quali indizi sintomatici dell'illegittimità del piano nella sua integralità. Questa Corte è chiamata a stabilire, pertanto, se l'intero piano sia affetto dai vizi lamentati dal ricorrente, esulando dal suo sindacato – in quanto non richiesto dal ricorrente, che pure avrebbe potuto formulare censure specifiche sulle singole prescrizioni – la verifica della legittimità delle norme del piano indicate nell'atto introduttivo del conflitto.

2.2.– Alla luce di quanto sopra, può dunque essere respinta la prima eccezione di inammissibilità, dovendosi escludere sia che il ricorrente volesse impugnare singole previsioni di piano, sia che le censure prospettate si riferiscano sostanzialmente a queste ultime e non all'intero piano.

Sempre in relazione alla prima eccezione di inammissibilità, si deve escludere che in questa sede abbiano rilievo giuridico gli effetti derivanti da un eventuale accoglimento del conflitto in un «momento [come quello attuale] di grande necessità di rilancio per tutto il Paese». Né, per le stesse ragioni, può essere accolto il generico invito, formulato dalla medesima difesa, a ricorrere alle «misure processuali più opportune da adottare onde eventualmente scongiurare le gravi conseguenze sopra rappresentate», giacché è la legge a stabilire quale sia il regime del territorio fintanto che il piano non sia stato approvato.

Anche la seconda eccezione di inammissibilità deve essere respinta, ben potendosi cogliere nella trama argomentativa del ricorso – come sopra ricostruita – la prospettazione di tre motivi di censura autonomi, tutti – ma in particolare i primi due (violazione delle competenze amministrative dello Stato e violazione del principio di leale collaborazione) – avvinti da una ratio unitaria. Questa Corte ha, infatti, ripetutamente precisato che, nella materia in esame, la necessità di assicurare il pieno coinvolgimento degli organi statali deriva proprio dalla commistione di competenze diverse di cui sono titolari lo Stato e le regioni e dall’esistenza di un interesse unitario alla tutela del paesaggio (ex plurimis, sentenze n. 86 del 2019, n. 178, n. 68 e n. 66 del 2018). L’affermato obbligo di ricorrere a procedure di leale collaborazione deriva, quindi, dalla circostanza che si è in presenza di un complesso quadro di competenze amministrative (oltre che legislative) statali e regionali, le quali devono essere esercitate armonicamente.

3.– Passando al merito del conflitto, è necessario preliminarmente ricostruire la normativa sul procedimento di formazione del PTPR, che è contenuta nella legge reg. Lazio n. 24 del 1998, e, in particolare, nel Capo IV («Piano territoriale paesistico regionale»).

Tale legge regionale ha subito nel corso del tempo alcune modifiche, dirette ad adeguarla al mutato quadro normativo statale. La disciplina vigente al momento della sua approvazione ed entrata in vigore, rappresentata dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431 (meglio nota come “legge Galasso”), è stata successivamente abrogata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), a sua volta abrogato dal d.lgs. n. 42 del 2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, che, come successivamente modificato e integrato, offre oggi il quadro normativo statale di riferimento.

L’art. 135 del d.lgs. n. 42 del 2004, rubricato «Pianificazione paesaggistica», stabilisce, al comma 1, che «[l]o Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono»; che «[a] tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: “piani paesaggistici”»; e che «[l]’elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143».

A sua volta, l’art. 143, rubricato «Piano paesaggistico», prevede che «[l]’elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:

a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l’analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;

b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;

c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;

d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell’articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1;

e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;

f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;

h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;

i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3».

Tornando alla normativa regionale, l'art. 21 della legge reg. Lazio n. 24 del 1998 (rubricato «Approvazione del P.T.P.R.»), nel testo risultante a seguito di numerose modifiche che hanno ripetutamente prorogato l'originario termine per l'approvazione del PTPR, prevede che, «[e]ntro il 14 febbraio 2020, la Regione procede all'approvazione del P.T.P.R. quale unico piano territoriale paesistico regionale redatto nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 22», e che, «[d]ecorso inutilmente tale termine, operano esclusivamente le norme di tutela di cui al capo II e, nelle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente, sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo» (comma 1).

L'art. 23 della medesima legge (rubricato «Procedure per l'approvazione e la modifica del P.T.P.R.»), nel testo oggi vigente, prevede, tra l'altro, che «[l]a struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica provvede alla redazione del P.T.P.R., sulla base delle consultazioni con gli enti locali e gli altri enti pubblici interessati» (comma 1); che «[l]a Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta il P.T.P.R., ne dispone la pubblicazione sul B.U., l'affissione presso l'albo pretorio dei comuni e delle province della Regione e ne dà notizia sui principali quotidiani a diffusione regionale. Il P.T.P.R. adottato resta affisso per tre mesi» (comma 2); che «[d]urante il periodo di affissione chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni al P.T.P.R., direttamente al comune territorialmente competente» (comma 3); che «[e]ntro i successivi trenta giorni, i comuni provvedono a raccogliere le osservazioni presentate e ad inviarle, unitamente ad una relazione istruttoria, alla struttura regionale competente» (comma 4); che «[e]ntro i successivi sessanta giorni la Regione predispose la relazione istruttoria del P.T.P.R., contenente anche le controdeduzioni alle osservazioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale» (comma 5); e che «[l]a deliberazione del Consiglio regionale di approvazione di cui al comma 5 è pubblicata sul B.U. ed è affissa presso l'albo pretorio dei comuni e delle province per tre mesi» (comma 6).

In base all'art. 23-bis, «[d]alla data di pubblicazione del P.T.P.R. ai sensi dell'articolo 23, comma 2, non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche, interventi che siano in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel PTPR adottato».

In questa sede ci si può limitare a esaminare i soli commi riportati, venendo in rilievo unicamente il procedimento di formazione del PTPR. In estrema sintesi, esso consiste in una prima adozione da parte della Giunta regionale cui segue, dopo l'esame delle eventuali osservazioni e l'instaurazione del contraddittorio sulle stesse, la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio regionale, anch'essa pubblicata nel BUR.

Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri muove dalla contestazione del mancato coinvolgimento del MiBACT nel procedimento seguito per l'approvazione del PTPR da parte del Consiglio regionale del Lazio, cui conseguirebbe la violazione dei parametri costituzionali evocati e delle norme

interposte recate dal d.lgs. n. 42 del 2004. Come già visto sopra, la difesa statale si duole altresì del fatto che, dopo l'approvazione della deliberazione impugnata, la Regione abbia coinvolto il Ministero ma che, allorché tale procedimento era giunto a un punto ormai avanzato (proposta di deliberazione consiliare 17 febbraio 2020, n. 42, adottata dalla Giunta regionale con deliberazione 13 febbraio 2020, n. 50), la Regione abbia unilateralmente approvato il PTPR a suo tempo adottato, senza tenere conto delle conclusioni raggiunte in accordo con il Ministero, e abbia rinviato a un momento successivo l'approvazione di quanto concordato. In ciò si concretizzerebbe la violazione dell'obbligo di leale collaborazione. Sostiene, infine, la difesa statale che il PTPR impugnato ha determinato un abbassamento del livello di tutela dei beni paesaggistici, indicando 14 articoli, compresi tra le norme di piano, che presenterebbero «profili di illegittimità» e 6 ulteriori articoli che presenterebbero «profili di criticità».

4.– Per meglio delineare i termini del conflitto è utile ripercorrere le vicende che hanno preceduto l'approvazione del PTPR nel 2019. Le parti ne offrono una ricostruzione pienamente concordante fino al 2016, ma divergono poi nella lettura di ciò che è accaduto in prossimità dell'approvazione della deliberazione n. 5 del 2019, oggetto di contestazione da parte dello Stato.

Ricorrente e resistente convengono nel ricordare che, ai sensi dell'art. 19 della citata legge reg. Lazio n. 24 del 1998, sono stati approvati, mediante deliberazioni della Giunta regionale, i piani territoriali paesistici (da ora in avanti: PTP). Inoltre, riferiscono che, il 9 febbraio 1999, l'allora Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio e l'Università di Roma Tre hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per la redazione del nuovo PTPR.

Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 42 del 2004 ma prima delle modifiche operate dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), la Regione Lazio ha adottato il proprio PTPR con la deliberazione della Giunta 25 luglio 2007, n. 556, e lo ha successivamente modificato, integrato e rettificato con la deliberazione della Giunta 21 dicembre 2007, n. 1025. Con il PTPR adottato si è provveduto alla verifica e all'adeguamento dei PTP vigenti, destinati a essere sostituiti dallo stesso PTPR a seguito della sua definitiva approvazione, con l'unica esclusione del PTP di Roma, ambito 15/12 «Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquadotti», che continua a restare in vigore.

Le delibere di adozione del PTPR sono state pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 14 febbraio 2008, n. 6, supplemento ordinario n. 14, oltre che negli albi pretori dei Comuni e delle Province. A partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione il PTPR ha assunto, quindi, l'efficacia propria del regime di salvaguardia.

Dopo la pubblicazione del piano adottato è stata avviata l'attività di co-pianificazione con il Ministero al fine di addivenire a un'intesa con quest'ultimo prima della sua approvazione finale. Questa attività si è concretizzata in un Protocollo d'intesa sottoscritto l'11 dicembre 2013 e nella redazione di un apposito verbale di condivisione dei contenuti del piano, il 16 dicembre 2015. Nel verbale sono state concordate tra Regione e Ministero le modifiche e le integrazioni da apportare in sede di approvazione del piano e sono state definite le norme di piano, incluse in un allegato al verbale. L'allegato in parola è stato, a sua volta, oggetto della proposta di delibera consiliare 10 marzo 2016, n. 60, adottata dalla Giunta regionale con decisione 8 marzo 2016, n. 6. Proposta, quest'ultima, mai approvata dal Consiglio regionale.

A questo punto, la ricostruzione offerta dalle parti in giudizio diverge. Infatti, la difesa statale stigmatizza il fatto che il Consiglio regionale, contraddicendo il percorso di condivisione svolto fino al 2016, abbia, con la deliberazione n. 5 del 2019, oggetto dell'odierno conflitto, approvato unilateralmente «un "proprio" PTPR, diverso sia dal Piano adottato nel 2007 sia dai contenuti concordati nel verbale del 2015, oltre che notevolmente peggiorativo dei livelli della tutela rispetto a entrambe tali versioni, rinviando a un momento successivo l'adeguamento del Piano d'intesa con lo Stato». In particolare, il ricorrente rileva il contrasto con la disciplina della pianificazione paesaggistica contenuta nel d.lgs. n. 42 del 2004, «la quale richiede che la fase di co-decisione con lo Stato si collochi a monte, e non a valle, del piano paesaggistico».

La difesa regionale sostiene, invece, che il percorso di condivisione precedentemente avviato non sia stato per nulla contraddetto, trattandosi, nel caso di specie, non dell'approvazione di un nuovo PTPR, ma dell'adeguamento dei piani paesaggistici provinciali già esistenti prima del d.lgs. n. 42 del 2004, dei quali il PTPR sarebbe la naturale continuazione e in qualche modo il compendio. Per questa ragione, la resistente ritiene applicabile al procedimento di approvazione del piano in questione l'art. 156 del d.lgs. n. 42 del 2004 piuttosto che l'art. 143 del medesimo decreto.

La disposizione di cui all'art. 156 – aggiunge la resistente – «non impone alcun obbligo di co-pianificazione, limitandosi a prevedere la possibilità di un'azione condivisa e contemplando altresì espressamente l'eventualità della totale assenza di un'intesa» (commi 3 e 4), ipotesi, questa, per la quale il comma 4 del medesimo articolo si limiterebbe a escludere l'applicazione delle misure di semplificazione del procedimento autorizzatorio previste dall'art. 143, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42 del 2004.

In definitiva, con il PTPR censurato la Regione avrebbe proceduto all'unificazione e all'omogeneizzazione dei preesistenti 29 PTP in un unico piano esteso all'intero territorio regionale, fatta eccezione per il PTP di Roma, ambito 15/12 «Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti».

4.1.– Nello stesso giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della deliberazione del Consiglio regionale oggetto dell'odierno conflitto, la Giunta regionale ha approvato due deliberazioni, la cui disamina, pur non risultando decisiva ai fini della definizione del presente giudizio, completa il quadro giuridico regionale di riferimento e offre un ulteriore spaccato della condotta tenuta dalla Regione nella vicenda che ha dato origine al conflitto.

In particolare, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 20 febbraio 2020, n. 15, è stata pubblicata la deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 2020, n. 49 [Adozione della variante di integrazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), ai sensi dell'articolo 23 della L.R. n. 24 del 6 luglio 1998 ed in ottemperanza degli artt. 135, 143 e 156 del D.Lgs. n. 42/2004, inerente alla rettifica e all'ampliamento dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo D.Lgs. n. 42/2004, contenuti negli elaborati del PTPR approvato con DCR n. 5 del 2 agosto 2019]. Si tratta di una delibera precedente al ricorso, volta soltanto a rettificare le cartografie, quanto all'individuazione di alcuni ambiti tutelati, al fine di correggere errori. Essa non tocca le previsioni di piano sulle quali si appuntano le censure del ricorrente e quindi non può determinare sotto alcun profilo il venir meno dell'interesse al ricorso.

Quanto alla seconda deliberazione, l'Avvocatura generale riferisce che, dopo l'approvazione della deliberazione oggetto di conflitto, «per l'istante non pubblicata nel BUR», è stata riavviata la collaborazione tra il MiBACT e la Regione per addivenire al definitivo adeguamento del PTPR; e che si è così giunti alla redazione di un nuovo testo delle norme di piano, «emendato delle novelle aggiunte in via unilaterale dalla Regione», che è stato oggetto della proposta di deliberazione consiliare 17 febbraio 2020, n. 42, adottata dalla Giunta regionale con deliberazione 13 febbraio 2020, n. 50.

Tale proposta – sempre a detta del ricorrente – fa proprio, ai fini dell'accordo di cui agli artt. 143, comma 2, e 156, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, il documento «02.01 – Norme PTPR – Testo proposto per l'accordo Regione/MiBACT», che dovrebbe sostituire integralmente le norme del PTPR approvate con la deliberazione n. 5 del 2019.

Al riguardo, devono condividersi le conclusioni della difesa statale, la quale precisa che «solo l'approvazione della delibera proposta dalla Giunta da parte del Consiglio regionale del Lazio e la sua piena efficacia a seguito della pubblicazione potranno determinare l'effettiva sostituzione delle Norme del PTPR approvato e ormai in vigore, e quindi risolvere le criticità rilevate».

Pertanto, in assenza di questi ulteriori adempimenti e in ragione dell'avvenuta pubblicazione della delibera n. 5 del 2019, si deve escludere che la deliberazione della Giunta regionale n. 50 del 2020 determini il venir meno dell'interesse al ricorso.

5.– Alla luce di quanto esposto al precedente punto 4, diviene dirimente stabilire se, nel caso di specie, si sia in presenza di un'operazione di verifica e adeguamento di piani paesaggistici preesistenti (art. 156) o dell'approvazione di un nuovo piano (art. 143).

5.1.– L'art. 156, inserito nel Capo V («Disposizioni di prima applicazione e transitorie») del d.lgs. n. 42 del 2004, nel testo risultante dalle modifiche operate nel 2006 e nel 2008, e rubricato «Verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici», stabilisce che, «[e]ntro il 31 dicembre 2009, le regioni che hanno redatto piani paesaggistici, verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell'articolo 143 e provvedono ai necessari adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 7» (comma 1).

A tal fine «[l]e regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 135, possono stipulare intese, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9. Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro» (comma 3).

Il comma 4 aggiunge che, «[q]ualora l'intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero ad essa non segua l'accordo procedimentale sul contenuto del piano adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 143».

Dal testo della disposizione si deduce che oggetto dell'intesa non è il contenuto del piano adeguato, bensì la disciplina dello svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Al contrario, il piano, dopo la verifica e l'adeguamento, deve essere oggetto di accordo fra il Ministero e la regione (comma 3, terzo periodo). Il comma 4 disciplina l'ipotesi in cui l'accordo sul contenuto del piano adeguato non sia raggiunto, con la conseguenza che in questo caso non trovano applicazione i commi 4 e 5 dell'art. 143.

5.2.– Il dato letterale dell'art. 156 del d.lgs. n. 42 del 2004 pone alcuni problemi interpretativi rilevanti per stabilire se esso possa aver avuto applicazione nella vicenda in esame.

Innanzitutto, occorre chiarire a quali piani la disposizione faccia riferimento. Se si riferisse infatti solo al piano regionale (P.T.P.R.), non sarebbe applicabile al caso di specie, nel quale si era in presenza soltanto dei 29 PTP operanti all'epoca nella Regione Lazio. In realtà, sia la generica formulazione della disposizione che parla semplicemente di «piani paesaggistici», alla cui tipologia vanno ricondotti anche i PTP, approvati con delibere della Giunta regionale (come si evince dall'art. 1 della legge reg. Lazio n. 24 del 1998), sia la concorde interpretazione del ricorrente e della resistente sul fatto che la verifica e l'adeguamento si riferiscono ai PTP depongono nel senso opposto, cioè del riferimento a tutti i piani paesaggistici comunque redatti dalle regioni.

Porta, invece, a escludere l'applicabilità al caso in esame dell'art. 156, innanzitutto la previsione, in questa stessa disposizione, del termine del 31 dicembre 2009, entro cui le regioni possono effettuare la verifica e procedere ai necessari adeguamenti secondo il procedimento ivi previsto. Termine cui non è possibile assegnare altro significato che quello di fissare un limite temporale oltre il quale il meccanismo di adeguamento non è destinato ad operare, risultando in particolare privo di riscontri di sorta l'argomento della difesa regionale secondo cui si tratterebbe di una disposizione transitoria che non ha ancora esaurito la sua efficacia.

Ma anche a voler prescindere dalla questione dei limiti temporali di utilizzo della facoltà concessa dall'art. 156, è la stessa lettura della deliberazione contestata nel conflitto in esame che porta ad escludere che, in questo caso, si sia trattato della sua applicazione.

Nella premessa della deliberazione si richiama, innanzitutto, il contenuto dell'art. 143, comma 2, «in base al quale le singole Regioni e il Ministero stipulano intese per l'elaborazione congiunta dei piani paesaggistici e "Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241"».

Sempre nella premessa si legge inoltre che «l'elaborazione del piano è stata finalizzata, ai sensi dell'articolo 156 del Codice, anche alla verifica e all'adeguamento dei PTP vigenti che saranno sostituiti dal PTPR approvato, ad esclusione del PTP di Roma ambito 15/12 "Caffarella, Appia Antica e Acquedotti"»; che, «successivamente all'approvazione del PTPR, quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 2/2018, verrà adeguato di intesa con il Ministero competente sulla base della Carta dell'uso del suolo aggiornata e nel rispetto degli articoli 135 e 143 del Codice»; che, «a seguito del completamento della fase pubblicistica dei sopracitati beni paesaggistici, il PTPR approvato dovrà essere aggiornato ed integrato, di intesa con il Ministero competente nel rispetto degli articoli 135 e 143 del Codice».

Infine, con la deliberazione impugnata il Consiglio regionale ha stabilito, tra l'altro, «di dare mandato alla Giunta regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica, di porre in essere gli atti necessari al raggiungimento della stipula dell'Accordo di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice successivamente al completamento della fase pubblicistica dei sopracitati beni paesaggistici» (punto 8).

Da quanto riportato si deduce chiaramente che, nelle stesse intenzioni del Consiglio regionale, il PTPR costituisce un nuovo piano, assunto in applicazione della disciplina di cui all'art. 143 del d.lgs. n. 42 del 2004, e che, al contempo, la sua elaborazione è finalizzata «anche» al diverso obiettivo della verifica e dell'adeguamento dei PTP vigenti. In altre parole, il contestuale riferimento all'art. 143 e all'art. 156 dimostra che il contenuto del piano non si esaurisce nella sola verifica e adeguamento dei piani preesistenti ma presenta un significativo *quid novi* non riconducibile alle attività di cui all'art. 156.

6.– Escluso, dunque, che il procedimento di approvazione del piano oggetto di conflitto di attribuzione potesse svolgersi senza il coinvolgimento del Ministero in applicazione di quanto previsto dall'art. 156 del Codice del paesaggio, occorre stabilire se sia stato violato il principio di leale collaborazione.

6.1.– La difesa regionale ritiene che la partecipazione del Ministero sia stata sempre integralmente garantita, sebbene «in presenza di un contesto normativo che, all'origine, neppure la richiedeva». La Regione Lazio ricorda che i contenuti oggetto di co-pianificazione del piano, ai sensi degli artt. 135 e 143, comma 1, lettere b), c) e d), del d.lgs. n. 42 del 2004, sono limitati all'individuazione e alla disciplina di tutela e di uso dei seguenti beni: immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 (cosiddette "bellezze naturali"); aree tutelate direttamente dalla legge ai sensi dell'art. 142 (cosiddette "zone Galasso", come territori costieri, fiumi, torrenti e parchi); ulteriori immobili e aree di notevole interesse pubblico; e, alla luce di questa precisazione, afferma che «tutta l'attività di perimetrazione, rappresentazione e disciplina d'uso della vincolistica contenuta nel PTPR è stata interamente oggetto di co-pianificazione», e che, con l'approvazione del PTPR del 2019, «le ricognizioni, le individuazioni e le graficizzazioni dei beni sono rimaste immutate». Pertanto le modifiche apportate avrebbero riguardato «solamente il testo normativo e sono state in ogni caso puntuali ed isolate».

Più in generale, la Regione contesta che la necessaria co-pianificazione possa tradursi «nel consenso da trovare su ogni singolo, minimo dettaglio di un piano di ampiezza pari a quello regolativo del paesaggio di un'intera regione», dovendosi piuttosto intendere in un senso «più equilibrato», cioè come «condivisione reciproca sull'impostazione, i caratteri, le linee generali e le finalità del Piano». Diversamente, essa afferma,

seguendo l'impostazione del ricorrente la decisione congiunta consisterebbe in «un passivo adeguamento della Regione a disposizioni autoritative statali, con il conseguente svuotamento di qualsivoglia competenza regionale, politica o amministrativa».

6.2.– Le condivisibili premesse da cui muove la resistente – che, per un verso, circoscrive la necessità della pianificazione congiunta ai soli beni di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), del d.lgs. n. 42 del 2004 e, per altro verso, precisa che la co-pianificazione deve intendersi come «condivisione reciproca sull'impostazione, i caratteri, le linee generali e le finalità del Piano» – portano tuttavia all'esito opposto a quello da essa auspicato.

Dalle stesse premesse discende, infatti, la necessità che la pianificazione paesaggistica regionale si esprima attraverso una generale condivisione dell'atto che la realizza, ciò che risulta tanto più evidente in una Regione, il Lazio, in cui, come ricordano entrambe le parti del presente giudizio, più del 70 per cento del territorio è sottoposto a vincoli paesaggistici.

In definitiva, seppure l'obbligo di pianificazione congiunta investa i beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), del d.lgs. n. 42 del 2004, «non è ammissibile la “generale esclusione o la previsione di una mera partecipazione degli organi ministeriali” in procedimenti che richiedono la cooperazione congiunta: in tali ipotesi la tutela paesaggistica verrebbe degradata, “da valore unitario prevalente e a concertazione rigorosamente necessaria, in mera esigenza urbanistica” (sentenza n. 64 del 2015)» (sentenza n. 66 del 2018; già, negli stessi termini, sentenza n. 197 del 2014).

L'unitarietà del valore della tutela paesaggistica comporta, dunque, l'impossibilità di scindere il procedimento di pianificazione paesaggistica in subprocedimenti che vedano del tutto assente la componente statale.

Nella direzione anzidetta si è mossa la giurisprudenza di questa Corte, la quale, ancora di recente, ha affermato che «“[l]a disciplina statale volta a proteggere l'ambiente e il paesaggio viene [...] ‘a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza’” (sentenza n. 66 del 2018). Essa “richiede una strategia istituzionale ad ampio raggio, che si esplica in un'attività pianificatoria estesa sull'intero territorio nazionale [...] affidata congiuntamente allo Stato e alle Regioni” (sentenza n. 66 del 2018). È in questa prospettiva che il codice dei beni culturali e del paesaggio pone, all'art. 135, un obbligo di elaborazione congiunta del piano paesaggistico, con riferimento agli immobili e alle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 (le cosiddette “bellezze naturali”), alle aree tutelate direttamente dalla legge ai sensi dell'art. 142 (le cosiddette “zone Galasso”, come territori costieri, fiumi, torrenti, parchi) e, infine, agli ulteriori immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 143, lettera d). Tale obbligo costituisce un principio inderogabile della legislazione statale, che è, a sua volta, un riflesso della necessaria “impronta unitaria della pianificazione paesaggistica” (sentenza n. 64 del 2015), e mira a “garantire, attraverso la partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti in materia, l'effettiva ed uniforme tutela dell'ambiente” (sentenza n. 210 del 2016)» (sentenza n. 86 del 2019, ma già nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 178, 68 e n. 66 del 2018, n. 210 del 2016, n. 64 del 2015, n. 197 del 2014, n. 211 del 2013).

Pertanto, l'intervento della Regione, volto a modificare unilateralmente la disciplina di un'area protetta, costituisce violazione, non solo degli impegni in ipotesi assunti con il Ministero in sede procedimentale, «ma soprattutto di quanto prescritto dal codice dei beni culturali e del paesaggio che, attraverso la partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti in materia, mira a garantire “l'effettiva ed uniforme tutela dell'ambiente” (sentenza n. 210 del 2016), affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato» (sentenza n. 86 del 2019).

E ancora, «la circostanza che la Regione sia intervenuta a dettare una deroga ai limiti per la realizzazione di interventi di ampliamento del patrimonio edilizio esistente, sia pure con riguardo alle pertinenze, in deroga agli strumenti urbanistici, senza seguire l'indicata modalità procedurale collaborativa e

senza attendere l'adozione congiunta del piano paesaggistico regionale, delinea una lesione della sfera di competenza statale in materia di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", che si impone al legislatore regionale, sia nelle Regioni a statuto speciale (sentenza n. 189 del 2016) che a quelle a statuto ordinario come limite all'esercizio di competenze primarie e concorrenti» (sempre sentenza n. 86 del 2019).

Quanto detto non vanifica le competenze delle regioni e degli enti locali, «ma è l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica che è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale: il paesaggio va, cioè, rispettato come valore primario, attraverso un indirizzo unitario che superi la pluralità degli interventi delle amministrazioni locali» (sentenza n. 182 del 2006; la medesima affermazione è presente anche nelle successive sentenze n. 86 del 2019, n. 68 e n. 66 del 2018, n. 64 del 2015 e n. 197 del 2014).

6.3.– Ribadito il principio della pianificazione congiunta, risulta priva di fondamento la tesi della Regione Lazio che, da un lato, afferma che il coinvolgimento degli organi statali e del MiBACT sarebbe avvenuto, ma, dall'altro, approva unilateralmente il piano, rinviando a una successiva determinazione l'approvazione di quanto nel frattempo effettivamente concordato.

Anche su questo punto è dirimente la lettura della deliberazione impugnata.

Sia nella sua premessa che nel deliberato sono presenti chiari riferimenti alla necessità che il piano sia oggetto di intesa con il Ministero. In particolare, nella premessa si legge che, «a seguito del completamento della fase pubblicistica dei sopracitati beni paesaggistici, il PTPR approvato dovrà essere aggiornato ed integrato, di intesa con il Ministero competente nel rispetto degli articoli 135 e 143 del Codice». Inoltre, nel punto 8 della deliberazione, il Consiglio delibera «di dare mandato alla Giunta regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica, di porre in essere gli atti necessari al raggiungimento della stipula dell'Accordo di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice successivamente al completamento della fase pubblicistica dei sopracitati beni paesaggistici».

Tali affermazioni rendono manifesta la consapevolezza del Consiglio regionale della necessità di addivenire a un accordo con gli organi ministeriali, che avrebbe dovuto precedere e non certo seguire la definitiva approvazione e la conseguente pubblicazione del piano nel BUR. Né, all'evidenza, può vanificare questo vincolo la circostanza che l'approvazione spetti al Consiglio regionale, con la conseguenza, come erroneamente sostenuto dalla difesa regionale, che lo Stato avrebbe dovuto ricercare con esso l'intesa, in sede di trattazione consiliare della proposta della Giunta. Se è vero, infatti, che il Consiglio regionale non può essere chiamato semplicemente a ratificare una decisione assunta dalla Giunta regionale, è altrettanto vero che spettano a quest'ultima l'attività di negoziazione con lo Stato per conto della Regione e l'impegno ad attivarsi per assicurare che gli indirizzi e le indicazioni del Consiglio siano esaminati ed eventualmente recepiti in sede di trattativa con gli organi ministeriali. Il potere del Consiglio regionale di non approvare la proposta formulata dalla Giunta resta naturalmente fermo, così come quello di chiedere l'avvio di una nuova interlocuzione con il MiBACT, ma tale circostanza non può legittimare lo stesso Consiglio ad approvare unilateralmente ciò che deve essere invece oggetto di decisione condivisa.

In conclusione, anche in questa vicenda viene in rilievo lo spirito che deve informare il procedimento di adozione e di approvazione dei piani paesaggistici, improntato al principio di leale collaborazione, che, come questa Corte ha ripetutamente affermato, si caratterizza per «la sua elasticità e la sua adattabilità», che se, da un lato, «lo rendono particolarmente idoneo a regolare in modo dinamico i rapporti in questione, attenuando i dualismi ed evitando eccessivi irrigidimenti», dall'altro lato, richiedono «continue precisazioni e concretizzazioni» (sentenza n. 31 del 2006).

Lo schema delle reiterate trattative, più volte richiamato nella giurisprudenza di questa Corte per alludere al corretto funzionamento dei meccanismi di leale collaborazione, esprime al meglio la necessità di un confronto costante, paritario e leale tra le parti, che deve caratterizzare ogni fase del procedimento e non seguire la sua conclusione.

Nel caso di specie, la Regione Lazio, dopo aver assicurato il coinvolgimento del MiBACT fino alla proposta di delibera consiliare 10 marzo 2016, n. 60, adottata dalla Giunta regionale con decisione 8 marzo 2016, n. 6, ha posto in essere una condotta che viola i canoni della leale collaborazione. Da questo punto di vista l'approvazione e poi la pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 2019 hanno determinato una soluzione di continuità nell'iter collaborativo avviato tra Stato e Regione, hanno prodotto l'affermazione unilaterale della volontà di una parte e si sono tradotte in un comportamento non leale, nella misura in cui – a conclusione del (e nonostante il) percorso di collaborazione – la Regione ha approvato un piano non concordato, destinato a produrre i suoi effetti nelle more dell'approvazione di quello oggetto di accordo con il MiBACT.

Il ricorso deve pertanto essere accolto in riferimento alla violazione del principio di leale collaborazione, in quanto non spettava al Consiglio regionale approvare la deliberazione n. 5 del 2019 senza il previo coinvolgimento del MiBACT. Conseguentemente la deliberazione impugnata deve essere annullata.

7.– Dall'accoglimento del ricorso per conflitto deriva l'annullamento non solo della citata deliberazione n. 5 del 2019 ma anche degli atti attuativi e consequenziali, fra i quali, senz'altro, la nota della Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio, del 20 febbraio 2020, prot. 0153503, attuativa della delibera impugnata in quanto relativa ai procedimenti in corso per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica.

8.– L'accoglimento del ricorso con riferimento al principio di leale collaborazione comporta l'assorbimento delle censure promosse con riferimento agli artt. 9, 117, secondo comma, lettera s), e 118 Cost. e quindi anche della domanda di istruttoria, formulata dalla difesa regionale in udienza, volta ad accertare il livello di tutela paesaggistica assicurato dalle singole norme del PTPR.

Parimenti assorbita è l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava alla Regione Lazio e, per essa, al Consiglio regionale approvare la deliberazione 2 agosto 2019, n. 5 (Piano territoriale paesistico regionale – PTPR), e annulla, per l'effetto, la suddetta deliberazione e la nota della Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio del 20 febbraio 2020, prot. 0153503.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2020.

F.to:

Mario Rosario MORELLI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 17 novembre 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*

# ALLEGATO 10

# CORRIERE DELLA SERA

Milano, Via Solferino 28 - Tel. 02 62821  
Roma, Via Campania 50 - C - Tel. 06 688281

la Lettura

FONDATA NEL 1876

Servizio Clienti - Tel. 02 63797310  
mail: servizioclienti@corriere.it

Corriere della Sera Sabato 6 Novembre 2021

CRONACHE | 27

## PAESAGGIO E TRANSIZIONE ECOLOGICA

**Pale eoliche**  
Gli impianti in prossimità di case ed elettrodotti a Frigento, in provincia di Avellino (foto Italia Nostra)

di Gian Antonio Stella

SEGUE DALLA PRIMA

Certo, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ci ha messo più volte la mano sul fuoco. Spiegando che sì, «l'obiettivo di fondo va tenuto presente ed è installare circa 70 Gigawatt di capacità



Da Nord a Sud. Sopra, impianti fotovoltaici in Val Sabbia (Brescia); sotto, il rendering di Italia Nostra contro il progetto di impianti eolici a Tuscania (Viterbo)



# L'Italia e la sfida per conciliare nuove pale eoliche e antica bellezza

I piani per produrre energia pulita che mettono a rischio territori ricchi di storia e tesori

rinnovabile al 2030 per tenere fede agli accordi di Parigi sul clima» ma «c'è un primo ampio margine di superfici utilizzabili che riguarda i tetti delle aree urbane e le aree industriali» e «nelle zone degradate gli impianti di energia rinnovabile possono risultare un volano per avviare progetti sostenibili di recupero». Di più: «Criteri stringenti e prioritari devono riguardare la tutela delle aree sede di beni culturali e delle aree naturali protette» e «il paesaggio naturale» con una speciale «attenzione al consumo di suolo». Parole giuste. Davvero.

Dice un dossier dell'Ispra di un paio di mesi fa, che «nel 2020 abbiamo perso 56,7 chilometri quadrati di suoli naturali a causa di nuovi cantieri, edifici, insediamenti commerciali, logistici, produttivi e infrastrutture e altre coperture artificiali, arrivando a un totale di oltre 21.000 chilometri quadrati, il 7,11% del territorio nazionale rispetto alla media Ue del 4,2%». Uno squilibrio enorme. Tanto più in un Paese come il nostro per il 35,2% montagnoso, per 41,6 collinare e solo per il 23,2 pianeggiante. Dove varie regioni si sono già divorate buona parte (il record negativo è della Liguria: il 22,8%) della superficie utile e ciò che resta, come scrive Salvatore Settis, «dovrebbe essere dedicato all'agricoltura».

Di più: dice quel report Ispra che oltre alla data del 2030 c'è anche quella del 2050 fissata dalla stessa Europa (cioè da tutti noi) per «azzerrare il consumo di suolo netto». Obiettivo che «si scontra con la necessità di installare nuovi impianti fotovoltaici che permettano la transizione energetica verso fonti rinnovabili. Si stima che al 2030 saranno tra 200 e 400 i chilometri quadrati di aree agricole persi per installare pannelli fotovoltaici a cui se ne aggiungerebbero 365 destinati a nuovi impianti eolici».

Tema: si possono conciliare due obiettivi opposti? Sì, dice l'Ispra: «Sfruttando i tetti degli edifici esistenti, gli ampi piazzali associati a parcheggi o ad aree produttive e commerciali, le aree dismesse o i siti contaminati si stima che potrebbero essere installati

pannelli per una potenza totale più che doppia» rispetto ai gigawatt fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima.

Esistono, del resto, esempi virtuosi. Come quello della bresciana Val Sabbia dove i comuni un tempo uniti dalla vecchia comunità montana si unirono ad altri ancora per costruire nel 2010 (voto unanime, di destra e sinistra) un

impianto fotovoltaico in una valletta isolata da risanare per la presenza di 13 capannoni coi tetti d'amianto d'un vecchio allevamento. Un decennio dopo, pagate le rate del mutuo fissate e pronti a cambiare i pannelli per raddoppiare o quasi la loro resa, i 25 comuni sono in utile per oltre un milione l'anno e ricavano dall'impianto l'energia per circa trecento uffici pubblici.

Ma per puntare ad affari sempre maggiori e in assenza di piani paesaggistici regionali aggiornati che individuino le aree sensibili, piani invocati sia dal ministero per la Transizione ecologica sia dagli ambientalisti, in un caos di pareri diversi di tutte le (tante) parti in causa, sono già stati costruiti impianti da fare accapponare la pelle a quanti amano il paesaggio e il patri-

monio culturale. Esempi? Le distese di pannelli fotovoltaici posati nel Salento, tra le proteste e le invettive degli ambientalisti indignati per l'abbattimento di troppi ulivi che erano la memoria del lavoro dei nonni e dei bisnonni o la spalmata di pannelli realizzata a Troia, nel Foggiano, estesi su una superficie, accusa Altireconomia, «pari a 200 campi di calcio». O ancora il pro-

getto del parco eolico di Ploaghe, nel nordovest della Sardegna, bocciato dal Tar dopo la relazione del soprintendente di Sassari e Nuoro Bruno Billeci. Uno di quelli, par di capire, accusati da Cingolani di scrivere rapporti «incomprensibili». Che lui vuole sbloccare portando le carte (con le deroghe, ovvio) in Consiglio dei ministri. Carte dov'è scritto però che quelle 27 pale eoliche progettate a due passi dalla stupenda basilica romanico-pisana di Sacarcia sarebbero alte 180 metri: tre in meno del grattacielo delle Generali a Milano, quarto edificio più alto d'Italia. E avrebbero una base di 21 metri per lato: proprio quanto è lunga la basilica stessa o se volete il triplo della torre del Big Ben di Londra. Ha senso? Dicono: ma i soprintendenti sono lenti... C'è da crederci:

Articolo di taglio medio che occupa la sezione centrale della prima pagina dedicata a notizie importanti e che rimanda la lettura a pag.27

## Sulla bellezza dell'Italia non si tratta

di Gian Antonio Stella

**P**ossiamo fidarci, nel Paese delle deroghe dove un italiano su sei vive, fa le vacanze o lavora in un edificio parzialmente o totalmente abusivo, delle 33 deroghe su 67 articoli della legge che sveltisce le pratiche per avviare l'offensiva sulle energie rinnovabili? Dobbiamo. Ce lo dice l'Europa, ce lo impongono i fatti. C'è modo e modo, però: guai a coprire di pannelli fotovoltaici i colli di Leopardi, guai a tirar su nella Tuscia etrusca pale eoliche 19 metri più alte della Torre Unicredit, il più sveltante grattacielo italiano. La bellezza, per l'Italia, è un bene non trattabile.

continua a pagina 27

### Le proteste

Dal Salento alla Tuscia fino alla Sardegna, proteste e denunce degli ambientalisti

quello di Sassari e di Nuoro, all'entrata in servizio, due anni e sei mesi fa, aveva 114 dipendenti per 165 comuni e un migliaio di chilometri di coste: ora ne ha 53. E dal 1° gennaio al 30 settembre è stato travolto da 9.043 pratiche. Isolato più di quel «pochi eroi sopraffatti dal lavoro e senza mezzi (...) assediati da orde di impresari, ingegneri, architetti, geometri e altri guastatori» di cui scriveva Indro Montanelli nel 1966. Gli stessi che, c'è da scommetterci, assediano (magari vantando il nobile intento di aiutare l'Italia con l'energia pulita) quanti si stanno occupando del progetto per tirar su accanto a Tuscania, area straricca di bellezza e archeologia, quelle sedici turbine di 250 metri di cui dicevamo, da anni denunciate da Italia Nostra. Una palizzata ciclopica.

E vabbè, dirà qualcuno, da qualche parte bisognerà ben costruirli questi impianti indispensabili per il nostro futuro. Vero: da qualche parte. E lì torniamo: c'è modo e modo, c'è luogo e luogo. E se vogliamo dirla tutta c'è anche committente e committente. Perché non va bene che i progetti che incideranno sul nostro futuro paesaggistico, agricolo, culturale e anche turistico, siano presentati dalle aziende così, dove conviene: o così o così. Certe cose vanno decise insieme. E magari senza glocchiare sull'articolo 9 della nostra Costituzione che qualcuno vorrebbe, guarda caso, «ritoccare»...

© IREDA/OLIVIERO TOSCANI